

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5687 in data 14-12-2012

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULL'AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO DELLE SPESE RELATIVE AD OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO – COMPENDIO TECNICO-AGRONOMICO - ATTUATIVE DELLA DGR 2148/2012, CONTENENTE I CRITERI APPLICATIVI DELLA L.R. 32/2007.

### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE**

Richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4 relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, ad eccezione delle strutture afferenti all’Assessorato territorio e ambiente, a modificazione della DGR 2158/2008 e individuazione delle particolari posizioni organizzative;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 710 in data 30 marzo 2012 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012, e di disposizioni applicative;

visto l'obiettivo n. 21010002 "Politiche di sviluppo rurale – interventi di investimento – 1.10.1.20." e n. 21010001 "Politiche di sviluppo rurale – interventi di parte corrente -1.10.1.10;

richiamata la legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 e successive modificazioni, in particolare il titolo III recante la disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, capo II, articoli 50, 51, 66 e 67;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2148 del 16 novembre 2012 concernente la ridefinizione dei criteri applicativi per la concessione degli aiuti per il miglioramento fondiario e le infrastrutture rurali in applicazione della suddetta legge;

ritenuto opportuno, in attuazione dell'art. 9, comma 3; art. 26, comma 3; art. 37, comma 2; art. 44, commi 4 e 5; art. 61, comma 16 dei criteri suddetti, fissare delle linee guida sull'ammissibilità a contributo delle spese relative alle opere di miglioramento fondiario e ritenuto necessario disciplinare nel dettaglio gli aspetti di natura prettamente tecnico-amministrativa e procedurale in uno specifico compendio tecnico-agronomico;

#### DECIDE

di approvare le linee guida sull'ammissibilità a contributo delle spese relative alle opere di miglioramento fondiario – compendio tecnico-agronomico – attuative della deliberazione della Giunta regionale n. 2148 del 16 novembre 2012, contenente i criteri applicativi della l.r. 12 dicembre 2007 n. 32 come da allegato al presente provvedimento.

L'ESTENSORE  
Giovanni Vauterin

IL DIRIGENTE  
Claudio Brédy



**Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali**  
*Politiche regionali di sviluppo rurale*

LINEE GUIDA SULL'AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO  
DELLE SPESE RELATIVE AD OPERE DI  
MIGLIORAMENTO FONDIARIO

\*\*\*

COMPENDIO TECNICO-AGRONOMICO



**LINEE GUIDA SULL'AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO  
DELLE SPESE RELATIVE AD OPERE DI  
MIGLIORAMENTO FONDIARIO**

**\*\*\***

**COMPENDIO TECNICO-AGRONOMICO**

## Indice

0.1.	Premesse	pag.	7
0.2.	Ambito di applicazione	pag.	7
0.3.	Soggetti interessati alle norme del presente compendio	pag.	8

### Capitolo I Generalità e definizioni

1.1.	Miglioramento fondiario e attività agricola	pag.	9
1.2.	Opere di miglioramento fondiario	pag.	9
1.3.	Viabilità rurale	pag.	9
1.3.1.	Strade poderali	pag.	10
1.3.2.	Strade interpoderali	pag.	10
1.3.3.	Precisazione in merito alle strade interpoderali	pag.	10
1.3.4.	Piste rurali	pag.	11
1.3.5.	Piste forestali e multifunzionali	pag.	11
1.3.6.	Monorotaie	pag.	11
1.3.7.	Fili a sbalzo e teleferiche	pag.	11
1.4.	Bonifica dei terreni	pag.	12
1.4.1.	Sistemazione e miglioramento dei terreni agrari	pag.	12
1.4.2.	Regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari	pag.	12
1.4.3.	Recinzioni fisse	pag.	13
1.5.	Interventi di adeguamento della rete irrigua	pag.	12
1.5.1.	Canali irrigui	pag.	13
1.5.2.	Condotte irrigue	pag.	13
1.5.3.	Impianti di irrigazione a pioggia	pag.	13
1.5.4.	Impianti di irrigazione a goccia	pag.	14
1.5.5.	Impianti di fertirrigazione	pag.	14
1.6.	Interventi globali	pag.	14
1.7.	Acquedotti rurali	pag.	14
1.8.	Attrezzature e macchinari fissi	pag.	14
1.9.	Ripristino danni da eventi calamitosi	pag.	15

### Capitolo II Disposizioni tecniche inerenti alle opere e condizioni di ammissibilità al contributo

2.1	Viabilità rurale	pag.	16
2.1.1.	Strade interpoderali	pag.	16
2.1.2.	Fili a sbalzo e teleferiche	pag.	17
2.1.3.	Monorotaie	pag.	17
2.2.	Bonifiche di terreni agrari	pag.	18
2.3.	Sistemazione e miglioramento di terreni agrari	pag.	18
2.3.1.	Scotico	pag.	18
2.3.2.	Scavo di modellamento, scasso e dissodamento	pag.	19
2.3.3.	Livellamento	pag.	19

2.3.4.	Finitura meccanica di presemina	pag.	20
2.3.5.	Semina	pag.	20
2.3.6.	Decespugliamento, taglio di piante e rimozione dei ceppi	pag.	20
2.3.7.	Spietramento	pag.	20
2.3.8.	Muratura e opere di sostegno dei terreni agrari	pag.	21
2.3.9.	Regimazioni idriche	pag.	21
2.3.10.	Sistemazioni agrarie per frutteti e vigneti	pag.	21
2.4.	Recinzioni	pag.	22
2.5.	Canali irrigui	pag.	22
2.5.1.	Manutenzione dei canali in alveo naturale	pag.	22
2.5.2.	Canali irrigui in calcestruzzo	pag.	22
2.5.3.	Canali in pietrame e malta	pag.	23
2.5.4.	Canalette prefabbricate in lamiera metallica	pag.	23
2.5.5.	Condotte irrigue	pag.	23
2.5.6.	Tipologie miste	pag.	23
2.6.	Impianti di irrigazione a pioggia	pag.	23
2.6.1.	Opere di presa	pag.	24
2.6.2.	Dissabbiatore e manufatti di decantazione	pag.	24
2.6.3.	Condotte di adduzione	pag.	24
2.6.4.	Camere di manovra	pag.	25
2.6.5.	Rete di distribuzione	pag.	25
2.6.6.	Apparecchiature idrauliche	pag.	25
2.6.7.	Irrigatori	pag.	25
2.6.8.	Automazione	pag.	25
2.7.	Impianti di irrigazione a goccia	pag.	26
2.8.	Attacchi irrigui, attacchi orto e relative condotte di adduzione	pag.	26
2.9.	Impianti di fertirrigazione	pag.	27
2.10.	Acquedotti rurali	pag.	27
2.11.	Attrezzature e macchinari fissi	pag.	27
2.12.	Ripristino dei danni causati da eventi calamitosi	pag.	28
2.13.	Funzionalità e razionalità degli interventi	pag.	28

### **Capitolo III**

#### **Prescrizioni riguardanti opere di miglioramento fondiario**

3.1.	Prescrizioni di carattere generale	pag.	29
3.1.1.	Prescrizioni di carattere generale relative ai consorzi di miglioramento fondiario	pag.	30
3.1.2.	Prescrizioni di carattere generale riguardanti le aziende agricole	pag.	31
3.2.1.	Prescrizioni particolari per gli acquedotti rurali	pag.	32
3.2.2.	Prescrizioni particolari per le opere irrigue	pag.	32
3.2.3.	Risparmio idrico	pag.	33
3.3.	Prescrizioni particolari per la viabilità rurale	pag.	34
3.4.	Prescrizioni particolari per il miglioramento dei terreni agrari	pag.	36
3.4.1.	Riconfinamento particellare a seguito dei lavori di sistemazione di terreni	pag.	38
3.5.	Lavori di somma urgenza	pag.	38
3.6.	Ulteriori prescrizioni per l'accesso ai contributi	pag.	39

## **Capitolo IV**

### **Applicazione del prezzario regionale**

4.1.	Il prezzario regionale ai fini della spesa ammissibile	pag.	40
4.2.	Disposizioni generali	pag.	40
4.3.	Maggiorazione e diminuzione dei prezzi di riferimento	pag.	40
4.4.	Disposizioni particolari	pag.	41

## **Capitolo V**

### **Elenco prezzi aggiuntivo e massimali**

5.1.	Introduzione dei limiti di spesa e dei sottomassimali	pag.	42
5.2.1.	Limiti di spesa riferiti alla superficie interessata dalle opere	pag.	42
5.2.2.	Sottomassimali per impianti di irrigazione a pioggia	pag.	42
5.2.3.	Sottomassimali per il miglioramento di prati e pascoli	pag.	43
5.2.4.	Sottomassimali per viabilità rurale	pag.	43
5.3.	Prezzo per la sistemazione delle scarpate	pag.	43
5.4.	Prezzi per alcune lavorazioni nell'ambito della sistemazione dei terreni	pag.	44
5.5.	Danni da valanga	pag.	45
5.6.	Elenco prezzi aggiuntivo per aziende agricole	pag.	48

## **Capitolo VI**

### **Norme tecnico-amministrative e contabili**

6.1.1.	Integrazione ai criteri applicativi della l.r. 32/2007	pag.	52
6.1.2.	Riepilogo delle fasi del procedimento "a sportello aperto"	pag.	52
6.1.3.	Il procedimento "a bando"	pag.	53
6.2.1.	Determinazione della spesa ammissibile a contributo	pag.	53
6.2.2.	Fascicolo aziendale	pag.	54
6.2.3.	Inizio dei lavori	pag.	54
6.3.1.	Rendicontazione delle prestazioni di manodopera e di macchinari aziendali	pag.	54
6.3.2.	Tipologie delle opere eseguite in economia diretta	pag.	54
6.4.	Opere realizzate da consorzi di miglioramento fondiario e consorterie	pag.	55
6.5.	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	pag.	55
6.6.	Nomina del "responsabile del procedimento"	pag.	55
6.7.	Contenuti progettuali	pag.	57
6.8.	Elenco degli elaborati progettuali da presentare	pag.	57
6.9.	Determinazione della spesa ammissibile a contributo	pag.	61
6.10.	Massimali inerenti alle spese per l'appalto	pag.	61
6.11.	Ulteriori norme amministrative	pag.	62



**Capitolo VII**  
**Disposizioni inerenti alle spese tecniche e accessorie**

7.1.	Quadro normativo	pag.	63
7.2.	Considerazioni di carattere generale	pag.	63
7.3.1.	Ammissibilità a contributo delle attività di progettazione	pag.	65
7.3.2.	Ammissibilità a contributo delle attività di direzione lavori	pag.	65
7.3.3.	Ammissibilità a contributo delle attività tecnico-amministrative	pag.	66
7.4.	Categorie d'opera	pag.	66
7.5.	Elaborati e metodo di calcolo	pag.	68
7.6.	Precisazioni su sconti, acconti e liquidazioni	pag.	69
7.7.	Massimali per interventi fino a euro 25.822,85	pag.	70
7.8.	Ammissibilità a contributo di onorari non previsti in spesa ammessa	pag.	70
7.9.	Massimali forfettari per spese tecniche	pag.	70

**Capitolo VIII**  
**Criteri di selezione delle domande preliminari**

8.1.	La selezione dei progetti a sportello aperto	pag.	71
8.2.	Progetti presentati da proprietari non conduttori e da aziende agricole	pag.	71
8.3.	Progetti presentati da consorzi di miglioramento fondiario e consorterie	pag.	72
8.4.	Ulteriori parametri per determinare i punteggi	pag.	72
8.5.	Criteri transitori di selezione delle domande presentate a tutto il 2012	pag.	72

**Capitolo IX**  
**Disegni**

9.1.	Attraversamenti stradali in c.a.	pag.	74
9.2.	Tipologia di dissabbiatore lineare - pianta	pag.	75
9.3.	Tipologia di dissabbiatore lineare - sezione	pag.	76
9.4.	Opera di presa a trappola - sezione	pag.	77

**Capitolo X**  
**Dichiarazioni da presentare ai fini del contributo**

10.1.	Fac-simili da utilizzare ai fini del contributo	pag.	78
-------	---	------	----

---

**LINEE GUIDA SULL'AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO  
DELLE SPESE RELATIVE AD OPERE DI  
MIGLIORAMENTO FONDIARIO**

\*\*\*

**COMPENDIO TECNICO-AGRONOMICO**

---

### **0.1. Premesse**

Questo documento dal duplice titolo è stato redatto dalle Politiche regionali di sviluppo rurale dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali con l'intento di divulgare le norme tecniche e amministrative che disciplinano nel dettaglio tutta la materia dei miglioramenti fondiari e di riassumerla in un unico compendio.

È rivolto sia a coloro che, operando nel settore agricolo, sono i potenziali beneficiari degli aiuti previsti dalla vigente normativa, sia ai tecnici, liberi professionisti, incaricati di redigere i progetti da sottoporre all'attenzione della struttura Politiche regionali di sviluppo rurale del Dipartimento agricoltura, ai fini del finanziamento.

Quanto definito nei capitoli I, II e III è valido esclusivamente agli effetti dell'erogazione del contributo di cui alla normativa regionale in vigore.

### **0.2. Ambito di applicazione**

Le linee guida sull'ammissibilità a contributo delle spese relative ad opere di miglioramento fondiario ammesse a beneficiare degli aiuti previsti dalla legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, Titolo III, (*Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*), complete di compendio tecnico-agronomico, sono applicabili ai seguenti articoli della citata legge regionale:

- articolo 50 (*Investimenti nelle aziende agricole*), comma 1, lettere a), b), c);
- articolo 51 (*Conservazione di paesaggi e fabbricati rurali tradizionali*);
- articolo 66 (*Infrastrutture rurali*), comma 1, lettere b), c), d), e);
- articolo 67 (*Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli altri enti gestori di opere irrigue*), comma 1, lett. b), limitatamente agli interventi di manutenzione delle opere di miglioramento fondiario.

Le linee guida sull'ammissibilità a contributo delle spese relative ad opere di miglioramento fondiario e il compendio tecnico-agronomico del presente documento completano e integrano in maniera organica i criteri applicativi degli aiuti per il miglioramento fondiario e le infrastrutture rurali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2148 del 16 novembre 2012, in applicazione della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, Titolo III.

La percentuale di riduzione dei contributi pari al 10% introdotta mediante l'approvazione della DGR 1952/2012, (indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici necessari al fine del contenimento della spesa per il rispetto del patto di stabilità), pubblicata sul BUR in data 8 ottobre 2012 e immediatamente eseguibile, sarà applicata anche sulle percentuali previste dalla successiva DGR 2148/2012, essendo una norma generale che interessa tutte le leggi regionali aventi per oggetto l'erogazione di contributi.

Tale riduzione sarà applicata fino alla revoca o alla modificazione della DGR 1952/2012, nel qual caso potranno essere ripristinate le percentuali di aiuto previste dalla DGR 2148.

### **03. Soggetti interessati alle norme del presente compendio**

I soggetti, potenziali beneficiari dei contributi, interessati alle norme contenute nel presente compendio sono:

- a) le aziende agricole regolarmente iscritte all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 – *Istituzione e gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane*;
- b) i proprietari, non conduttori delle strutture o dei terreni destinati all'attività agricola, regolarmente iscritti, ai fini esclusivamente anagrafici, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17, purché i relativi beni immobili sui quali si interviene siano coltivati da aziende agricole che soddisfano i parametri di redditività agricola e dimensione aziendale minima come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del 6 agosto 2010;
- c) i piccoli proprietari coltivatori, iscritti, ai fini esclusivamente anagrafici, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla l.r. 17/2003;
- d) i “giovani agricoltori”, coloro cioè che rispettano i criteri previsti dall'art. 22 del regolamento CE n. 1698/2005 e che rispondono a tutti gli altri requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 26 marzo 2010;
- e) i consorzi di miglioramento fondiario, vale a dire quegli enti di diritto privato che perseguono finalità pubbliche, costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui disciplina è conforme alla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3;
- f) le consorzierie che svolgono attività agro-silvo-pastorale riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14;
- g) gli enti gestori di opere irrigue, vale a dire enti aventi personalità giuridica pubblica che, per norma, statuto o consuetudine, amministrano reti idriche incluse nell'art. 37, comma 1, lettera c) dei criteri applicativi della l.r. 32/2007;
- h) altri enti gestori di opere irrigue con le limitazioni previste dalla DGR 2148/2012.

# Capitolo I

## Generalità e definizioni

### 1.1. Miglioramento fondiario e attività agricola

In senso lato, il miglioramento fondiario è qualsiasi investimento duraturo di capitale e di lavoro attuato sul terreno che comporti un aumento della produttività e della redditività del fondo rustico, nel suo complesso, e che si concretizza normalmente con un incremento del valore del fondo medesimo.

Sotto il profilo imprenditoriale agricolo l'obiettivo è quello di ottenere un aumento della fertilità dei terreni, intesa come attitudine produttiva degli stessi, e di migliorarne la lavorabilità.

Il lavoro che ne consegue può essere definito "attività agricola", intendendo con essa la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese l'effettuazione dei raccolti, la mungitura, la cura e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali.

### 1.2. Opere di miglioramento fondiario

Ai fini dell'applicazione della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, Titolo III, (*Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*), dei relativi criteri applicativi e delle linee guida con annesso il compendio tecnico-agronomico di cui al presente documento, sono definite opere di miglioramento fondiario le seguenti tipologie di opere ammesse a beneficiare del contributo ai sensi della citata legge regionale:

- a) interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale;
- b) sistemazione, miglioramento e bonifica dei terreni agrari;
- c) interventi di adeguamento della rete irrigua;
- d) realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame.

### 1.3. Viabilità rurale

Il complesso di opere, manufatti e strutture idonee al transito di mezzi agricoli, di automezzi idonei e di veicoli fuoristrada per raggiungere fondi agricoli può essere genericamente considerato come "viabilità rurale". Le strade ad uso agricolo si differenziano tra loro, in funzione della loro gestione, ubicazione e utilizzazione, nella seguente sotto classificazione:

- a) strade poderali;
- b) strade interpoderali;
- c) piste rurali;
- d) piste forestali;
- e) piste cosiddette "multifunzionali".

Tecnicamente, tutte le strade ad uso agricolo possono essere definite "*strade a debole intensità di traffico*" e "*strade a basso indice di velocità*".

La mancanza del manto bituminoso, l'irregolarità della massicciata di sottofondo, le pendenze talvolta elevate, i raggi di curvatura ridotti, l'esistenza di gibbosità dovute ad attraversamenti per lo

smaltimento di acque piovane e di manufatti all'interno della sede stradale atti a contrastare fenomeni di ruscellamento, nonché l'esistenza di una serie di altri elementi tipici di queste strutture costruite in terreni montani, suggeriscono al fruitore della viabilità rurale di adottare gli opportuni accorgimenti al fine di evitare danni a persone e a cose.

### **1.3.1. Strade poderali**

Le strade poderali sono a tutti gli effetti delle strade private a prevalente uso agricolo e possono collegare fabbricati rurali e fondi agricoli – relativi ad aziende di fondo valle, *mayens* o alpeggi – con la viabilità ordinaria. Di norma le strade poderali sono utilizzate da una sola o da poche aziende agricole associate e possono costituire la viabilità secondaria che dipende direttamente da una viabilità pubblica oppure consortile.

### **1.3.2. Strade interpoderali**

Le strade interpoderali fanno parte integrante della viabilità rurale di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario e delle consorzio legalmente costituite e riconosciute. Normalmente collegano vasti comprensori agricoli e forestali, i loro fabbricati rurali, sia nelle località di fondo valle, sia nei *mayens* ed alpeggi in quota.

Nella fattispecie, le strade interpoderali – adatte principalmente, ma non esclusivamente, al transito di mezzi agricoli – risultano di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario e sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- a) strade non aperte al pubblico transito, la cui circolazione e parcheggio è consentita ai titolari dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17 (*Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione*);
- b) strade destinate al collegamento di fondi rustici coltivati da più aziende agricole, di villaggi aventi caratteristiche di ruralità e di singole strutture destinate prevalentemente all'uso agricolo;
- c) strade aventi i requisiti del miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto n. 215/1933 destinate ad un'utilizzazione in prevalenza agricola.

Possono altresì considerarsi strade interpoderali anche quelle strade destinate ad un uso prevalentemente agricolo che, per effetto di una convenzione a firma delle parti interessate, possono essere provviste di una valenza multifunzionale (agricola, forestale, turistica, ecc., con prevalenza della quota riservata all'attività agricola).

La convenzione deve essere sottoposta all'attenzione della struttura competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali ai fini del rilascio di un'eventuale parere di ammissibilità a contributo relativo ad opere ad essa collegate.

### **1.3.3. Precisazioni in merito alle strade vicinali**

La principale distinzione che si rinviene in materia di strade vicinali mappate con linea continua attiene all'esistenza o meno di un diritto di uso pubblico sulle stesse: si distinguono in proposito tra strade vicinali pubbliche e strade vicinali private.

Se la strada è soggetta ad uso pubblico è inclusa nell'apposito elenco istituito presso il Comune. Se la strada non è soggetta ad uso pubblico il transito può essere riservato solo agli aventi diritto.

L'inclusione della strada vicinale nell'elenco comunale non ha carattere costitutivo ma fa solamente presumere l'uso pubblico. L'uso pubblico della strada deve essere effettivo e dimostrabile dalla presenza di tre condizioni quali:

- a) “il passaggio esercitato *iure servitutis publicae* da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale”;

- b) “la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via”;
- c) “un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo”.

Qualora si intenda costruire una strada interpodereale il cui tracciato segua, in tutto o in parte, il tracciato di una strada comunale, è richiesta la declassazione della stessa a “bene disponibile” del patrimonio comunale (non più di pubblica utilità) ai sensi della normativa vigente.

Qualora, invece, si intenda costruire una strada interpodereale il cui tracciato si sovrapponga, in tutto o in parte, a quello di una strada vicinale, occorre dimostrare che si è eseguita la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di viabilità secondaria ad uso pubblico. Se, infine, la strada vicinale è considerata privata occorre il consenso dei proprietari frontisti.

In ogni caso, la declassazione a bene disponibile oppure il consenso dei proprietari, oltre ad essere condizione di accesso ai relativi contributi, sono necessari prima di eseguire qualsiasi progettazione in merito.

#### **1.3.4. Piste rurali**

Le piste rurali sono definite “trattorabili” quando collegano esclusivamente terreni, fondi agricoli e pascoli al fine di consentire le attività colturali periodiche, quali la concimazione con botti spandilquame, la fienagione e la raccolta dei prodotti agricoli, senza peraltro avere una preponderante funzione di collegamento a fabbricati rurali.

Le piste rurali, di norma prevalentemente inerbite oppure dotate di pavimentazioni stradali carraie, non presentano caratteristiche tecniche complesse poiché, attraversando comprensori già coltivati, non necessitano della costruzione di particolari opere di sostegno e controripa.

#### **1.3.5. Piste forestali e multifunzionali**

Pur non riguardando esclusivamente il settore agricolo, bensì più propriamente quello forestale (esbosco, trasporto piante, funzioni tagliafuoco), le piste forestali e le piste multifunzionali possono avere anche una valenza agricola, che dovrà essere valutata caso per caso e dimostrata attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione tra il beneficiario del contributo e l’ente proprietario del manufatto.

#### **1.3.6. Monorotaie**

La monorotaia è un sistema di trasporto meccanico su rotaia di concezione e costruzione estremamente semplice, particolarmente indicato per l’uso in terreni montani fortemente acclivi, laddove, per ragioni economiche o di impatto ambientale, non risulti conveniente la realizzazione di strade carrabili.

Le monorotaie, utilizzate per il trasporto di carichi e di persone su breve e lunga distanza, sono finanziabili solamente quando sostituiscono la viabilità tradizionale.

#### **1.3.7. Fili a sbalzo e teleferiche**

Le teleferiche, chiamate anche palorci, sono antichi sistemi di trasporto che utilizzano funi o cavi d’acciaio per lo spostamento di sole merci, piccoli carichi, prodotti agricoli e forestali nell’ambito dell’economia di montagna. È un mezzo utile per superare dislivelli in zone montuose e in presenza di corsi d’acqua e per collegare terreni, boschi e fabbricati non serviti da viabilità. Sono presenti in

zone alpine e boschive destinate al trasporto della legna e del fieno o per il rifornimento continuo di materiali in zone difficilmente raggiungibili quali *mayens* e alpeggi.

#### **1.4. Bonifica dei terreni**

Le bonifiche agrarie sono, in senso lato, il complesso delle opere e dei lavori che si devono eseguire per rendere produttive le terre infruttifere e insalubri o per migliorare i terreni già produttivi e renderne più facile la lavorabilità attraverso l'uso di mezzi agricoli.

Con il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 è stato emanato il testo unico sulla bonifica integrale, attualmente ancora in vigore. L'articolo 1 dispone quanto segue:

*“Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario. Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui cadano laghi, stagni e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente male utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.”*

##### **1.4.1. Sistemazione e miglioramento dei terreni agrari**

Le operazioni ammesse per sistemare e migliorare i terreni agrari, in funzione del comprensorio da considerare, sono: decespugliamento, scotico, scavo di modellamento, spiетramento, livellamento, finitura meccanica di presemina, semina e costruzione/ricostruzione di eventuali murature di terrazzamento per la diminuzione delle pendenze trasversali.

##### **1.4.2. Regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari**

L'insieme delle opere e degli interventi tecnici mirati ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari è definito *“sistemazione idraulico-agraria”*. L'eccesso di acqua che permane troppo a lungo ad occupare la macroporosità del terreno provoca ristagni (in terreni pianeggianti), mentre se ruscella provoca erosioni (in terreni declivi).

Per lo smaltimento delle acque in eccesso si offrono due rimedi: il *“drenaggio”* (vale a dire i dreni, la rete scolante sotterranea) e *“l'affossatura”* (rete scolante superficiale).

L'affossatura si realizza aprendo nel terreno da sistemare delle trincee a cielo aperto chiamate fossi o scoline. Le scoline possono scaricare in fossi oppure direttamente in recipienti di scolo naturale. Il volume d'affossatura è calcolato sulla base di eventi piovosi con un tempo di ritorno di 10-20 anni.

Per drenaggio o fognatura si intende una rete di canali coperti, posti ad opportuna profondità, che raccolgono l'acqua di percolazione o di falda e la convogliano nel recipiente di scolo. I pozzetti di spia sono necessari per verificare il funzionamento della rete di dreni.

Per convenzione, il terreno si considera piano se la sua pendenza non supera il 5%, oltre tale limite il suolo è considerato declive.

La sistemazione idraulico-agraria dei terreni declivi diventa opinabile quando la pendenza media supera il 30% (considerato il limite della normale meccanizzazione). Il pascolo e il bosco diventano quindi i logici rimpiazzi delle colture agrarie. L'agricoltura può essere esercitata con pendenze medie superiori ricorrendo a tecniche di sistemazione estremamente onerose, come il terrazzamento.

Le conseguenze di un eccesso della velocità dell'acqua sono essenzialmente due: l'acqua che ruscella non si infiltra e, quindi, non contribuisce alla ricostruzione delle riserve idriche; il ruscellamento dà luogo al trasporto verso valle di particelle solide di terreno (erosione laminare), con asportazione della parte migliore del suolo, causando, talvolta, la messa a nudo del sottosuolo.

### **1.4.3. Recinzioni fisse**

Per recinzioni fisse si intende la realizzazione di uno spazio chiuso, comprendente uno o più appezzamenti di terreno in forte pendenza (oltre il 30%) e non meccanizzabile, delimitato da una struttura fissa, sia essa in legno, in ferro oppure in materiale plastico, atta a contenere un pascolo destinato all'allevamento estensivo di ovini e caprini. Al suo interno deve essere possibile, mediante la posa di recinti mobili, effettuare uno o più pascoli turnati.

L'allevamento estensivo di bovini ed equini, nonché di altre specie animali domestici, potrà essere effettuato in superfici appositamente attrezzate con recinzioni di tipo mobile.

### **1.5. Interventi di adeguamento della rete irrigua**

Per interventi di adeguamento alla rete irrigua esistente si intende qualsiasi opera di costruzione ex-novo, sistemazione, riattamento e ammodernamento di opere irrigue destinate per la maggior parte a fondi agricoli ed aventi prevalente valenza agricola.

Non sono ammessi al finanziamento ai sensi dell'art. 50, 51 e 66 della l.r. 32/2007 gli interventi di manutenzione ad opere irrigue così come definite dagli articoli 21 e 41 della DGR 2148 in data 16 novembre 2012.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati da consorzi di miglioramento fondiario, da consorterie legalmente riconosciute e da enti gestori di opere irrigue sono, tuttavia, ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 67, secondo le norme contenute nella DGR 707 del 20 marzo 2009.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati da aziende agricole e da proprietari non sono ai sensi di legge ammissibili a contributo.

#### **1.5.1. Canali irrigui**

Il canale irriguo, in Valle d'Aosta meglio conosciuto con il termine "ru", è costituito da un solco creato artificialmente nel terreno che, derivando una parte del flusso di un torrente o, più raramente, di una grossa sorgente, è utilizzato principalmente per il trasporto dell'acqua necessaria all'irrigazione delle colture agricole, sia essa a scorrimento che a servizio di impianti di irrigazione a pioggia. Per estensione, si considera "ru" anche un manufatto che nel tempo ha subito delle modificazioni al suo tracciato originario e al suo alveo, ad es., mediante rinforzi con getti di calcestruzzo e con murature in pietrame e malta, oppure il sedime occupato dalla tubazione con relativa pista di cantiere.

#### **1.5.2. Condotte irrigue**

Le condotte irrigue sono il risultato dell'ammodernamento dell'antica rete di canali irrigui. Sono pertanto da includersi nella categoria di condotte irrigue non solo quelle con funzionamento idraulico a pelo libero, ma anche quelle a pressione.

#### **1.5.3. Impianti di irrigazione a pioggia**

Sono definiti impianti di irrigazione a pioggia, o per aspersione, l'insieme dei manufatti, delle infrastrutture e delle tubazioni opportunamente interrati, che attraverso dei congegni idraulici chiamati irrigatori distribuiscono l'acqua sui terreni coltivati simulando in tal modo la pioggia meteorica.



Gli impianti di irrigazione a pioggia o per aspersione possono essere classificati in due categorie principali:

- a) a caduta naturale, con lo sfruttamento ai fini idraulici del dislivello tra l'opera di presa e il punto di erogazione;
- b) con stazione di sollevamento, con il punto di adduzione posto a quota più bassa del punto di erogazione.

#### **1.5.4. Impianti di irrigazione a goccia**

Gli impianti di irrigazione a goccia (o microirrigazione) sono utilizzati in Valle d'Aosta per l'irrigazione di soccorso di vigneti e frutteti; in tale pratica il quantitativo d'acqua apportato alle colture è molto limitato e viene distribuito in maniera capillare attraverso la posa di ali gocciolanti posizionate lungo i filari oppure con tecniche simili che consentono un risparmio significativo rispetto ad altre tecniche irrigue tradizionali.

#### **1.5.5. Impianti di fertirrigazione**

All'adacquamento normale viene aggiunto liquame proveniente da deiezioni di animali, opportunamente miscelato con l'acqua e distribuito in maniera uniforme sul terreno. Tale pratica irrigua viene utilizzata soprattutto nella gestione razionale degli alpeggi.

#### **1.6. Interventi globali**

Sono classificati "*interventi globali*" quegli interventi fondiari che includono contemporaneamente il miglioramento della coltivabilità dei terreni – ivi compresa la realizzazione di nuove murature a contenimento del terreno, oltre che il rifacimento degli esistenti manufatti in pietrame e malta oppure a secco – la viabilità rurale e l'ammodernamento della rete irrigua o idropotabile.

#### **1.7. Acquedotti rurali**

Il complesso di manufatti, opere di adduzione e di distribuzione di acqua potabile prevalentemente a servizio di aziende agricole di fondovalle, di *mayen* e di alpeggi, delle loro casere e delle loro unità abitative destinate al personale di servizio è definito "*acquedotto rurale*". È, altresì, ammessa la dicitura "*acquedotto rurale non potabile*" anche nel caso di adduzione e distribuzione aziendale di acqua non potabile per la pulizia delle stalle o acqua da potabilizzare, qualora sia accertato che il comprensorio in oggetto sia totalmente sprovvisto di risorse idropotabili alternative.

Sono comunque fatte salve le norme igieniche da osservare nel caso di somministrazione di acqua destinata al consumo umano e la qualità minima richiesta dalle acque destinate al consumo animale.

#### **1.8. Attrezzature e macchinari fissi**

I macchinari fissi necessari al funzionamento di impianti irrigui, monorotaie, fili a sbalzo e teleferiche sono dotati di motore a combustione oppure elettrico. Per attrezzature si intendono tutte quelle infrastrutture non collegate a forza motrice e sono utilizzate dalle aziende agricole per la normale pratica agricola (recinzioni mobili per pascoli turnati, tubazioni mobili per irrigazione, ecc.).

### **1.9. Ripristino danni da eventi calamitosi**

Si tratta di interventi che si rendono necessari per restituire la funzionalità originaria di tutte le opere di miglioramento fondiario a seguito di eventi atmosferici e meteorologici di particolare gravità e intensità (ad es. inondazioni, frane e valanghe)

## **Capitolo II**

### **Disposizioni tecniche inerenti alle opere e condizioni di ammissibilità al contributo**

#### **2.1. Viabilità rurale**

La costruzione di una nuova strada a prevalente uso agricolo, le cui spese sono ammissibili a beneficiare del contributo, deve tener conto dei seguenti parametri:

- le esigenze delle aziende agricole interessate;
- l'asservimento della maggior parte dei terreni agricoli siti nel comprensorio;
- la scelta del tracciato economicamente più vantaggioso;
- la scelta del tracciato che meglio si inserisce nell'ambiente.

Per la scelta del tracciato migliore è consentito, altresì, seguire i preesistenti sentieri vicinali o comunali, in quanto costituiscono servitù già definite e confini tra le proprietà, alle condizioni previste dalle norme urbanistiche e ambientali, nonché da quelle contenute nel seguente paragrafo.

##### **2.1.1. Strade interpoderali**

Nel caso in cui non siano previste le procedure di asservimento coattivo, l'utilizzazione dei terreni per la costruzione di strade e di manufatti in genere è subordinata all'ottenimento da parte dei singoli proprietari della disponibilità all'occupazione definitiva del suolo mediante dichiarazione firmata, da conservare agli atti del consorzio a tutela della regolarità delle procedure adottate e della servitù reale prodottasi. Sono naturalmente fatte salve altre procedure ufficiali (ad es. stipula di contratti per il diritto di superficie o acquisizione delle particelle catastali oggetto di frazionamento) che tutelino maggiormente il consorzio proponente l'opera, con spesa a carico del consorzio stesso.

La costruzione di una strada interpoderale da parte di un consorzio di miglioramento fondiario è subordinata alla dimostrazione della valenza agricola dell'intervento. Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 37 della DGR 2148/2012 relativa ai criteri applicativi della l.r. 32/2007, la costruenda strada deve prevedere il collegamento e il servizio ad un comprensorio avente un minimo di cinque aziende agricole e/o cinque proprietari che affittano i fondi a imprenditori agricoli e coltivatori diretti.

In caso di non raggiungimento del numero minimo di cinque aziende agricole e/o di cinque proprietari di fondi, la richiesta di contributo deve essere inoltrata direttamente dai singoli proprietari oppure, qualora vi siano le condizioni, dall'associazione di detti proprietari.

Qualora, inoltre, l'opera venga realizzata a lotti funzionali a causa dell'applicazione di massimali previsti dalla normativa o per esigenze di bilancio, il lotto finale di completamento, pur servendo talvolta meno di cinque aziende o proprietari di fondi, deve essere considerato nella sua globalità rispetto ai progetti e alle intenzioni che hanno promosso l'iniziativa. In questi casi, non è applicata la norma che prevede il servizio ad almeno cinque aziende agricole e/o proprietari, poiché il numero minimo di utenze era già raggiunto in origine.

La viabilità rurale si differenzia dall'esecuzione di opere stradali propriamente progettate per le Amministrazioni pubbliche, poiché gli obiettivi da perseguire sono essenzialmente di tipo agronomico. La viabilità rurale ammissibile a contributo può, quindi, possedere caratteristiche tecniche specifiche, sia in fase progettuale che esecutiva, differenti da quelle previste dal Codice della strada.

### 2.1.2. Fili a sbalzo e teleferiche

I finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 32/2007 per la costruzione di nuovi fili a sbalzo e teleferiche e per la sistemazione e la messa in sicurezza degli impianti esistenti sono destinati a quegli impianti che hanno una finalità principalmente agricola. Sono, quindi, esclusi dall'ammissibilità al contributo gli impianti che collegano zone esclusivamente boscate.

Il "filo a sbalzo" è un tipo di impianto di trasporto a fune estremamente semplificato, molto simile ad una teleferica, e viene chiamato anche "palorcio". L'impianto non deve possedere alcun tipo di motorizzazione e può trasportare un solo carico per volta. È costituito essenzialmente da una fune distesa tra due punti di attacco, posti a differente altezza, sulla quale viene fatto scendere per gravità, mediante carrucole, il materiale da trasportare.

Per essere definito "filo a sbalzo" oppure "palorcio" è essenziale che l'impianto sia a filo semplice e senza sostegni intermedi. Può essere di qualunque lunghezza e per carichi non superiori a 50 kg o, se la fune è metallica, a 100 kg.

Le "teleferiche" sono impianti a fune che si compongono essenzialmente di una o più vie di corsa costituite da altrettante funi tese fra le due stazioni estreme, eventualmente sostenute lungo il tracciato da uno o più sostegni intermedi, ad assumere la forma di una catenaria.

Solitamente le teleferiche vengono classificate in base al numero di funi: monofune, bifune e trifune.

#### a) Teleferica monofune

In questi casi l'unica fune, chiusa ad anello fra le stazioni estreme, accomuna le funzioni di portante e traente. Il moto dei veicoli può essere a "va e vieni" – come nelle classiche funivie aeree – oppure a moto continuo o semi-continuo, con agganciamento permanente o temporaneo. L'attacco permanente viene chiamato "all'americana" ed è adatto solo alle piccole portate e basse velocità, dell'ordine di 1 m/s, per evitare danneggiamenti alle pulegge e alla fune al passaggio dei veicoli.

#### b) Teleferica bifune

Le teleferiche bifune hanno una fune portante e una fune traente: funzioni di trazione (traente) e sostegno (portante) sono affidate appunto a due funi distinte. Le vie di corsa possono essere una o due e il funzionamento "va e vieni" continuo o semi-continuo.

#### c) Teleferica trifune

Realizzata come le precedenti, si distingue per la presenza di due funi portanti e una traente con anello trattivo.

In base al tipo di trazione, alla dimensione e alla portata, le teleferiche possono avere vari tipi di azionamento: manuale, con argano a manovella oppure motorizzato, a scoppio o elettrico.

Gli impianti motori sono normalmente situati a monte. I veicoli impiegati possono essere costituiti da semplici piattaforme e pianali con sponde, contenitori di varia forma e materiale adatti alla merce da trasportare, appesi mediante appositi telai snodati alla fune tramite morsa, per gli impianti monofuni, o carrelli dotati di ruote (pulegge), per le teleferiche bifune e trifune.

Qualsiasi tipo di impianto deve essere sottoposto al collaudo previsto dalla vigente legislazione e deve essere munito di licenza, da trasmettere all'atto della liquidazione del saldo del contributo accordato.

### 2.1.3. Monorotaie

La monorotaia è un sistema di trasporto ferroviario di persone e merci tramite il quale un veicolo viaggia sopra o sotto un'unica sede stretta (trave) con traiettoria vincolata. La trave può assumere forme diverse ed essere costruita con diversi materiali; nella maggior parte dei casi è sopraelevata, ma può correre anche a livello del terreno.

La locomozione dei mezzi sulle monorotaie avviene generalmente tramite motori a scoppio, anche se sono stati sperimentati elettromotrici.

Le monorotaie utilizzate per scopi agricoli sono costituite da un gruppo motore, operante su una monorotaia a cremagliera, alla quale sono collegati i vagoni di carico per i più svariati impieghi. È un sistema di trasporto che funziona anche senza l'intervento diretto dell'operatore e può essere installato su qualunque tipo di terreno con pendenza massima fino a 45°.

La capacità di traino massima consentita per un convoglio di media portata (gruppo motore-gruppo trainante e due carrelli) varia, per i diversi modelli, da kg. 400 a kg. 3.000.

I convogli sono dotati di dispositivi che permettono l'arresto in punti prestabiliti del percorso. La sicurezza è garantita da vari sistemi frenanti. Ogni convoglio è dotato di un sistema frenante automatico: freno di stazionamento, freno di emergenza, freno di limite di velocità, apparato frenante di rallentamento.

Le monorotaie costituiscono delle soluzioni vantaggiose per i costi di trasporto in agricoltura soprattutto in presenza di comprensori coltivati a terrazzamento (ad es. vigneti) dove non è richiesto il trasporto continuo di materiali voluminosi.

Per quanto riguarda invece la costruzione di monorotaie d'alta quota (ad es. per il collegamento di alpeggi, quando non è possibile la realizzazione di una strada interpodereale per motivi legati all'impatto ambientale) è importante la scelta del tracciato poiché sono da evitare comprensori con problematiche idrogeologiche (terreni soggetti a fenomeni valanghivi e di rotolamento roccioso, nonché altri fenomeni franosi).

## **2.2. Bonifica di terreni agrari**

Le bonifiche agrarie sono, in generale, quell'insieme di operazioni descritte al paragrafo 2.3 che si eseguono su dei terreni, con spiccata attitudine alla produzione agricola, al fine di migliorarne la lavorabilità e la produttività.

## **2.3. Sistemazione e miglioramento di terreni agrari**

Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica. Per essere considerato un intervento di valenza collettiva e interaziendale deve avere le caratteristiche previste dall'art. 37, comma 3, della DGR 2148/2012, con le eccezioni previste dall'art. 40, comma 2.

Le operazioni ammesse a beneficiare del contributo sono di seguito meglio specificate e illustrate:

- a) scotico;
- b) scavo di modellamento, scasso e dissodamento;
- c) livellamento;
- d) finitura meccanica di presemina;
- e) semina;
- f) decespugliamento, taglio di piante e rimozione dei ceppi;
- g) spietramento;
- h) murature e opere di sostegno nelle bonifiche;
- i) regimazioni idriche;
- j) sistemazioni agrarie per frutteti e vigneti.

### **2.3.1. Scotico**

Le operazioni di scotico consistono nel recupero e nell'accantonamento dello strato di terreno agrario, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici idonei, sulle superfici interessate dagli interventi di scavo, di modellamento e di livellamento.

Sono comprese le operazioni di scavo, di accumulo del terreno nell'area di cantiere oppure in apposite zone di stoccaggio previste in progetto o indicate dalla direzione dei lavori, il vaglio per l'eliminazione del materiale lapideo in eccesso e la successiva stesura e compattazione del materiale sulle superfici interessate al miglioramento fondiario. Nel caso di zone dove lo strato di terreno agrario presenti uno spessore inferiore a 30 cm, l'impresa dovrà tempestivamente avvertire il direttore dei lavori, il quale provvederà a ricalcolare le quantità di progetto e trovare la soluzione che compensi il prezzo pattuito in sede di contratto. Il capitolato speciale d'appalto dovrà necessariamente disciplinare tale prescrizione.

Al fine di garantire il ripristino della coltivabilità dei terreni lo scotico dovrà essere eseguito a profondità variabili in funzione dello spessore del suolo vegetale e comunque ad una profondità minima non inferiore a 30 cm, salvo nelle zone in cui lo strato di terreno adatto presenti spessori maggiori.

Sono ammesse compensazioni tra zone dove lo strato di terreno è meno profondo con altre dove lo spessore originario del suolo agrario risulti più consistente; queste dovranno essere indicate in contabilità.

Lo scotico rientra nelle operazioni di messa in coltura di terreni incolti quando si rende necessario il ripristino delle condizioni geomorfologiche ottimali e la rimozione degli ostacoli che impediscono la meccanizzazione agricola. Di norma lo scotico precede altre operazioni di messa in coltura di terreni incolti e dovrà essere valutata assieme al tecnico istruttore della pratica di contributo all'atto del sopralluogo preliminare, esclusivamente su superfici di fondovalle e di *mayen*, con esclusione dei pascoli d'alta quota.

### **2.3.2. Scavo di modellamento, scasso e dissodamento.**

Le operazioni di scavo di modellamento, scasso e dissodamento sono tra loro lavorazioni analoghe, che si eseguono a 80-120 cm di profondità con l'utilizzo di mezzi meccanici idonei, allo scopo di rendere un terreno naturale adatto alla coltivazione (ad es. per facilitare lo sfalcio con l'uso di grandi macchinari dotati di barra falciante). Questa tipologia di opera si inserisce nell'ambito della sistemazione e del miglioramento di terreni agrari, rendendosi necessaria qualora le caratteristiche geomorfologiche non consentano più un'agevole coltivazione dei fondi con i moderni mezzi agricoli.

È, pertanto, necessario che le operazioni di scavo di modellamento, scasso e dissodamento siano valutate di volta in volta, tenendo conto anche delle attrezzature in capo alle singole aziende agricole che operano nel comprensorio interessato.

Lo scavo di modellamento, lo scasso e il dissodamento non sono ammessi a contributo per un cambio colturale che implica un minore numero di giornate lavorative, rispetto alla coltura in atto, calcolate secondo le apposite tabelle agrarie in uso presso il Dipartimento agricoltura.

### **2.3.3. Livellamento**

Il livellamento è un'operazione ammissibile a contributo quando si prevede che la lavorazione principale (lo scotico di cui al paragrafo 2.3.1.) lasci il terreno con una superficie molto irregolare, oppure quando si vuole ottenere dalla bonifica agraria una superficie perfettamente livellata.

È, pertanto, necessario che le operazioni di livellamento siano valutate di volta in volta, tenendo conto anche delle attrezzature in capo alle singole aziende agricole che operano nel comprensorio interessato e del tipo di coltura che si intende praticare dopo la bonifica agraria.

In casi particolari e debitamente motivati, il livellamento può essere ammesso in prossimità di fabbricati d'alpe, su limitate superfici che interessano i pascoli fertili.

#### **2.3.4. Finitura meccanica di presemina**

La finitura meccanica di presemina è una lavorazione complementare classica, in genere eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici idonei dopo le operazioni di scavo di modellamento e/o livellamento, allo scopo di ridurre la zollosità in superficie, di rimuovere il pietrame di piccole dimensioni e di rendere regolare e uniforme la superficie del letto di semina.

In casi particolari e debitamente motivati, la finitura meccanica di presemina può essere ammessa anche in prossimità di fabbricati d'alpe, su limitate superfici che interessano i pascoli fertili.

Solitamente, nel caso di terreni meccanizzabili di fondovalle e di *mayen*, le superfici di scotico, livellamento e finitura meccanica di presemina coincidono.

#### **2.3.5. Semina**

La semina rappresenta l'operazione conclusiva di una bonifica agraria che ha come oggetto il miglioramento o il recupero di superfici coltivate a prato stabile oppure a pascolo (in quest'ultimo caso, solamente dove è stato autorizzato il livellamento, lo spietramento e l'eradicazione di erbe e cespugli infestanti).

Ha lo scopo, attraverso lo spargimento di idonea miscela di seme – la cui qualità tiene conto anche dell'altitudine – di ripristinare la cotica erbosa preesistente e di garantire la produzione di foraggio di qualità. In genere l'operazione viene eseguita con l'ausilio di idoneo mezzo meccanico oppure, nel caso di modeste superfici, la stessa può essere eseguita manualmente.

Inoltre la semina è ammissibile a contributo qualora siano da inerbire superfici interessate da scavi di sbancamento per l'esecuzione di piste oppure per il ripristino della cotica erbosa in seguito alla posa in opera di tubazioni e alla costruzione di altri manufatti.

#### **2.3.6. Decespugliamento, taglio di piante e rimozione dei ceppi**

L'operazione di decespugliamento ha come obiettivo l'eliminazione, manuale o meccanica, dei cespugli (intendendo con essi anche pianticelle del diametro fino a 18 cm) che ricoprono la superficie di un terreno a vocazione agraria. La spesa relativa al decespugliamento è ammissibile anche in alpeggio purché la superficie di intervento riguardi pascoli in parte già utilizzati e invasi da vegetazione infestante.

La voce di elenco prezzi riferita al decespugliamento esclude l'onere del taglio di piante con diametro superiore ai 18 cm, poiché tale onere è compensato dal valore commerciale delle piante stesse. Inoltre, il prezzo a metro quadrato di superficie decespugliata prevede anche l'eradicazione e lo smaltimento a rifiuto dei ceppi del diametro fino a 80 cm.

Nel caso di bonifiche agrarie è ammessa a contributo solamente la voce eliminazione dei ceppi di piante con diametro maggiore di 80 cm, i quali saranno conteggiati a numero, quando smaltiti secondo la normativa vigente.

Per i lavori di infrastrutturazione di un comprensorio di competenza di un consorzio (realizzazione piste o reti idriche) l'onere del taglio piante rimane a carico del proprietario del fondo oppure del consorzio committente dell'opera.

#### **2.3.7. Spietramento**

Lo spietramento è una lavorazione che consiste nell'eliminare, con l'ausilio di mezzi meccanici idonei, il pietrame di varia pezzatura presente nel terreno agrario e i massi erratici presenti sulla sua superficie.

Tale lavorazione è ammissibile a contributo anche quando viene eseguito un intervento di bonifica agraria che non include uno scavo di modellamento né di livellamento, ma semplicemente per

andare a rimuovere le pietre di varie pezzature che compromettono la lavorabilità dei fondi e la produzione agricola.

L'intervento è ammissibile anche per i pascoli fertili d'alta quota, qualora non siano soggetti ad evidenti e frequenti rotolamenti di materiale litico e a fenomeni valanghivi.

### **2.3.8. Muratura e opere di sostegno dei terreni agrari**

Le murature e le opere di sostegno similari, quali terre armate, sono finanziabili nell'ambito di una bonifica dei terreni agrari laddove si abbia la necessità di mantenere la pendenza della superficie interessata ai lavori pari o inferiore al 30% (in presenza di colture foraggere con almeno due tagli di foraggio annui). Tali opere, inoltre, sono finanziabili nel caso di preesistenze, quando l'eliminazione di murature in pietrame a secco dovesse far aumentare la pendenza del terreno in maniera significativa.

Non risulta, altresì, opportuno eliminare, anche se teoricamente le pendenze in gioco lo permetterebbero, tutte le murature esistenti allo scopo di ottenere un'unica livelletta, qualora il paesaggio agrario, in seguito alla bonifica, si presentasse troppo "artificiale".

In genere, le murature per il sostegno dei terreni agrari non sono finanziabili negli alpeggi d'alta quota, se non in presenza di particolari problematiche di tipo idrogeologico evidenziate nella relazione geologica.

Per quanto riguarda il dimensionamento delle murature e la tipologia costruttiva dei manufatti si farà riferimento alle apposite tabelle in uso presso l'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, nonché all'elenco prezzi ufficiale approvato dalla Giunta regionale.

### **2.3.9. Regimazioni idriche**

Le regimazioni idriche possono riguardare le acque superficiali che si prevede vengano raccolte con appositi fossi di guardia, a monte dei comprensori interessati dalle bonifiche agrarie. Possono altresì interessare la viabilità rurale, intendendo con essa anche le piste trattorabili inerbite. In ogni caso i fossi di guardia sono da prevedersi solamente quando è possibile convogliare in sicurezza le acque intercettate in un apposito scarico.

È inoltre ammissibile a finanziamento anche la rete idrica sotterranea per lo smaltimento delle acque in eccesso che comprometterebbero i lavori di bonifica agraria o la lavorabilità e produttività dei terreni agrari.

### **2.3.10 Sistemazioni agrarie per frutteti e vigneti**

In presenza di colture annuali di particolare pregio, possono beneficiare del contributo le seguenti tipologie di sistemazioni agrarie:

#### **a) Sistemazioni a rittochino**

Tipologia di sistemazione agraria del terreno dove l'asse maggiore degli appezzamenti, la direzione dei fossi, dei filari e delle arature corrisponde alle linee di massima pendenza. I capifossi sono collocati di traverso ed hanno pendenza contenuta; tale sistemazione ha il vantaggio di impedire che le acque superficiali si riuniscano in una massa considerevole.

#### **b) Terrazzamento**

Il terrazzamento consiste nel trasformare un pendio in ripiani orizzontali, a dislivelli di regola uniformi, tramite la costruzione di murature in pietrame e malta, oppure altre forme di sostegno del terreno. Questa sistemazione trova applicazione dove la pendenza dei terreni supera il 30% e ostacola l'affossatura orizzontale. Per limitare i movimenti di terra e l'altezza dei muri l'andamento delle terrazze si adegua a quello del terreno.



### c) Ciglionamento

Si tratta di una variante al terrazzamento nella quale il sostegno dei ripiani coltivabili si ottiene mediante ciglioni inerbiti. Si può eseguire solamente quando la natura del suolo permette la stabilità dei ciglioni. Una forma di ciglionamento che consente l'agevole circolazione di macchine è detto "a ripiani raccordati", aventi alternativamente inclinazioni contrarie che ne permettono il raccordo alle estremità, al pari dei tornanti di una strada di montagna.

## 2.4. Recinzioni

Le recinzioni ammesse a beneficiare del contributo sono quelle a struttura fissa, sia essa in legno, in ferro oppure in materiale plastico, atta a contenere un pascolo destinato all'allevamento estensivo di ovini e caprini; al suo interno si potrà prevedere, mediante la posa di recinti mobili (questi non ammissibili a finanziamento) la possibilità di effettuare uno o più pascoli turnati.

La tipologia costruttiva dovrà essere, in linea di principio, non superiore all'altezza di metri 1,20 nel caso di ovini e metri 1,80 nel caso di caprini.

L'ammissibilità a contributo delle recinzioni è estesa anche ai terreni che risultino sfalciabili, a condizione che siano confinanti con appezzamenti non meccanizzabili e che la superficie di questi ultimi sia di gran lunga superiore rispetto ai terreni meccanizzabili.

## 2.5. Canali irrigui

La fitta rete di canali irrigui esistenti in Valle d'Aosta presenta, dal punto di vista costruttivo, svariate tipologie:

- a) canale in alveo naturale;
- b) canale in calcestruzzo;
- c) canale in pietrame e malta;
- d) canale prefabbricato in lamiera metallica;
- e) condotta irrigua;
- f) canale con tipologie miste descritte in precedenza.

Le tipologie di canale finanziabili tengono conto degli aspetti idraulici, agronomici e ambientali, e sono scelte ai fini di ridurre i costi di manutenzione.

### 2.5.1. Manutenzioni dei canali in alveo naturale

Per la corretta gestione e manutenzione di un canale irriguo in alveo naturale occorre curare la pulizia periodica del suo alveo e, in maniera particolare, provvedere al consolidamento delle sponde di monte e di valle con tecnologie derivanti dall'ingegneria naturalistica.

Gli interventi che per loro natura sono assimilabili alle *corvées* non possono essere oggetto di finanziamento, né ai sensi dell'art. 66, né ai sensi dell'art. 67 della legge regionale n. 32/2007.

### 2.5.2. Canali irrigui in calcestruzzo

I canali esistenti da riattivare e da ristrutturare mediante l'impiego di calcestruzzo, armato o debolmente armato, possono essere finanziati qualora non siano presenti particolari vincoli di natura ambientale.

Nel caso sia utilizzata questa tipologia è necessario garantire l'impiego di calcestruzzo di qualità, opportunamente vibrato, possibilmente confezionato sul posto e gettato in opera in periodi brevi dal momento dell'impasto. Il capitolato speciale d'appalto deve contenere tutte le clausole e gli accorgimenti da adottare al fine di ottenere un lavoro di qualità.

### **2.5.3. Canali in pietrame e malta**

Negli interventi, eseguiti in comprensori di particolare pregio ambientale, che prevedono il rifacimento o la costruzione *ex novo* di canali irrigui in pietrame e malta, la realizzazione delle spallette laterali potrà avvenire interamente in pietrame e malta oppure, preferibilmente, con sola la parte esterna contro terra in calcestruzzo, anche debolmente armato, e con rivestimento interno a vista con pietrame di idonee dimensioni.

Quando la pendenza del canale è ritenuta eccessiva, la platea di calcestruzzo armato deve essere rivestita con un selciato di pietrame posizionato di coltello.

### **2.5.4. Canalette prefabbricate in lamiera metallica**

Usate piuttosto raramente, le strutture prefabbricate in lamiera metallica possono essere utilizzate in situazioni disagiate di trasporto oppure quando non sia conveniente l'utilizzo di altre tipologie costruttive.

### **2.5.5. Condotte irrigue**

L'utilizzo di tubazioni in materiali diversi quali il ferro, la ghisa, il cemento, il polietilene e il PVC, comporta, oltre che un risparmio economico, anche la garanzia di tenuta idraulica dei giunti e, dunque, il suo utilizzo in prossimità di infrastrutture.

La soluzione di posare in opera delle condotte per il convogliamento di acqua in pressione ha una serie di vantaggi, tra cui il consentire di ampliare il comprensorio irriguo, consentendo all'acqua di raggiungere zone altimetricamente compatibili, e di soddisfare alcune esigenze di tipo idraulico, anche sotto il profilo della sicurezza dell'impianto.

L'intubamento della rete di distribuzione dell'acqua d'irrigazione, laddove compatibile con esigenze di tipo ambientale, consente la fornitura di acqua sufficientemente pulita e la minimizzazione di rischi connessi alla tracimazione per ostruzione della sede del canale.

### **2.5.6. Tipologie miste**

La soluzione mista – vale a dire canale a cielo aperto e condotta – anche se esistente in molteplici casi, andrebbe evitata, poiché nei punti di cambio di tipologia (soprattutto tra una sezione aperta e una successiva chiusa) esiste il rischio oggettivo di ostruzione del canale e di fuoriuscita dell'acqua, con possibili danni a persone e cose.

Dove non è possibile evitare tale soluzione idraulica, pare opportuno realizzare dei pozzetti di decantazione e di ispezione nei punti vulnerabili al fine di consentire un eventuale e pronto intervento di rimozione del materiale solido e delle ramaglie trasportato dall'acqua.

## **2.6. Impianti di irrigazione a pioggia**

Gli impianti di irrigazione a pioggia del tipo “a caduta naturale” e con “stazione di sollevamento” sono costituiti dai seguenti elementi:

- opere di presa;
- dissabbiatore e manufatti di decantazione;
- condotte di adduzione;
- camere di manovra;
- rete di distribuzione;
- apparecchiature idrauliche varie;
- irrigatori;

- eventuale sistema elettrico o elettronico di automazione;
- eventuali impianti di distribuzione secondaria e impianti di irrigazione a goccia gestiti da aziende agricole;
- attacchi irrigui, attacchi orto e relativi condotti di adduzione.

### **2.6.1. Opere di presa**

A seguito degli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000, le strutture competenti dei vari assessorati regionali hanno concordato una tipologia per il rifacimento e per la nuova costruzione di opere di presa negli alvei dei torrenti (a tale proposito cfr il Capitolo IX). Nello specifico si è stabilito di evitare opere che possano ostacolare il normale deflusso delle acque, soprattutto in caso di portate eccezionali, e salti di quota in prossimità della briglia di presa.

Al contrario, si è data priorità alla costruzione, a monte e valle della briglia, di una platea costituita da massi ciclopici opportunamente intasati con malta cementizia entro una struttura orizzontale in c.a. realizzata seguendo l'andamento plano-altimetrico dell'alveo naturale del torrente.

La briglia di presa è realizzata con opportuna pendenza in maniera da poter agevolare le operazioni di pulizia periodica.

È opportuno, laddove tecnicamente e idraulicamente possibile, accorpate più opere di presa in un unico punto al fine di realizzare delle economie di costruzione e di gestione del manufatto.

### **2.6.2. Dissabbiatore e manufatti di decantazione**

I dissabbiatori e altri manufatti di decantazione hanno la funzione di eliminare il residuo solido trasportato dalle acque di un torrente e che è riuscito ad attraversare la griglia metallica posta all'opera di presa.

La decantazione è utile sia per eliminare le particelle che si depositano sul fondo del manufatto, sia per ridurre quelle in sospensione.

Il dimensionamento di un dissabbiatore tiene conto della portata derivata e della quantità media di particelle solide trasportate dall'acqua. Il deposito di particelle solide deve essere necessariamente favorito in presenza di un impianto di irrigazione a pioggia, rispetto a un impianto per scorrimento.

Possono essere ammesse a finanziamento eventuali dispositivi di messa in sicurezza e paratoie con sistemi a chiusura automatica dei vari meccanismi, nonché la posa di filtri autopulenti, sia automatici che manuali o a caduta naturale. Nel caso di automazione è preferibile, qualora non vi sia disponibilità di energia elettrica in prossimità delle apparecchiature, di utilizzare le nuove tecnologie che prevedono l'approvvigionamento di energia attraverso la posa di pannelli solari che permettono di accumulare, attraverso sistemi di batterie, sufficiente energia per la movimentazione delle apparecchiature idrauliche.

### **2.6.3. Condotte di adduzione**

Le condotte di adduzione hanno lo scopo di convogliare l'acqua dalla vasca di carico o dal dissabbiatore fino alle varie camere di manovra. La scelta del materiale con il quale è costruita la tubazione tiene conto della pressione di esercizio dell'impianto.

Quando occorra ridurre le pressioni di esercizio all'interno delle tubazioni, possono essere installate sulla condotta delle apposite valvole di riduzione pressione oppure possono essere costruite delle vasche di rottura in calcestruzzo. In questo caso è opportuno che sia presente uno scarico delle eventuali eccedenze idriche, dovute, ad es. ad un malfunzionamento di una valvola a galleggiante.

#### **2.6.4. Camere di manovra**

Le camere di manovra sono strutture in calcestruzzo armato seminterrate o totalmente interrate che hanno la funzione di ospitare apparecchiature idrauliche di regolazione del flusso e fungono da punto di partenza per le tubazioni destinate alla rete di distribuzione a servizio del comprensorio irriguo.

Di norma devono essere dimensionate secondo le prescrizioni contenute nel prezziario regionale dei lavori pubblici. Sono tuttavia ammesse altre forme e dimensioni purché debitamente motivate.

Le parti emergenti dal suolo potranno essere rivestite con muratura in pietrame e malta e ricoperte dal terreno proveniente dagli scavi eseguiti per la costruzione delle camere stesse.

#### **2.6.5. Rete di distribuzione**

Dalle camere di manovra dipartono le tubazioni che costituiscono la rete di distribuzione vera e propria.

In genere realizzate in polietilene, le tubazioni hanno diametro nominale variabile da 125-110 mm a 63 mm e possono sopportare pressioni di esercizio fino a 16 atmosfere. Il flusso è regolato da valvole manuali o da idrovalvole, nel caso di impianti automatizzati. Il diametro delle tubazioni deve essere dimensionato secondo la portata richiesta dall'irrigatore scelto.

#### **2.6.6. Apparecchiature idrauliche**

L'insieme delle valvole idrauliche multifunzioni, saracinesche, riduttori di pressione, valvole di sicurezza o di sfioro, filtri, ecc., parte integrante di un impianto di irrigazione, è definito con il nome generico di "apparecchiature idrauliche".

Esse hanno la funzione di regolare, deviare, ridurre o interrompere il flusso idrico all'interno delle tubazioni dell'impianto. Possono essere di varie tipologie, a seconda del loro utilizzo, e vanno dimensionate allo scopo preposto tenendo conto delle relative schede tecniche fornite dal produttore le quali dovranno essere parte integrante del progetto.

#### **2.6.7. Irrigatori**

Gli irrigatori hanno la funzione di distribuire in maniera uniforme il getto idrico sulla porzione di terreno imitando la pioggia meteorica. Possono essere "a settore" o "circolari", a seconda che nel loro movimento possano compiere una porzione di angolo piatto oppure l'intero movimento circolare; funzionano con la pressione dell'acqua e, a seconda della pressione di esercizio dell'impianto, possono essere scelti irrigatori a media oppure a lunga gittata.

Gli irrigatori sono in genere posizionati sul terreno ai vertici di un triangolo equilatero, la cui misura dei lati varia in funzione della portata delle tubazioni, della pressione di esercizio dell'impianto e in uscita dai bocchigli, della situazione morfologica del terreno, dalla valutazione dell'effetto negativo del vento e, infine, dalla qualità delle colture da irrigare.

L'utilizzo di irrigatori a lunga gittata è consentito quando, in presenza di colture foraggere, il terreno non supera il 5% di pendenza.

Le schede tecniche e le specifiche degli irrigatori scelti per l'impianto di irrigazione a pioggia devono essere allegati al progetto.

#### **2.6.8. Automazione**

Gli impianti di irrigazione, oltre al funzionamento manuale, possono essere gestiti e fatti funzionare da un sistema di automazione che, attraverso una stazione computerizzata centrale, invia segnali per

l'apertura o la chiusura del flusso idrico all'interno delle condotte, oppure segnali che comandano le idrovalvole on/off ed altre apparecchiature idrauliche installate.

L'automazione può prevedere due sistemi diversi di comando:

- a) il primo, attraverso segnali inviati via cavo e unità di campo;
- b) il secondo, attraverso ponti radio o via GSM, con l'installazione nelle camere di manovra di microcentraline che, alimentate da pannelli solari, raccolgono le informazioni trasmesse via radio e provvedono alla regolazione delle singole apparecchiature installate.

Poiché il mercato offre differenti metodi per automatizzare un impianto di irrigazione a pioggia, le tavole di progetto, la relazione tecnica e il capitolato speciale d'appalto devono contenere tutte le specifiche tecniche necessarie ad individuare con esattezza i componenti elettronici da installare, le loro caratteristiche e i loro costi.

## **2.7. Impianti di irrigazione a goccia**

Utilizzati in Valle d'Aosta per l'irrigazione di soccorso su colture specializzate (principalmente vigneti e frutteti) gli impianti di irrigazione a goccia consentono, attraverso la posa di ali gocciolanti posizionate lungo i filari, un adacquamento capillare delle piantine e un notevole risparmio di acqua, rispetto ad altri metodi (irrigazione per scorrimento superficiale, a pioggia, a pioggia di tipo semifisso, a spruzzo, ecc.).

Questa tipologia di impianto, salvo casi particolari, vengono finanziati esclusivamente alle aziende agricole, singole od associate, le quali possono addurre l'acqua necessaria da punti di erogazione consortili.

## **2.8. Attacchi irrigui, attacchi orto e relative condotte di adduzione**

Le opere accessorie connesse alla costruzione di impianti di irrigazione a pioggia, o comunque di reti irrigue in pressione, per l'irrigazione di orti, seminativi e giardini in prossimità di nuclei abitati sono, in genere, costituiti da una condotta di adduzione funzionante in maniera autonoma, da punti di erogazione dotati di valvole a sfera on/off installate in sommità ad un'asta fissa o all'interno di pozzetti. Ogni asta o pozzetto deve essere a servizio di più utenze, rimanendo a carico dei singoli privati gli oneri derivanti dall'eventuale costruzione di diramazioni secondarie all'interno del nucleo abitato o delle proprietà.

Gli attacchi irrigui, gli attacchi orto e le relative condotte di adduzione sono ammesse a contributo qualora il loro prevalente utilizzo avvenga in campo agricolo e con le limitazioni previste dalla DGR 2148/2012.

Se il beneficiario del contributo è un consorzio di miglioramento fondiario oppure una consorteria riconosciuta ai sensi di legge, non sono ammesse a contributo nuove opere di distribuzione capillare dell'acqua all'interno e nei pressi di nuclei abitati, ad esclusione della condotta di adduzione, dei relativi manufatti riguardanti tale condotta, e ad esclusione degli attacchi irrigui preesistenti, al fine di garantire all'utenza il mantenimento di un servizio già posto in essere. Ogni pozzetto di erogazione, per essere considerato ad uso collettivo, deve contenere non meno di sei utenze irrigue e può essere collocato ai margini delle zone abitate.

Se il beneficiario del contributo è un'azienda agricola con un indirizzo produttivo compatibile con la necessità di irrigare dei seminativi e altre colture orticole (produzione e vendita al dettaglio di ortaggi, attività di agriturismo, ecc. secondo le risultanze del fascicolo agricolo) l'ammissibilità a contributo è estesa agli attacchi irrigui e agli attacchi orto situati anche in prossimità dei fabbricati rurali. In caso contrario le opere a servizio dei terreni di pertinenza dei fabbricati, intendendo come tali quelli compresi nel perimetro di 25 metri da essi, non sono ammissibili a contributo.

## **2.9. Impianti di fertirrigazione**

La costruzione di impianti di fertirrigazione è ammissibile a finanziamento solamente in caso di gestione razionale di uno o più alpeggi da parte di aziende agricole singole o associate. La fertirrigazione, infatti, viene effettuata dopo aver pascolato la superficie interessata o verso la fine del periodo di monticazione.

Il manufatto aggiuntivo, ammissibile a contributo, necessario al corretto funzionamento di questa tipologia di impianto, è una vasca ausiliaria adiacente alla vasca di raccolta del liquame proveniente dalla stalla che permetta di miscelare l'acqua con il liquame stoccato.

## **2.10. Acquedotti rurali**

Le opere finanziabili sotto il nome di “acquedotto rurale” e “acquedotto rurale non potabile” a servizio di strutture rurali possono essere di due tipi:

- allacciamento a reti pubbliche di acquedotti esistenti, previa autorizzazione da parte dell'ente gestore competente;
- captazione diretta di sorgenti, per la quale occorre essere in possesso dei diritti di derivazione di cui all'art. 34 della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (in alternativa, nel caso di riconoscimento di antico diritto, deve essere presentata domanda al competente ufficio della Struttura gestione demanio e risorse idriche, a dimostrazione che la pratica è in corso di perfezionamento).

Le opere di captazione delle sorgenti dovranno essere opportunamente recintate secondo le prescrizioni della competente struttura dell'ASL o da altro istituto abilitato al rilascio del certificato di potabilità dell'acqua.

Le vasche di decantazione e di carico non dovranno essere accessibili direttamente dall'esterno e devono essere realizzate in materiale atossico, munito di certificazione per il contenimento di liquidi destinati al consumo umano. È altresì ammesso il rivestimento interno delle pareti a contatto con l'acqua mediante film di polietilene o lamiera di acciaio inossidabile.

Le tubazioni per l'adduzione e distribuzione dell'acqua devono essere certificate per un uso potabile, quando questo sia richiesto.

Il complesso di manufatti, opere di adduzione e di distribuzione di acqua potabile deve essere a prevalente servizio di aziende agricole di fondovalle, di *mayen* e di alpeggi, delle loro casere e delle loro unità abitative, ivi compresi i fabbricati rurali dove si svolgono attività agricole e di trasformazione di prodotti dell'agricoltura. Per “prevalente servizio” si intende almeno il 75% delle utenze agricole rispetto a quelle civili e/o artigianali, calcolato sul numero teorico di contatori d'acqua da installare (dal conteggio sono da escludersi i contatori a servizio di ruderi che per le loro condizioni statiche non possono essere utilizzabili, né come civile abitazione, né come fabbricati rurali funzionali ad attività agricole). I fabbricati abitati o abitabili qualora non siano funzionali ad attività agricole, nel conteggio degli ipotetici contatori d'acqua, sono considerati di civile abitazione.

Nel caso di acquedotti rurali consortili, le aziende agricole servite dovranno essere almeno pari a cinque, fatto salvo la percentuale minima richiesta di utenza agricola calcolata. I costi di allacciamento dal punto di erogazione consortile al singolo fabbricato rurale, così come l'eventuale installazione dei contatori d'acqua, sono tuttavia a carico dell'utente.

## **2.11. Attrezzature e macchinari fissi**

Le attrezzature e i macchinari, qualora siano già in origine idonei a un impiego fisso, possono beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 32/2007, a condizione che siano installati in maniera non amovibile e che siano considerati come parte integrante delle opere di miglioramento fondiario ammesse a finanziamento dalla citata legge regionale.

## **2.12. Ripristino dei danni causati da eventi calamitosi**

A seguito di calamità naturali o catastrofi riconosciute ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 *Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*, al fine di ripristinare la coltivabilità dei fondi, la riparazione dei muri di sostegno, delle strade poderali e interpoderali, degli acquedotti e degli impianti di irrigazione aziendali e consortili, la Regione interviene con aiuti di carattere finanziario ai sensi dell'art. 21 della citata legge regionale.

Quando l'evento calamitoso, in relazione alla gravità della situazione determinatasi, non sia tale da indurre le competenti autorità ad emanare un decreto di esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, delimitando la zona del territorio regionale interessata, le opere di miglioramento fondiario danneggiate possono essere oggetto di contributo ai sensi della legge regionale 32/2007, con le norme indicate dalla DGR 2148/2012.

Possono beneficiare del contributo i proprietari dei terreni, i titolari di aziende agricole, nonché i consorzi di miglioramento fondiario e le consorzierie riconosciute, che abbiano la titolarità dell'infrastruttura agricola danneggiata subordinatamente al suo completo ripristino, secondo i prezzi unitari stabiliti dal prezzario regionale o dal presente compendio.

L'ammissibilità a contributo delle opere danneggiate tiene conto anche della frequenza degli eventi calamitosi, limitando l'erogazione del contributo, per il medesimo motivo e nella medesima località, ad uno per ogni cinque anni.

## **2.13. Funzionalità e razionalità degli interventi**

La funzionalità e la razionalità agricola degli interventi, menzionata all'art. 9, comma 2, della DGR 2148/2012 sono i principali parametri che devono essere presi in considerazione per la determinazione delle priorità e per la valutazione dei criteri di selezione delle domande presentate.

La funzionalità del progetto proposto dal beneficiario del contributo rappresenta la condizione essenziale per essere preso in considerazione e tale progetto deve dimostrare di raggiungere gli obiettivi che si erano posti con la realizzazione dell'opera. Anche se trattasi, per motivi di bilancio o per l'applicazione di massimali imposti dalla norma, di un semplice lotto di lavori, tale lotto deve essere necessariamente funzionale a sé stesso, vale a dire che le opere finanziate, seppure parzialmente, devono poter consentire, una volta terminati i lavori, un utilizzo tecnico ed agricolo del bene oggetto di contributo.

Per questo motivo i punteggi di cui alle tabelle del capitolo VIII sono applicabili solamente ad opere funzionali.

Inoltre, i progetti devono essere razionali e soddisfare le necessità agricole aziendali. In questo senso, le necessità aziendali sono rapportate ai costi unitari dell'intervento, così come meglio definiti dai relativi punteggi che le tabelle del citato capitolo VIII prevedono.

## **Capitolo III**

### **Prescrizioni riguardanti opere di miglioramento fondiario**

#### **3.1. Prescrizioni di carattere generale**

- a) In linea generale, le prescrizioni tecniche previste dal seguente capitolo rappresentano le condizioni minime per l'ammissibilità a contributo delle opere proposte. Qualora si rendesse necessario introdurre ulteriori prescrizioni di dettaglio, da valutarsi caso per caso, queste saranno comunicate direttamente ai beneficiari del finanziamento.
- b) Lo sgombero neve sulle strade poderali, interpoderali e sulle piste trattorabili è da considerarsi un'attività necessaria per la corretta gestione di infrastrutture rurali ed è assimilabile ad un intervento di manutenzione annuale. Per tale motivo i costi sostenuti per lo sgombero della neve residua invernale nel periodo che precede la monticazione non possono beneficiare dei contributi previsti dagli artt. 50, 51 e 66 della legge regionale 32/2007.
- c) Per contro, come norma generale, i consorzi di miglioramento fondiario possono accedere al contributo per operazioni di sgombero neve e di frane primaverili, nell'ambito della manutenzione delle strade interpoderali di loro competenza, alle condizioni fissate dall'art. 67 della legge regionale 32/2007 e relativi criteri applicativi, nonché da quanto stabilito al paragrafo 3.2. lett. a).
- d) Non sono finanziabili ai consorzi di miglioramento fondiario e alle consorterie gli impianti di fertirrigazione, né gli impianti di irrigazione a goccia e, più in generale, di microirrigazione, poiché le citate tipologie di impianto hanno spiccata vocazione aziendale.
- e) Le spese per le opere riconducibili alla "sicurezza in cantiere" previste dal d.lgs. 81/2008 sono ammesse a beneficiare del contributo a condizione che siano individuate da un computo metrico analitico, redatto per singole voci previste dall'elenco prezzi regionale oppure sulla base di apposite analisi costi.
- f) Per la liquidazione del contributo riguardante gli oneri della sicurezza in cantiere previsti dal piano della sicurezza e quantificate dal computo metrico analitico dei costi della sicurezza, occorre presentare una contabilità separata delle opere effettivamente eseguite a firma del responsabile e coordinatore in materia di sicurezza in fase esecutiva. Le relative spese dovranno essere rendicontate al pari delle altre voci di spesa ammesse a beneficiare del contributo.
- g) In linea generale è stabilito che tutte le varianti, da introdurre in corso d'opera al progetto finanziato, devono essere preventivamente autorizzate dalla competente direzione che eroga i contributi alle condizioni stabilite dalla direzione stessa.
- h) Le varianti ricomprese nel potere discrezionale della direzione dei lavori o del committente possono essere introdotte alle seguenti condizioni:
  - 1. che interessino lavori la cui finalità tecnica ed agricola sia comunque ammissibile a contributo;
  - 2. che rimangano invariate le superfici agrarie interessate al miglioramento fondiario rispetto al progetto approvato e finanziato;
  - 3. che le varianti proposte siano migliorative per il committente e per la pubblica amministrazione che eroga i contributi;
  - 4. che non necessitino di autorizzazione urbanistica o ambientale;
  - 5. infine, che trovino copertura finanziaria nell'importo contrattuale.Per potere discrezionale della direzione lavori si intende l'esecuzione di opere il cui ammontare rientra nel 5% di ogni singola categoria prevista dal prezzario regionale.



- i) Le varianti che non rientrano nel 5% di ogni categoria d'opera prevista dall'elenco prezzi regionale e le varianti contemplate dalla normativa in materia di lavori pubblici possono essere approvate e finanziate se adeguatamente motivate. Nel caso di non approvazione dei lavori richiesti in variante, il relativo onorario per attività di progettazione sarà a carico del beneficiario del contributo o di colui che ha introdotto di sua iniziativa la variante.
- j) Alla richiesta di liquidazione di ogni acconto sui lavori eseguiti – secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 50 della DGR 2148/2012, – occorre presentare una dichiarazione del direttore dei lavori (o, quando nominato dal consorzio di miglioramento fondiario, del *Coordinatore del ciclo dei lavori ammissibili a contributo* con funzioni assimilabili al *Responsabile del procedimento*) inerente alla qualità dei lavori contabilizzati, la loro rispondenza alle norme contrattuali e l'assenza di varianti in corso d'opera non autorizzate, come da fac-simile predisposto dalla struttura competente.
- k) La documentazione contabile e fiscale trasmessa alla competente direzione per l'ottenimento degli acconti o del saldo del contributo concesso deve contenere il codice CUP (Codice unico di progetto) assegnato alla pratica, secondo le disposizioni vigenti.
- l) I capitoli speciali d'appalto devono essere uniformati alle prescrizioni tecniche del presente Capo III, al fine di tutelare i beneficiari del contributo. Qualora poi la stazione appaltante lo ritenesse opportuno, le clausole contrattuali possono essere esplicitate nei bandi di gara oppure nei contratti d'appalto.

### **3.1.1. Prescrizioni di carattere generale relative ai consorzi di miglioramento fondiario**

- a) Il servizio di sgombero neve nel periodo non antecedente al mese di maggio che precede la monticazione annuale è ammissibile a contributo, ai sensi dell'art. 67 della legge regionale 32/2007, alle condizioni stabilite dai relativi criteri applicativi.  
Qualora la strada interpodereale possieda anche altre funzioni oltre a quella prettamente agricola, l'erogazione del contributo, sempre nel periodo considerato che precede la monticazione, è calcolato in quota parte, sulla base delle convenzioni stipulate dal soggetto cointeressato con il consorzio di miglioramento fondiario.  
Viceversa, non è ammesso a contributo, nemmeno in quota parte, il servizio di sgombero neve eseguito per motivi diversi dalle finalità prettamente agricole, su strade e piste di accesso nel periodo che precede il mese di maggio (ad es. nel caso di apertura della viabilità che collega rifugi alpini oppure altre attività ricettive e di ristorazione d'alta quota).
- b) Per la determinazione delle spese ammesse inerenti alle spese tecniche e accessorie dei progetti contenuti nel piano lavori di cui alla DGR 1920/2012, occorre produrre la bozza delle parcelle, la cui congruità è preliminarmente valutata d'ufficio, compilata secondo le norme stabilite dalla DGR 2148/2012 e dal Capitolo VI del presente documento.
- c) Per quanto riguarda le offerte tecniche proposte dall'impresa aggiudicatrice dei lavori in sede di gara d'appalto espletata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è da rilevare che, sebbene la normativa sui lavori pubblici in vigore non preveda in merito quali siano i documenti da presentare a dimostrazione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni fatte, per la liquidazione del saldo finale è richiesta la dichiarazione che le migliorie offerte in sede di gara sono state regolarmente eseguite.  
Quindi, nelle more di adozione di una specifica norma in materia, agli effetti del contributo, le migliorie proposte dall'impresa aggiudicatrice dei lavori in sede di gara d'appalto devono essere certificate dal direttore dei lavori nei documenti contabili (certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori), nonché dal collaudatore o dal responsabile del procedimento (certificato di collaudo), quando nominati, secondo le rispettive competenze.

Inoltre, il verbale della stazione appaltante che approva i lavori eseguiti dovrà necessariamente contenere anche l'approvazione esplicita dei lavori eseguiti come miglioria.

Vi è, infatti, da rimarcare che tali migliorie possono aver influenzato la percentuale del ribasso d'asta offerto e l'aggiudicazione stessa dei lavori, pertanto, devono necessariamente essere eseguite dalle imprese appaltatrici che ne hanno proposto l'esecuzione, anche se tali lavori aggiuntivi non sono stati dichiarati o esplicitati nel contratto d'appalto.

- d) In sede di finanziamento di un progetto inerente ad opere di miglioramento fondiario, è ammessa la voce "opere in economia" per quelle categorie d'opera e lavorazioni (da esplicitare nel computo metrico estimativo) che non è possibile valutare "a misura".
- e) I lavori eseguiti in economia dalla ditta appaltatrice sono ammessi a contributo solamente se giustificati dalla direzione dei lavori e qualora non siano riconducibili a parti di lavorazioni previste nelle singole voci di elenco. Le prestazioni in economia devono essere contabilizzate contestualmente ad ogni stato d'avanzamento dei lavori presentato per l'ottenimento degli acconti.
- f) In sede di finanziamento di un progetto, le somme a disposizione della stazione appaltante (i cosiddetti imprevisti) ammessi a beneficiare del contributo non possono eccedere il 5% dell'importo a base d'asta, IVA e spese tecniche accessorie incluse.  
Per l'autorizzazione all'utilizzo delle somme a disposizione e per la loro liquidazione si farà riferimento alle norme contenute nel Capo III della DGR 2148/2012.

### **3.1.2. Prescrizioni di carattere generale riguardanti le aziende agricole**

- a) Le richieste presentate da titolari di aziende agricole e da proprietari di terreni non conduttori aventi come oggetto il ripristino dei terreni danneggiati da valanga, possono beneficiare del finanziamento secondo i parametri riportati nel capitolo V del presente compendio.
- b) La redditività, calcolata in riferimento al fascicolo aziendale dell'anno precedente oppure a quello dell'anno di presentazione della richiesta, dovrà essere dimostrata sia al momento della determinazione della spesa ammessa, sia al momento del relativo impegno di spesa.
- c) Su richiesta del beneficiario del contributo, il prezziario regionale, aggiornato annualmente, può essere applicato ai progetti per i quali non si è ancora proceduto all'approvazione e all'impegno ufficiale della spesa ammessa. È fatto salvo il calcolo e l'applicazione dei massimali di spesa previsti dalla DGR 2148/2012 e dal Capitolo V del presente documento.
- d) Le fatture da presentare al fine di documentare la spesa sostenuta per la quale si richiede il contributo devono essere esibite in originale e devono essere complete di codice fiscale, nel caso in cui il beneficiario del contributo titolare della domanda sia una persona fisica, e di partita IVA, qualora il titolare della domanda sia un'azienda agricola. È necessario, nella fase di controllo, apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente regime di aiuto. L'ufficio competente conserverà agli atti una fotocopia della fattura originale timbrata. L'originale deve essere custodito dal beneficiario del contributo e sarà a disposizione per ulteriori e superiori controlli durante il periodo di vigenza dei vincoli.
- e) Le relative quietanze (bonifici e ricevute bancarie in originale, secondo quanto previsto dai criteri applicativi della legge regionale n. 32/2007) devono essere intestate esclusivamente al beneficiario del contributo (persona fisica in possesso di codice fiscale oppure azienda agricola avente partita IVA), titolare della domanda di determinazione della spesa ammissibile a suo tempo presentata.
- f) A parziale deroga di quanto previsto nel punto precedente, il pagamento in contanti è ammesso nei limiti fissati dalle leggi fiscali e dalle norme di tracciabilità dei flussi finanziari in vigore al

momento del pagamento della fattura e, comunque, per somme non eccedenti i mille euro, tasse incluse, per ogni fattura, ricevuta o scontrino parlante, ai sensi delle norme in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari. In tal caso, la “*dichiarazione liberatoria per fatture*” redatta su carta intestata e rilasciata dal creditore, oppure l’autocertificazione del beneficiario del contributo, possono sostituire la quietanza rilasciata dagli istituti bancari.

- g) È consentito prevedere ed impegnare un importo forfettario per gli imprevisti di ogni tipologia (maggiori lavori autorizzati, sorprese geologiche, oneri per adeguamento alla nuova normativa, oneri di discarica, lavori in economia inizialmente non previsti, ecc.) fino al 5% dell’importo previsto dei lavori, inclusa IVA, se ammissibile a contributo, e le relative spese tecniche, a condizione che la spesa globale rientri nei massimali stabiliti.
- h) La percentuale fissata in sede di spesa ammessa per le spese tecniche da riconoscere forfettariamente a stato finale è calcolata sulla contabilità dei lavori ammessi e collaudati.

### **3.2.1. Prescrizioni particolari per gli acquedotti rurali**

- a) Per la realizzazione di acquedotti rurali a servizio di singole aziende agricole si fa riferimento alle prescrizioni tecniche impartite per i consorzi di miglioramento fondiario. Sono quindi ammesse a beneficiare del contributo anche le spese necessarie per la posa di idranti antincendio e di fontanili di lamiera zincata o in calcestruzzo prefabbricato per l’abbeveraggio del bestiame. Qualora i fontanili siano installati in zone di particolare interesse storico, paesaggistico e ambientale è consentito finanziare anche la fornitura e posa di fontanili in pietra o in legno.
- b) I progetti degli acquedotti consortili possono prevedere anche la collocazione di fontanili purché il loro utilizzo sia di carattere collettivo (ad es. a servizio di nuclei abitati rurali). In caso contrario la fornitura e posa in opera del fontanile è a carico dell’azienda agricola o del privato.
- c) La realizzazione di coperture con tetti in lose a servizio dei fontanili saranno ammesse a contributo solo nel caso di rifacimento di strutture preesistenti.
- d) Qualora l’acquedotto rurale debba garantire l’erogazione di acqua potabile per la presenza ad es. di casere, di locali per la trasformazione di prodotti agricoli e di abitazioni dei conduttori d’azienda, sono ammesse a beneficiare del contributo anche potabilizzatori ed altri componenti idraulici e manufatti atti a garantire o mantenere la potabilità dell’acqua convogliata.
- e) Non sono tuttavia ammessi al contributo i sistemi di monitoraggio e di gestione automatizzata dell’intero sistema acquedottistico, poiché nel caso di acquedotti rurali è richiesto un livello minimo di funzionalità dell’opera.
- f) Nel caso di punti di erogazione consortili a servizio di più utenze sono ammessi a contributo anche i “barilotti” di distribuzione all’interno del pozzetto di derivazione, mentre le altre opere necessarie per l’allacciamento capillare a valle delle derivazioni saranno a carico degli utenti.

### **3.2.2. Prescrizioni particolari per le opere irrigue**

- a) Gli impianti di irrigazione a pioggia e di fertirrigazione negli alpeggi vengono ammessi a contributo solamente se del tipo semifisso con la rete di distribuzione in pressione e valvole di comando su ogni pozzetto. I pozzetti dovranno essere posizionati ad una distanza di circa 60-100 metri l’uno dall’altro (60 metri nel caso di basse pressioni, 3-4 atmosfere, e fino a 100 metri nel caso di pressioni superiori).

La realizzazione di impianti aventi caratteristiche diverse può essere consentita, ma i maggiori costi di costruzione sono a carico dei richiedenti.

La realizzazione di impianti di irrigazione a pioggia di tipo semifisso in alpeggio è ammessa alle seguenti condizioni:

- 1) che la superficie coltivata a pascolo fertile o non ancora fertilizzato, sia potenzialmente in grado di sostenere almeno due utilizzazioni durante la stagione estiva;
  - 2) che l'alpeggio interessato dal miglioramento dei pascoli sia ubicato in zone caratterizzate da basso indice di piovosità.
- b) Negli impianti di irrigazione a pioggia di tipo semifisso è ammesso a contributo anche l'eventuale acquisto di una pompa miscelatrice-trituratrice allo scopo di immettere nelle tubazioni liquame di stalla per la fertirrigazione. Ai fini contributivi tale pompa è finanziabile qualora sia installata in maniera fissa all'interno o nei pressi della vasca di stoccaggio.
- c) Nell'ambito della costruzione di un impianto di irrigazione a pioggia di tipo semifisso le eventuali pompe idrauliche fissate su apposito basamento e qualsiasi altra attrezzatura mobile per l'irrigazione, qualora utilizzata per l'intera stagione, sono ammissibili a contributo.
- d) La realizzazione di canali irrigui con semicoppi opportunamente annegati nel cemento è ammessa quando la tradizionale manutenzione delle canalette in terra risulta particolarmente onerosa e difficile. Tali opere saranno comunque ammesse a contributo solo se il comprensorio interessato non ha prospettive di rientrare in un comprensorio servito da impianto di irrigazione a pioggia. In ogni caso dovrà essere dimostrato il risparmio idrico di cui al seguente paragrafo se il contributo è erogato ai sensi dell'art. 50 della l.r. 32/2007.
- e) Per quanto concerne l'irrigazione dei nuovi castagneti sono ammissibili a finanziamento i sistemi di irrigazione a pioggia sottochioma con esclusione del sistema a goccia; infatti, l'apparato radicale del castagno adulto occupa una superficie estesa (dagli 80 ai 100 mq), rendendo anti-economico la costruzione di un impianto di irrigazione localizzata.
- f) Sono ammessi a contributo i sistemi di irrigazione consortili a servizio di orti, giardini, vigneti e frutteti consistenti nella costruzione di un pozzetto ad uso collettivo contenente un "barilotto" atto ad allacciare almeno sei utenze. Gli oneri relativi alla rete secondaria di distribuzione dal pozzetto centrale ai singoli appezzamenti sono a carico dei proprietari.
- g) Gli impianti fissi di irrigazione a pioggia devono essere costruiti esclusivamente nelle zone di tipo E (agricole) dei Piani regolatori generali in vigore.
- h) Fatto salvo il vincolo di utilizzazione dell'infrastruttura finanziata ai sensi della legge regionale n. 32/2007, sono finanziabili anche gli attacchi irrigui su superfici non rientranti nelle zone di tipo E, a condizione che i terreni interessati siano coltivati e iscritti nel fascicolo aziendale di un'impresa agricola.
- i) I piccoli proprietari coltivatori, iscritti, ai fini esclusivamente anagrafici, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla l.r. 17/2003, possono beneficiare di aiuti relativi ad opere di miglioramento fondiario eseguite anche su superfici non rientranti nelle zone di tipo E, a condizione che questi appezzamenti siano coltivati per autoconsumo e durante tutta la durata del vincolo.

### **3.2.3. Risparmio idrico**

La costruzione di impianti di irrigazione a pioggia e a goccia da parte di soggetti privati prevede la presentazione di una dichiarazione dalla quale risulti un risparmio idrico pari almeno al 25% rispetto alla dotazione idrica preesistente all'intervento di miglioramento fondiario richiesto.

In sede di ammissibilità di spesa per questi tipi di impianti si dovrà:

- a) prendere atto che l'Ufficio acque del competente Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche, in ottemperanza al Piano idrico regionale approvato, dovrà, entro il 2016, riesaminare tutte le

concessioni rilasciate ai proprietari di fondi agricoli sulla base della superficie effettivamente coltivata;

- b) prendere atto che, al momento attuale, su semplice comunicazione scritta al competente Ufficio acque, è di fatto possibile ridistribuire sul comprensorio consorziale eventuali eccedenze idriche dovute ad ottimizzazioni del consumo, con la sola clausola di non effettuare un maggior prelievo alla fonte rispetto alle concessioni in essere;
- c) prendere atto che tutte queste piccole variazioni di perimetrazione dei comprensori irrigui all'interno dei consorzi sono in via di definizione e che, comunque, nel 2016 saranno avviate a conclusione;
- d) considerare, pertanto, i comprensori nei quali – per il tecnico istruttore della pratica risulti difficile stabilire una più o meno assidua pratica dell'irrigazione nel periodo antecedente alla presentazione della richiesta di sopralluogo preliminare – siano già esistenti degli attacchi irrigui o bocchette di erogazione realizzate dai consorzi di miglioramento fondiario competenti per territorio, come terreni aventi un reale diritto al prelievo dell'acqua;
- e) laddove, inoltre, la competente struttura del Dipartimento agricoltura sia a conoscenza di fasi avanzate di progettazione relative a impianti irrigui consorziali o di realizzazione di condotte atte a fornire il necessario apporto idrico, stabilisce che i terreni interessati abbiano un effettivo diritto irriguo, benché ancora da formalizzare;
- f) considerare il precedente consumo di acqua “non ottimizzato” anche quando l'erogazione avviene per mezzo di bocchette di diametro contenuto e, di conseguenza, la costruzione di un razionale impianto irriguo a goccia o simile ne determinano un risparmio;
- g) considerare l'irrigazione a goccia, la microirrigazione e l'irrigazione per microaspersione su vigneti, frutteti ed altre colture specializzate, interventi di miglioramento fondiario che consentono per definizione di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua, anche in assenza di una precisa e puntuale misurazione delle portate;
- h) il tecnico istruttore della pratica, in caso di dubbio, potrà tuttavia richiedere il calcolo delle portate e la dimostrazione del risparmio idrico, ai sensi della normativa vigente, al progettista incaricato.

### **3.3. Prescrizioni particolari per la viabilità rurale**

- a) Nella progettazione di nuove strade interpoderali e nella sistemazione di quelle esistenti, dovranno essere previste tutte le opere necessarie a garantire una corretta regimazione delle acque superficiali che possono interessare la sede stradale o i versanti laterali, predisponendo appositi attraversamenti, cunettoni, pozzetti di raccolta e altri manufatti atti a prevenire i ruscellamenti superficiali, il deterioramento della massicciata stradale e smottamenti in genere.
- b) Le pavimentazioni mediante bitumatura sono ammesse nei casi di pendenze elevate (maggiori del 12%) e nel caso di strade la cui manutenzione si renda difficoltosa a causa delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi attraversati, a prescindere dalla loro pendenza. La tipologia di asfalto e delle relative lavorazioni accessorie devono essere preventivamente concordate con gli uffici competenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta afferenti ad eventuali vincoli paesaggistici.
- c) In casi da concordare con il tecnico istruttore della pratica è consentito, su strade esistenti di limitate dimensioni e per importi di spesa inferiori a 20 mila euro, prevedere la contabilizzazione “a peso” della stesura del conglomerato bituminoso. In questo caso sarà presentata la distinta della fornitura in cantiere del materiale, separatamente dal trasporto e del noleggio della finitrice, del rullo e di tutti gli altri mezzi necessari alla corretta esecuzione della pavimentazione, alle tariffe previste dal prezzario ufficiale di riferimento.

- d) In sede di collaudo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso potranno essere eseguiti dei carotaggi per la verifica degli spessori, con onere a cura dell'impresa e in presenza del direttore dei lavori o del collaudatore.
- e) Le canalette da costruire sulla sede stradale per lo smaltimento delle acque di ruscellamento sulla sede stradale saranno preferibilmente in calcestruzzo gettato in opera delle dimensioni interne di cm 15x15 o 20x20, con o senza profilato interno in lamiera. Dove, invece, la pendenza lo consente, si devono usare principalmente i cunettoni in cls liscio a vista con una lunghezza proporzionata alla larghezza della strada, una larghezza variabile da 2 a 5 metri e una freccia centrale che permetta sia lo scolo delle acque, sia un transito agevole ai mezzi agricoli. Gli attraversamenti dovranno, inoltre, essere posizionati con un angolo di circa 30° rispetto all'asse stradale.
- f) Le piste inerbite all'interno di comprensori agricoli coltivati, utilizzate ad es. per l'accesso di un trattore con imballatrice oppure di mezzo spandiletame, sono preferibilmente composte da una massicciata di almeno 15 cm costituita da materiale arido e da uno strato superficiale di terreno agrario che consenta l'inerbimento.
- g) La muratura in pietrame e malta deve essere eseguita in modo tradizionale con pezzature di medie dimensioni e giunti arretrati, scagliati o rasati, secondo le tipologie previste nel prezzario regionale. Le tipologie di murature più onerose saranno ammissibili a contributo solamente nel caso in cui siano richieste da specifiche prescrizioni. Le murature in calcestruzzo armato con rivestimento in pietrame saranno ammesse solo per situazioni da valutarsi singolarmente e se prescritte in seguito a perizia geotecnica.
- h) Le copertine in calcestruzzo sulle murature in pietrame e malta potranno beneficiare del contributo ai prezzi indicati dal prezzario regionale.
- i) Tenuto conto della natura giuridica della viabilità rurale e delle caratteristiche tecniche descritte al paragrafo 1.3. le ringhiere in legno, costruite con la tipologia prevista dal prezzario regionale, possono essere previste e ammesse a contributo quando sia opportuno segnalare, dopo un tratto di strada interpodereale o di pista rurale in rettilineo, un pericolo di caduta dall'alto, ad esempio, in corrispondenza di un tornante, sulla testa di una muratura di valle e nei tratti aventi scarpate di elevata acclività, con esclusione delle protezioni sistemate sui muri di controripa.
- j) La sistemazione delle scarpate sulla viabilità esistente può essere ammessa a beneficiare del contributo ai prezzi stabiliti nel successivo capitolo V.
- k) Le richieste di sola sistemazione del fondo stradale danneggiato in seguito ad eventi temporaleschi eccezionali sono ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 67 della l.r. 32/2007 e relativi criteri applicativi. I casi eccezionali in seguito alla dichiarazione di "*stato di calamità naturale*" ai sensi della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5, *Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*, saranno valutati di volta in volta.
- l) Lungo le strade interpoderali, tra la sede stradale e la scarpata di monte, qualora siano prevedibili casi di abbondanti dilavamenti laterali, tenuto conto della conformazione geologica dei versanti attraversati, è possibile prevedere la realizzazione di canalette in terra o di fossi di guardia aventi lo scopo di convogliare le acque verso uno scarico naturale.
- m) Non sono ammesse a contributo le cunette stradali in calcestruzzo, con o senza cordolo, poiché la sede stradale non asfaltata non è in grado di convogliare l'acqua verso dette cunette.
- n) La massicciata stradale eseguita in accoltellato può essere ammessa a contributo solamente nei casi di realizzazione di una viabilità in luoghi di particolare pregio ambientale. Si deve, infatti, considerare che tale soluzione, oltre ad essere particolarmente onerosa, può causare delle problematiche in presenza di pendenze eccessive e in caso di pioggia o di leggere gelate.

- o) Salvo diversa disposizione di norme urbanistiche ed ambientali, la larghezza delle strade interpoderali è pari a metri 3,00 di carreggiata, oltre all'eventuale fosso di guardia di monte e banchina verso valle.  
Per motivi di sicurezza è opportuno che la larghezza della carreggiata non sia mai inferiore a metri 2,50, oltre al fosso di guardia e la banchina, e che siano previsti degli slarghi che consentano il transito dei mezzi agricoli e fuoristrada provenienti in senso contrario.
- p) La pendenza di una strada interpoderale o di una pista rurale deve tenere conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio da attraversare e del tipo di flusso di transito stradale (se in prevalenza composto da mezzi agricoli oppure da veicoli stradali oppure ancora da fuoristrada). Per questo motivo non è conveniente fissare a priori una pendenza minima e massima.
- q) La realizzazione di monorotaie deve seguire un'attenta fase di progettazione riguardo alla scelta del tracciato al fine di evitare futuri danni ai manufatti dovuti al manto nevoso, allo scarico di materiale litico proveniente dai versanti di monte e fenomeni valanghivi.

#### **3.4. Prescrizioni particolari per il miglioramento dei terreni agrari**

- a) Le linee guida da applicare in tutti i casi di bonifica e di miglioramento dei terreni agrari sono raccolti negli studi condotti da NAPEA – Progetto di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia, nell'ambito del programma Interreg III, Alcotra 2007-2013. In particolare si dovrà fare riferimento al “Manuale tecnico dei miglioramenti fondiari in zona montana”, alla “Guida pratica di pedologia” e alla ricerca dal titolo “Diversité des prairies permanentes en zone de montagne alpine”.
- b) Le bonifiche agrarie integrali (i cosiddetti interventi globali) vengono, di norma, prese in considerazione su terreni con pendenze fino al 30%. In casi particolari, debitamente motivati, è possibile derogare a tale disposizione (ad esempio, nel caso documentato di aziende dotate di attrezzi agricoli appositamente progettati e costruiti per terreni in forte pendenza).
- c) La realizzazione di nuove opere murarie nelle bonifiche agrarie deve essere limitata, poiché di intralcio alle lavorazioni. Si ritiene, in linea di massima, che le murature possano essere ammesse a beneficiare del contributo qualora consentano di limitare la pendenza del terreno intorno al 30%, con terrazzamenti di larghezza non inferiore a 18-20 metri.
- d) Nelle fasi delle lavorazioni inerenti al miglioramento dei terreni agrari non sono ammessi a contributo né il riporto di terra vegetale, né il materiale proveniente da scavi, sfangamenti ed altre attività edilizie.
- e) Qualora venga richiesto il finanziamento di un'opera di miglioramento fondiario che includa anche il riporto di terra vegetale oppure altro idoneo materiale che, ai sensi del precedente punto non è ammesso a beneficiare del contributo, viene finanziata solo la rifinitura meccanica di presemina e la risemina (nel caso di colture foraggere). Le altre operazioni agrarie da effettuare prima e in concomitanza dei riporti, quali il taglio piante, il decespugliamento, lo scotico superficiale, il livellamento e lo spietramento, si considerano compensati dal corrispettivo che riceve il proprietario del fondo o il consorzio competente per territorio, per il rilascio dell'autorizzazione a stoccare detto materiale. Il beneficiario del contributo dovrà dichiarare di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
- f) Il riporto di terra vegetale, di materiale proveniente da scavi, sfangamenti ed altre attività edilizie, in presenza di colture agrarie diverse dalle foraggere, preclude ogni possibilità di accesso al contributo relativo al miglioramento dei terreni (cosiddette bonifiche agrarie). È fatta

salva l'ammissibilità a contributo per la realizzazione di opere irrigue e della viabilità rurale su detti fondi.

- g) Le operazioni agronomiche ammesse per il miglioramento dei pascoli d'alta quota sono le seguenti: decespugliamento della vegetazione di invasione e delle piante infestanti, spietramento mediante raccolta del pietrame in superficie facilmente rimovibile, compreso il suo eventuale interrimento o trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza, risemina delle superfici interessate alle operazioni sopra descritte.
- h) Le spese relative al trasporto e acquisto di concime organico e/o chimico vengono ammesse a beneficiare del contributo solo nei casi in cui si effettua l'intervento per finalità sperimentali.
- i) Nelle sistemazioni dei fondi sfalciabili coltivati a foraggiere, la demolizione dei massi affioranti è ammessa nei casi di volumi superiori a un metro cubo. Sono fatte salve le prescrizioni impartite dagli enti competenti.
- j) Non sono finanziabili oneri per lo smaltimento del materiale terroso, ghiaioso e roccioso di risulta in discarica, salvo casi del tutto particolari e giustificati.
- k) Il valore del materiale terroso, ghiaioso e roccioso eccedente, a seguito di una bonifica agraria, che l'impresa appaltatrice è autorizzata a tenere per sé, deve essere decurtato dalla contabilità dei lavori, anche operando un nuovo prezzo, indipendentemente dal fatto che le condizioni contrattuali prevedano o meno tale possibilità. Quando tale materiale è tenuto dal beneficiario del contributo, il suo valore è decurtato dalla spesa ammessa a contributo.
- l) Per il modellamento del profilo dei terreni previsti in caso di miglioramento di fondi coltivati a foraggiere, si utilizza la relativa voce di elenco e tale lavorazione viene compensata a metro quadrato. Qualora occorra eseguire una movimentazione di terreno più consistente, le sezioni e le quantità di scavo di sbancamento devono essere preventivamente concordate con il tecnico istruttore della pratica.
- m) L'onere per l'estirpazione e lo smaltimento a discarica del ceppo è previsto per tronchi di piante aventi un diametro superiore a cm 80. I ceppi sono compensati cadauno solamente per quelle quantità previste in progetto e previa presentazione di idonea documentazione che dimostri il loro corretto smaltimento in discarica.
- n) Le recinzioni fisse sono autorizzabili su terreni con pendenze elevate e con difficoltà di accesso, di superficie minima pari a 5.000 mq., anche dislocati su diversi appezzamenti, purché funzionalmente vicini tra di loro. L'utilizzo dei fondi recintati deve avvenire per l'intera stagione vegetativa da almeno 10 capi ovi-caprini o, in alternativa, da 1,5 UBA di bestiame giovane.
- o) I rilievi topografici propedeutici alle operazioni di riconfinamento, in seguito all'esecuzione dei lavori di bonifica agraria, sono ammissibili a contributo a condizione che i relativi cippi di confine siano installati nel terreno in maniera non amovibile. Le spese relative all'acquisto dei cippi sarà a carico dei singoli proprietari degli appezzamenti riconfinati oppure del consorzio che ha promosso i lavori di miglioramento fondiario.  
Il numero massimo di punti ammissibili a contributo è pari a 40 per ettaro, con esclusione dei punti intermedi tra un vertice e l'altro di singole particelle e di quelli coincidenti con confini naturali oppure strade vicinali. Nel caso di aziende agricole e di proprietari non conduttori il costo dei rilievi topografici è incluso nella percentuale forfettaria delle spese tecniche ammesse.
- p) Sono ammissibili a contributo gli oneri per l'acquisto dei cippi fino esclusivamente nei casi di riconfinamenti nell'ambito di un riordino fondiario promosso da un consorzio di miglioramento.



### **3.4.1. Riconfinamento particellare a seguito dei lavori di sistemazione di terreni.**

Dopo l'esecuzione dei lavori di bonifica e sistemazione dei terreni emerge spesso la problematica del riposizionamento dei termini. Occorre tenere presente che in Valle d'Aosta la proprietà è molto frazionata e i mappali seguono talvolta antichi canali, ruscelli, muretti a secco, *meurdzie*, sentieri, piccoli fossi, avvallamenti, scarpate, rocce, trovanti di grosse dimensioni, ecc. Tradotto sulle mappe catastali ciò comporta un reticolo di appezzamenti estremamente irregolare.

In realtà i termini realmente posati (con cippo e testimoni) sono pochi e, generalmente, sono segnalati sulle mappe catastali. Molti di essi, però, non sono più fisicamente presenti per vari motivi oppure risultano difficilmente rintracciabili. Ciononostante ogni singola proprietà viene facilmente identificata grazie a questi segni distintivi del territorio rurale.

Quando, a lavori di sistemazione agraria conclusi, avviene la trasformazione di ciò che consentiva un più agevole riconoscimento dei confini particellari, soprattutto dopo le operazioni di scavi di sbancamento e di modellamento, scotico, livellamento e risemina delle superfici prative, è ammessa a contributo l'individuazione topografica dei vertici particellari, al fine di consentire – ai proprietari dei fondi o al consorzio di miglioramento fondiario che ha promosso i lavori e che in questo caso agisce per conto dei privati – l'apposizione fisica dei termini (questa non ammessa a beneficiare del contributo) su tutta la superficie interessata dalle opere.

L'apposizione dei termini, infatti, deve essere considerata come il completamento dei lavori di bonifica e sistemazione agraria necessaria per consentire un futuro razionale utilizzo dei fondi.

Ai fini contributivi, considerando che già in origine non sono presenti tutti i termini sui fondi interessati e considerato che è il singolo proprietario beneficiario delle opere di miglioramento fondiario realizzate dal consorzio, è ammesso a finanziamento esclusivamente il rilievo topografico al termine dei lavori.

A tal fine si ritiene congruo valutare una media di 20 particelle ad ettaro e, considerando 2 termini ogni particella, si ottengono complessivi 40 termini ad ettaro.

Il massimale per consorzi di miglioramento fondiario e consorterie, per l'individuazione topografica del punto è, dunque, pari ad euro 25,00 (per i primi 250 punti) e il relativo costo massimo ammissibile sarà di  $40 \times 25,00$  euro = 1.000,00 euro/ha. Nessun contributo è invece riconosciuto quando l'iniziativa del miglioramento dei terreni sia intrapresa da aziende agricole o proprietari.

### **3.5. Lavori di somma urgenza**

Sono considerati lavori di somma urgenza quelle tipologie di opere previste dall'art. 14 della DGR 2148/2012. A seconda che siano strettamente necessari ai fini dell'eliminazione del pericolo incombente su persone, animali o cose, e/o della prosecuzione dell'attività agricola, ai lavori di somma urgenza vengono assegnati rispettivamente le priorità previste dall'art. 9, comma 2, dei citati criteri applicativi.

I lavori di somma urgenza devono riguardare esclusivamente il ripristino delle opere danneggiate in seguito ad eventi calamitosi naturali; sono esclusi i danni dovuti al mancato raccolto.

Le domande di contributo devono riguardare unicamente infrastrutturazioni agricole e opere di miglioramento fondiario di proprietà o in gestione al richiedente (ad es. i consorzi di miglioramento fondiario possono richiedere l'intervento su opere di propria competenza, escluso ad esempio il ripristino della coltivabilità dei terreni di proprietà di terzi).

Non sono ammesse a beneficiare del contributo, ai sensi dell'art. 66 della l.r. 32/2007, opere, seppure di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, assimilabili a manutenzioni, così come previsto dall'art. 41 della DGR 2148/2012.

Possono, tuttavia, beneficiare del contributo anche i lavori di somma urgenza riguardanti opere di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, ai sensi dell'art. 67 della l.r. 32/2007, con le limitazioni previste dai relativi criteri di applicazione.

### **3.6. Ulteriori prescrizioni per l'accesso ai contributi**

- a) Nel fascicolo aziendale dei beneficiari del contributo, aggiornato al momento della presentazione della domanda preventiva di ammissibilità a contributo e/o di determinazione della spesa ammessa, devono essere inseriti anche i terreni incolti per i quali si richiede il miglioramento agrario. In caso contrario il parere di fattibilità è sospeso fino alla regolarizzazione della situazione aziendale da parte del richiedente e, comunque, non oltre 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di sospensione.
- b) Non sono ammissibili a contributo né gli esboschi, né altre operazioni agrarie da eseguirsi su terreni popolati da essenze legnose, al fine di recuperare superfici da coltivare a pascolo e a prato.
- c) Non sono altresì ammissibili a contributo interventi su superfici coperte da cespugli ed altre essenze infestanti, nella misura oltre il 50% (codice di elenco prezzi S41.A10.001, S41.A10.005, S41.A16.001, S41.A16.005, S41.A20.001, S41.A20.005) qualora non sia dimostrato che occorre riportare la superficie aziendale ad un corretto rapporto UBA/ettaro.

## **Capitolo IV**

### **Applicazione del prezziario regionale**

#### **4.1. Il prezziario regionale ai fini della spesa ammissibile**

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo si applica il prezziario di cui all'art. 42 della l.r. 12/96 e successive modificazioni e integrazioni – approvato dalla Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale e periodicamente aggiornato dalla struttura centrale di coordinamento dell'Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale – in vigore alla data di presentazione della domanda di determinazione della spesa ammissibile di cui all'art. 11 della DGR 2148/2012.

Tuttavia, è facoltà del beneficiario del contributo – ad es. per motivi legati ad una minore tempistica per la conclusione della fase del procedimento che consegue alla presentazione della domanda di cui al citato art. 11 – disporre che la spesa ammessa sia determinata utilizzando la precedente versione dell'elenco prezzi ufficiale, qualora questa contenga prezzi, applicabili al progetto in questione, mediamente più bassi rispetto alla versione aggiornata.

Al contrario, qualora per indisponibilità delle risorse finanziarie della Pubblica amministrazione siano decorsi, o si presume possano decorrere, più di sei mesi tra l'approvazione della nuova versione del prezziario ufficiale e il finanziamento della spesa ammissibile a contributo da parte della Giunta regionale, è consentito al beneficiario richiedere e procedere ad un aggiornamento dei prezzi da applicare ai documenti tecnici presentati. Tale norma non deve risultare incompatibile con le norme varate in occasione dell'approvazione del nuovo prezziario, nel qual caso prevarranno quest'ultime.

#### **4.2. Disposizioni generali**

Con l'intento di uniformare le varie procedure amministrative concernenti le spese ammesse a beneficiare del contributo, le voci non contemplate dal prezziario ufficiale di riferimento sono stabilite dalla struttura competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali e trovano collocazione nel Capitolo V del presente compendio.

Qualora si debba ricorrere all'esecuzione di particolari categorie di lavori, le cui voci non siano presenti nel prezziario regionale di riferimento, né all'interno del presente compendio, dovranno essere elaborate, a cura dei liberi professionisti incaricati della redazione della progettazione esecutiva delle opere finanziabili, apposite analisi prezzi. La manodopera, i noleggi e i prezzi elementari utilizzati per le analisi prezzi saranno quelli previsti nell'elenco ufficiale di riferimento.

Su parere favorevole dell'istruttore della pratica è consentito, in alternativa a quanto sopra disposto, applicare i prezzi di mercato per quelle voci compiute che non trovano riscontro nei documenti ufficiali e che non siano rilevanti ai fini della spesa.

#### **4.3. Maggiorazione e diminuzione dei prezzi di riferimento**

È consentita l'applicazione delle variazioni, in più o in meno, previste per ogni gruppo omogeneo delle voci dell'elenco prezzi ufficiale, purché debitamente motivate nella relazione tecnico-descrittiva allegata agli elaborati grafici di progetto, nella parte introduttiva del computo metrico estimativo, oppure, per ogni singola voce.

Nel caso di applicazione delle variazioni, ogni singola voce dovrà contenere la maggiorazione o la diminuzione individuata. Ai fini della corretta applicazione delle variazioni previste per ogni singolo gruppo di voci è precisato quanto segue:

- a) **Altitudine.** La variazione in più riferita all'altitudine, qualora interessi opere e manufatti da costruire a cavallo dei 1200 metri, oppure dei 2000, può essere applicata indistintamente a tutte le voci di elenco che compongono l'importo a base d'asta, purché calcolata in proporzione all'incidenza delle varie quantità previste in sede di progetto. Il relativo calcolo deve essere esplicitato a cura del progettista e sarà individuata un'unica percentuale intermedia. Tuttavia, ai fini della semplificazione, nel caso di cantieri intermedi alle altitudini individuate come limiti, è ammessa la variazione in più corrispondente alla fascia altimetrica inferiore.
- b) **Orografia.** Per “terreno pianeggiante” si intende una pendenza media di versante fino al 10%, con punte del 20%; per “terreno lievemente inclinato” si intende una pendenza media di versante pari al 20%, con punte fino al 30%; mentre per “terreno fortemente inclinato” si intende una pendenza superiore al 30% in ogni parte del cantiere.
- c) **Dimensione area cantiere.** Nei cantieri di bonifiche agrarie e di costruzione di impianti di irrigazione a pioggia, su superfici complessive maggiori ad un ettaro, si adotta il parametro “ampie dimensioni”. Nei casi di costruzione delle piste rurali e di strade interpoderali, di qualsiasi lunghezza e larghezza esse siano, si adotta il parametro “medie dimensioni”.
- d) **Preesistenze.** La “presenza dei fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza del cantiere” deve riguardare una superficie occupata da questi pari almeno al 50% della superficie totale ricadente nel perimetro del cantiere.
- e) **Quantitativi.** Per “grandi” quantitativi si deve intendere lavori a base d'asta che ammontano complessivamente da 1 milione di euro in su.

#### 4.4. Disposizioni particolari

L'elenco prezzi costituisce il necessario parametro di riferimento nella fase di progettazione, nonché nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.

Allo scopo di uniformare le procedure amministrative, le richieste di riconoscimento dell'aumento dei prezzi relativi a materiali da costruzione più significativi per contratti attinenti lavori in corso d'opera – in conformità a quanto previsto dalla legge n. 201 in data 22 dicembre 2008 – saranno prese in considerazione su conforme parere della struttura competente dell'Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale.

## **Capitolo V**

### **Elenco prezzi aggiuntivo e massimali**

#### **5.1. Introduzione dei limiti di spesa e dei sottomassimali**

Anche se, ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo, è applicato il prezzario previsto dall'art. 42 della l.r. 12/96 in vigore alla data di presentazione della domanda di determinazione della spesa ammissibile e, per le voci mancanti, sono elaborate apposite analisi prezzi, l'istruttore della pratica confronta le risultanze economiche previste nel computo metrico con i limiti di spesa e i sottomassimali di cui al presente capitolo. Gli importi di spesa indicati sono sempre riferiti al netto di tasse e al netto di spese tecniche e accessorie ammesse al contributo.

#### **5.2.1. Limiti di spesa riferiti alla superficie interessata dalle opere**

Ai sensi dell'art. 24 dei criteri applicativi di cui alla DGR 2148/2012, il limite di spesa massimo ammissibile di 100 mila euro/ettaro (10,00 euro/mq) è riferito, in generale, ad interventi di miglioramento fondiario su superfici fino ad un ettaro.

Per il successivo ettaro il massimale è ridotto a 75 mila euro/ettaro (pari a 7,50 euro/mq), mentre per il successivo ettaro ancora – dal terzo ettaro compreso in poi – il limite di spesa è ulteriormente ridotto a 50 mila euro/ettaro (5,00 euro/mq). I limiti di spesa sono da applicarsi nei seguenti casi:

- a) esecuzione di opere di riorganizzazione agraria globale (interventi congiunti sulla rete irrigua, ivi compresi gli acquedotti ad uso agricolo, di viabilità rurale e di miglioramento dei terreni agrari);
- b) realizzazione di singole opere di miglioramento fondiario sulle quali è, a sua volta, calcolato un sottomassimale;
- c) realizzazione di singole opere di miglioramento fondiario non sottoposte ad alcun sottomassimale, se non al limite di spesa dei 10,00 euro/mq.

Il limite di spesa massimo, per le fasce di superficie previste, può essere superato qualora si debba ricorrere alla ricostruzione di muri di terrazzamento esistenti danneggiati in seguito ad evento calamitoso o qualora, oltre all'attività agricola sugli appezzamenti interessati, risulti opportuno mantenere il territorio in condizioni di sufficiente sicurezza.

In questi casi, il progetto delle opere deve comprendere il rilievo planimetrico delle murature preesistenti da porre eventualmente a confronto con i manufatti di nuova realizzazione, questi inclusi nel massimale di 10,00 euro/mq, nonché il preventivo delle opere speciali da realizzare secondo le prescrizioni del geologo (palificate, tiranti, consolidamenti di tipo geologico, ecc.).

Una volta raggiunto il limite dei 10,00 euro/mq, il contributo per qualsiasi altra opera di miglioramento fondiario, a favore degli stessi fondi, è precluso per un periodo di 15 anni, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. d), della legge regionale 32/2007.

#### **5.2.2. Sottomassimali per impianti di irrigazione a pioggia**

Nell'ambito di operazioni di riorganizzazione agraria globale e di singole opere di miglioramento fondiario, per le quali sono applicati i limiti di spesa di cui al paragrafo 5.2.1., per i beneficiari individuati dall'art. 18 dei criteri applicativi di cui alla DGR 2148/2012, sono previsti i seguenti sottomassimali:

- a) realizzazione di opere di distribuzione e di adeguamento della rete irrigua all'interno dei fondi oggetto di miglioramento, 30 mila euro/ha (3,00 euro/mq);

- b) realizzazione di automazione per impianti irrigui, compreso componenti elettronici, massimale di 3.500 euro/ha (0,35 euro/mq) per i primi 2 ha e, per i successivi ettari, 2.000 euro/ha (0,20 euro/mq);
- c) posa di condotte di adduzione al comprensorio, costruzione di vasche di accumulo e di decantazione, dissabbiatori e canali di scarico: non sono previsti dei sottomassimali, salvo l'applicazione del limite di spesa di cui al paragrafo 5.2.1.

### 5.2.3. Sottomassimali per il miglioramento di prati e pascoli

Nell'ambito di operazioni di riorganizzazione agraria globale e delle singole opere di miglioramento fondiario, per le quali sono applicati i limiti di spesa di cui al paragrafo 5.2.1., per i beneficiari individuati dall'art. 18 dei criteri applicativi di cui alla DGR 2148/2012, sono previsti i seguenti sottomassimali:

- a) interventi per il miglioramento di colture foraggere a servizio di aziende agricole di fondovalle e di *mayen*, 30 mila euro/ha (3,00 euro/mq);
- b) interventi per il miglioramento di pascoli a servizio di aziende agricole che utilizzano gli alpeggi per la monticazione, 15 mila euro/ha (1,50 euro/mq);
- c) piste inerbite per l'accesso ai fondi da coltivare nelle aziende di fondovalle e nei *mayen*, 30 mila euro/ha (3,00 euro/mq di superficie interessata al miglioramento fondiario);
- d) piste inerbite per l'accesso ai fondi e per la fertirrigazione dei pascoli tramite botte spandilquame, 15 mila euro/ha (1,50 euro/mq di superficie interessata al miglioramento dell'alpeggio).

### 5.2.4. Sottomassimali per viabilità rurale

Nell'ambito di interventi inerenti alla viabilità rurale, anche in abbinamento ad altre opere di miglioramento fondiario, per i beneficiari individuati dall'art. 18 dei criteri applicativi di cui alla DGR 2148/2012, non sono previsti dei sottomassimali, in aggiunta ai limiti di spesa di cui al paragrafo 5.2.1.

### 5.3. Prezzo per la sistemazione delle scarpate

Nei casi di sistemazione delle scarpate in seguito a scavi di sbancamento per la costruzione delle strade poderali, interpoderali e delle piste rurali si farà riferimento alle seguenti tabelle:

- a) risagomatura di scarpate su strade esistenti:
 

– S41.B20.000 – scavo di modellamento	euro/mq	0,85
– S41.A20.010 – decespugliamento meccanico con escavatore	euro/mq	0,39
– S41.B30.000 – livellamento di rifinitura	euro/mq	0,19
– S41.A33.015 – spietramento meccanico dal 15% al 25%	euro/mq	0,23
– S41.A36.005 – rifinitura meccanica di pre-semina	euro/mq	0,31
– <b>Totale</b>	<b>euro/mq</b>	<b>1,97</b>
- b) sistemazione di scarpate sulle strade di nuova costruzione:
 

– S41.B30.000 – livellamento di rifinitura	euro/mq	0,19
– S41.A33.015 – spietramento meccanico dal 15% al 25%	euro/mq	0,23
– S41.A36.005 – rifinitura meccanica di pre-semina	euro/mq	0,31
– <b>Totale</b>	<b>euro/mq</b>	<b>0,73</b>

#### 5.4. Prezzi per alcune lavorazioni nell'ambito della sistemazione dei terreni

- a) S41.B40.000 – Scotico per il recupero e l'accantonamento dello strato di terreno vegetale da eseguire sulle superfici interessate dagli interventi, scavi di modellamento e di livellamento questi inclusi. Sono comprese le operazioni di scavo con mezzi meccanici, l'accumulo in aree autorizzate all'esterno del cantiere, il livellamento e la successiva stesura del materiale stoccato. Lo scotico sarà eseguito a profondità variabili in funzione dello spessore del suolo vegetale e comunque ad una profondità minima non inferiore a 30-40 cm e, nelle zone in cui lo strato di terreno adatto presenti spessori maggiori, si procederà, secondo le indicazioni della D.L., ad uno scotico più profondo.

euro/mq 2,12

- b) S41.B40.005 – Scotico per il recupero e l'accantonamento dello strato di terreno vegetale da eseguire sulle superfici interessate dagli interventi di modellamento e di livellamento. Sono comprese le operazioni di scavo con mezzi meccanici, l'accumulo all'interno del cantiere e la successiva stesura del materiale stoccato. Lo scotico sarà eseguito a profondità variabili in funzione dello spessore del suolo vegetale e comunque ad una profondità minima non inferiore a 30-40 cm e, nelle zone in cui lo strato di terreno adatto presenti spessori maggiori, si procederà, secondo le indicazioni della D.L., ad uno scotico più profondo.

euro/mq 1,26

- c) Nell'ambito dei ripristini delle superfici coltivate in seguito all'esecuzione di scavi in trincea per la posa di condotte è adottata la seguente dicitura di elenco prezzi:

“Rastrellatura e inerbimento delle superfici agricole interessate dagli scavi in trincea per la posa di tubazioni, Nel prezzo è compreso l'onere del ripristino delle condizioni del terreno agrario preesistente, lo spietramento fino ad una profondità di 25 cm, la rimozione delle particelle che compongono lo scheletro del terreno agrario superiori ai 20 mm di diametro, mediante l'uso di spietratrice oppure rastrellatura manuale delle superfici interessate, il successivo inerbimento con l'impiego di miscuglio di sementi più adatti al conseguimento dei migliori risultati, con l'uso di qualsiasi tecnica”.

– S41.A36.005 – rifinitura meccanica di pre-semina	euro/mq	0,31
– S41.B60.005 – inerbimento semplice	euro/mq	0,39
– <b>Totale</b>	<b>euro/mq</b>	<b>0,70</b>

Nel caso di scavi in trincea valutati a metro lineare, secondo le profondità di progetto, utilizzando gli oneri di cui alle precedenti voci e valutata una larghezza pari a 2,50-3,00 metri, l'importo al metro lineare dei ripristini assomma a euro 1,93.

- d) Nell'ambito dei ripristini delle superfici incolte o parzialmente boscate in seguito all'esecuzione di scavi in trincea per la posa di condotte è adottata la seguente dicitura di elenco prezzi:

“Inerbimento delle superfici interessate dagli scavi in trincea per la posa di tubazioni, Nel prezzo è compreso l'onere del ripristino delle condizioni del terreno preesistente, il successivo inerbimento con l'impiego di miscuglio di sementi più adatti al conseguimento dei migliori risultati, con l'uso di qualsiasi tecnica”.

– S41.B60.005 – inerbimento semplice	euro/mq	0,39
--------------------------------------	---------	------

Nel caso di scavi in trincea valutati a metro lineare, secondo le profondità di progetto, utilizzando la precedente voce e valutata una larghezza media pari a 2,75 metri, l'importo al metro lineare dei ripristini assomma a euro/ml 1,10.

- e) Qualora, nel corso di una bonifica agraria, occorra procedere alla demolizione di massi ciclopici o di rocce affioranti, è ammessa a contributo la superficie della roccia affiorante per la sua

cubatura (altezza media maggiorata di 30 cm, andando, in tal caso, a valutare la parte interrata da asportare e successivamente da rendere coltivabile).

Al prezzo dello scavo di sbancamento e fondazione in roccia con martello demolitore applicato all'escavatore oppure con l'impiego di mine (codice prezzi S04.A20.010 oppure S04.A20.020) andrà detratto il valore del pietrame di cava grossolano (codice prezzo P12.P50.010) che rimarrà a disposizione dell'impresa appaltatrice.

f) terminate le operazioni di bonifica agraria e di miglioramento dei prati, su conforme parere del tecnico istruttore della pratica, sono ammessi a contributo i rilievi topografici ai fini dell'apposizione dei termini di confine che durante i lavori sono stati rimossi.

Valutato in 25,00 euro il valore per l'individuazione di ogni punto topografico, si ammette un massimo di 40 termini ad ettaro, equivalente a un massimale di euro/ha 1.000,00. Ai fini della liquidazione del contributo è, tuttavia, richiesta una precisa e puntuale rendicontazione dei punti rilevati, ai quali corrisponderanno la posa dei relativi termini amovibili.

g) Le canalette in terra e i fossi di guardia delle dimensioni di cm 40 x 60 sono ammesse a contributo al prezzo di euro/ml 3,50.

h) Gli attraversamenti trasversali per lo smaltimento delle acque meteoriche e di ruscellamento delle strade interpoderali devono essere conformi ai particolari riportati al capitolo VIII del presente documento.

- S04 A15 110 - scavo	mc 0,50 x	euro	6,60
- S20 G50 000 - drenaggio e vespaio	mc 0,14 x	euro	34,09
- S08 D50 010 - casseri esterni e interni	mq 2,10 x	euro	24,41
- S08 F50 020 - rete elettrosaldata ( kg. 4,10 al mq.)	kg 4,00 x	euro	1,36
- S08 C50 000 - calcestruzzo per cordoli e cunette	mc 0,20 x	euro	160,24
- Totale	euro/ml		96,00

Se presente un profilato interno in acciaio zincato che evita la corrosione del calcestruzzo al passaggio dei mezzi il costo degli attraversamenti da applicare sarà di euro/ml 136,00.

S10 M20 430 - profilato laminato in acciaio                                  kg 20 x 1,98

## 5.5. Danni da valanga

Per quanto concerne i danni da valanga, da ammettere a contributo esclusivamente per beneficiari di cui all'art. 18 della DGR 2148/2012, si dovranno utilizzare le tabelle sotto riportate dalle quali risulta un prezzo forfettario per la pulizia dei detriti da valanga (pulizia di pietre, ramaglia, piante, ecc.) secondo le stime del tecnico istruttore della pratica.

Le aziende agricole di cui all'art. 18, comma 1, dei citati criteri applicativi possono eseguire in proprio i lavori ai prezzi che seguono, mentre per i proprietari non conduttori si applicheranno i massimali di spesa di cui alla seguente tabella, riservati a lavori eseguiti da ditte edili specializzate.

In base alla tipologia di beneficiario e alla consistenza del deposito da valanga, sono fissati i seguenti costi:



*COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER DANNI DA VALANGA*

**Superficie totale interessata dall'intervento**      mq

**Lavori eseguiti dall'impresa**

su una superficie di      mq

Entità del danno ALTA	Superficie	Euro/mq	Totale
PRI (prato irriguo)		0,96	
PR (prato asciutto)		0,96	
PF(pascolo fertile)		0,77	
PM (pascolo magro)		0,48	
SOMMA			
Entità del danno MEDIO	Superficie	Euro/mq	Totale
PRI (prato irriguo)		0,64	
PR (prato asciutto)		0,64	
PF(pascolo fertile)		0,52	
PM (pascolo magro)		0,32	
SOMMA			
Entità del danno BASSO	Superficie	Euro/mq	Totale
PRI (prato irriguo)		0,33	
PR (prato asciutto)		0,33	
PF(pascolo fertile)		0,26	
PM (pascolo magro)		0,16	
SOMMA			

**TOTALE LAVORI ESEGUITI DA IMPRESA EDILE**    €.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER DANNI DA VALANGA

Lavori eseguiti in economia diretta dal richiedente

su una superficie di

mq

Entità del danno ALTA	Superficie	Euro/mq	Totale
PRI (prato irriguo)		0,71	
PR (prato asciutto)		0,71	
PF (pascolo fertile)		0,57	
PM (pascolo magro)		0,35	
SOMMA			
Entità del danno MEDIO	Superficie	Euro/mq	Totale
PRI (prato irriguo)		0,47	
PR (prato asciutto)		0,47	
PF (pascolo fertile)		0,38	
PM (pascolo magro)		0,24	
SOMMA			
Entità del danno BASSO	Superficie	Euro/mq	Totale
PRI (prato irriguo)		0,24	
PR (prato asciutto)		0,24	
PF (pascolo fertile)		0,19	
PM (pascolo magro)		0,12	
SOMMA			

TOTALE LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA €.

DATA \_\_\_\_\_ IL RICHIEDENTE \_\_\_\_\_

## 5.6. Elenco prezzi aggiuntivo per aziende agricole

ELENCO PREZZI PER OPERE ESEGUITE DA AZIENDE AGRICOLE ANNO 2012			
VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
<b>OPERE IN ECONOMIA</b>			
1	OPERAIO COMUNE I livello	€/ora	20,14
2	NOLO AUTOCARRO, compreso autista, carburante e lubrificante.	€/ora	30,86
3	NOLO BETONIERA, escluso operatore, compresi i consumi.	€/ora	1,87
4	NOLO COMPRESSORE D'ARIA, escluso operatore, compreso tubazioni e utensili (martello demolitore, perforatore, ecc.), compresi consumi.	€/ora	9,72
5	NOLO MINI ESCAVATORE, compreso autista, carburante e lubrificante.	€/ora	34,73
6	NOLO GRUPPO ELETTROGENO, escluso operatore, compresi i consumi.		2,40
7	NOLO SALDATRICE, escluso operatore, compresi consumi	€/ora	8,90
8	NOLO TRATTRICE, con rimorchio oppure altre dotazioni amovibili, compreso autista, carburante e lubrificanti	€/ora	44,31
<b>OPERE A MISURA</b>			
9	SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE APERTA, profondità fino a 4 mt	€/mc	4,51
10	SCAVO PER POSA TUBAZIONI SEZ. FINO A 60X100 cm	€/ml	6,37
11	SCAVO PER POSA TUBAZIONI SEZ. FINO A 40X50 cm	€/ml	3,96
12	POSA TUBAZIONE IN PEAD DN 25	€/ml	1,34
13	POSA TUBAZIONE IN PEAD DN 32	€/ml	1,34
14	POSA TUBAZIONE IN PEAD DN 40	€/ml	1,78
15	POSA TUBAZIONE IN PEAD DN 50	€/ml	1,78
16	POSA TUBAZIONE IN PEAD DN 63	€/ml	2,23
17	POSA TUBAZIONE IN PEAD DN 75	€/ml	2,67
18	POSA TUBAZIONE IN PEAD DN 90	€/ml	3,12
19	POSA TUBAZIONE IN PEAD DN 110	€/ml	3,56
20	STESURA IMPERMEABILIZZANTE SU PARETI VASCHE, escluso cemento	€/mq	8,39
21	POSA RACCOGLITORE DI IMPURITÀ IN ACCIAIO, DN 50	€/cad	23,01

22	POSA RACCOGLITORE DI IMPURITÀ IN ACCIAIO, DN 65	€/cad	30,42
23	POSA RACCOGLITORE DI IMPURITÀ IN ACCIAIO, DN 80	€/cad	39,66
24	POSA RACCOGLITORE DI IMPURITÀ IN ACCIAIO, DN 100	€/cad	53,88
25	POSA SARACINESCA A SFERA, DN 1/2"	€/cad	4,00
26	POSA SARACINESCA A SFERA, DN 3/4"	€/cad	4,57
27	POSA SARACINESCA A SFERA, DN 1"	€/cad	5,28
28	POSA SARACINESCA A SFERA, DN 1" 1/4	€/cad	6,42
29	POSA SARACINESCA A SFERA, DN 1" 1/2	€/cad	8,13
30	POSA SARACINESCA A SFERA, DN 2"	€/cad	10,56
31	POSA SARACINESCA A SFERA, DN 2" 1/2	€/cad	18,98
32	POSA SARACINESCA A SFERA, DN 3"	€/cad	27,11
33	POSA SARACINESCA A SFERA, DN 4"	€/cad	49,95
34	POSA RIDUTTORE DI PRESSIONE DN 40	€/cad	131,32
35	POSA RIDUTTORE DI PRESSIONE DN 50	€/cad	162,21
36	POSA RIDUTTORE DI PRESSIONE DN 65	€/cad	222,91
37	POSA RIDUTTORE DI PRESSIONE DN 80	€/cad	296,24
38	POSA RIDUTTORE DI PRESSIONE DN 100	€/cad	441,64
39	POSA IRRIGATORI A PICCOLA E MEDIA GITTATA, mod. circolare 3/4"	€/cad	0,58
40	POSA IRRIGATORI A PICCOLA E MEDIA GITTATA, mod. circolare 1"	€/cad	1,12
41	POSA IRRIGATORI A PICCOLA E MEDIA GITTATA, mod. circolare 1" 1/4	€/cad	1,46
42	POSA IRRIGATORI A PICCOLA E MEDIA GITTATA, mod. circolare 1" 1/2	€/cad	1,86
43	POSA IRRIGATORI A PICCOLA E MEDIA GITTATA, mod. circolare 2"	€/cad	6,47
44	POSA IRRIGATORI A PICCOLA E MEDIA GITTATA, mod. a settore 3/4"	€/cad	0,77
45	POSA IRRIGATORI A PICCOLA E MEDIA GITTATA, mod. a settore 1"	€/cad	1,40
46	POSA IRRIGATORI A PICCOLA E MEDIA GITTATA, mod. a settore 1" 1/4	€/cad	2,10
47	POSA IRRIGATORI A PICCOLA E MEDIA GITTATA, mod. a settore 1" 1/2	€/cad	2,60
48	POSA IRRIGATORI A PICCOLA E MEDIA GITTATA, mod. a settore 2"	€/cad	6,47
49	POSA IRRIGATORE A GRANDE GITTATA	€/cad	19,98
50	POSA DI BLOCCO D'ANCORAGGIO, per aste porta-irrigatore in cls., 40x40h120	€/cad	25,68
51	POSA DI BLOCCO D'ANCORAGGIO, per aste porta-irrigatore in cls., diametro 50 h120	€/cad	34,25
52	POSA ASTA PORTA-IRRIGATORE DN 2" h FINO A 3,0 mt	€/cad	4,52

53	POSA ASTA PORTA-IRRIGATORE DN 2" h OLTRE 3,0 mt	€/cad	5,71
54	POZZETTO IN CLS. GETTATO IN OPERA 30X30h50	€/cad	46,37
55	POZZETTO IN CLS. GETTATO IN OPERA 30X30h100	€/cad	94,37
56	POZZETTO IN CLS. GETTATO IN OPERA 40X40h50	€/cad	78,65
57	POZZETTO IN CLS. GETTATO IN OPERA 40X40h100	€/cad	111,99
58	POZZETTO IN CLS. GETTATO IN OPERA 50X50h50	€/cad	95,86
59	POZZETTO IN CLS. GETTATO IN OPERA 50X50h100	€/cad	135,48
60	POZZETTO IN CLS. GETTATO IN OPERA 60X60h50	€/cad	111,53
61	POZZETTO IN CLS. GETTATO IN OPERA 60X60h100	€/cad	171,13
62	POZZETTO IN CLS. GETTATO IN OPERA 70X70h100	€/cad	179,02
63	POZZETTO IN CLS. GETTATO IN OPERA 80X80h100	€/cad	126,81
64	POZZETTO IN CLS. GETTATO IN OPERA 100X100h100	€/cad	155,10
65	POZZETTO IN CLS. GETTATO IN OPERA 120X120h100	€/cad	217,77
66	POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO in cls, 30x30 h30	€/cad	20,37
67	POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO in cls, 40x40 h40	€/cad	23,84
68	POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO in cls, 50x50 h50	€/cad	30,79
69	POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO in cls, 60x60 h60	€/cad	38,46
70	POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO in cls, 80x80 h80	€/cad	45,17
71	POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO in cls, 100x100 h100	€/cad	56,73
72	POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO in cls, 120x120 h120	€/cad	117,10
73	COSTRUZIONE DI POZZETTO CIRCOLARE, in cemento DN 30	€/cad	11,01
74	COSTRUZIONE DI POZZETTO CIRCOLARE, in cemento DN 40	€/cad	12,55
75	COSTRUZIONE DI POZZETTO CIRCOLARE, in cemento DN 50	€/cad	16,11
76	COSTRUZIONE DI POZZETTO CIRCOLARE, in cemento DN 60	€/cad	17,53
77	COSTRUZIONE DI POZZETTO CIRCOLARE, in cemento DN 80	€/cad	23,31
78	COSTRUZIONE DI POZZETTO CIRCOLARE, in cemento DN 100	€/cad	30,21
79	COSTRUZIONE DI POZZETTO CIRCOLARE IN PVC, DN 315 h 50	€/cad	3,28
80	COSTRUZIONE DI POZZETTO CIRCOLARE IN PVC, DN 315 h 100	€/cad	5,52
81	COSTRUZIONE DI POZZETTO CIRCOLARE IN PVC, DN 400 h 100	€/cad	8,38
82	FERRO TRAFILATO PER RINGHIERE, GRIGLIE, CHIUSINI, PARATOIE O ALTRO	€/kg	0,74
83	FORNITURA IN OPERA DI CHIUSINI, GRIGLIE E SIMILARI IN GHISA SFEROIDALE, conformi alla normativa vigente.	€/kg	0,54
84	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA IN C.A., dimensioni 120x120 cm O DIAMETRO 120 cm.	€/cad	48,96
85	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA IN C.A., dimensioni 140x140 cm	€/cad	52,33
86	POSA ALA GOCCIOLANTE, su terreno	€/ml	0,71
87	POSA ALA GOCCIOLANTE, su filare	€/ml	1,07
88	POSA TUBAZIONE IN PEBD + MICRO-IRRIGATORI, su filare	€/ml	1,61
89	FILTRO A RETE O A DISCHI IN PLASTICA	€/cad	20,14

90	FILTRO AUTOMATICO A DISCHI IN PLASTICA, una unità DN 50	€/cad	40,27
91	FILTRO AUTOMATICO A DISCHI IN PLASTICA, due unità DN 80	€/cad	50,35
92	FILTRO AUTOMATICO A DISCHI IN PLASTICA, tre unità DN 100	€/cad	60,42
93	REGOLATORE DI PRESSIONE	€/cad	10,07
94	DOSATORE PER FERTILIZZANTE	€/cad	20,14
95	ESECUZIONE DI DECESPUGLIAMENTO MECCANICO presenza di essenze infestanti oltre 76%	€/m <sup>2</sup>	0,67
96	ESECUZIONE DI DECESPUGLIAMENTO MECCANICO presenza di essenze infestanti dal 51% al 75%	€/m <sup>2</sup>	0,48
97	ESECUZIONE DI DECESPUGLIAMENTO MECCANICO presenza di essenze infestanti dal 26% al 50%	€/m <sup>2</sup>	0,29
98	ESECUZIONE DI DECESPUGLIAMENTO MECCANICO presenza di essenze infestanti fino al 25%	€/m <sup>2</sup>	0,10
99	ESECUZIONE DI SPIETRAMENTO CON MEZZO MECCANICO presenza di pietre superiore al 76%	€/m <sup>2</sup>	1,14
100	ESECUZIONE DI SPIETRAMENTO CON MEZZO MECCANICO presenza di pietre dal 51 all'75%	€/m <sup>2</sup>	0,82
101	ESECUZIONE DI SPIETRAMENTO CON MEZZO MECCANICO presenza di pietre dal 26 al 50%	€/m <sup>2</sup>	0,50
102	ESECUZIONE DI SPIETRAMENTO CON MEZZO MECCANICO presenza di pietre fino al 25%	€/m <sup>2</sup>	0,17
103	ESECUZIONE RIFINITURA MECCANICA DI PRESEMINA	€/m <sup>2</sup>	0,23
104	SCAVO DI MODELLAMENTO CON MEZZO MECCANICO	€/m <sup>2</sup>	0,62
105	LIVELLAMENTO DI RIFINITURA	€/m <sup>2</sup>	0,14
106	SCOTICO	€/m <sup>2</sup>	0,93
107	INERBIMENTO DELLE SUPERFICIE INTERESSATE DA SCAVI (ESCLUSA SEMENZA)	€/m <sup>2</sup>	0,22
108	ESECUZIONE DI DECESPUGLIAMENTO MANUALE presenza di essenze infestanti oltre 76%	€/m <sup>2</sup>	0,94
109	ESECUZIONE DI DECESPUGLIAMENTO MANUALE presenza di essenze infestanti dal 51% al 75%	€/m <sup>2</sup>	0,67
110	ESECUZIONE DI DECESPUGLIAMENTO MANUALE presenza di essenze infestanti dal 26% al 50%	€/m <sup>2</sup>	0,40
111	ESECUZIONE DI DECESPUGLIAMENTO MANUALE presenza di essenze infestanti fino al 25%	€/m <sup>2</sup>	0,14

## Capitolo VI

### Norme tecnico-amministrative e contabili

#### 6.1.1. Integrazione ai criteri applicativi della l.r. 32/2007

Le norme tecniche e amministrative del presente capitolo integrano quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2148 del 16 novembre 2012 – *Ridefinizione dei criteri applicativi per la concessione degli aiuti per il miglioramento fondiario e le infrastrutture rurali, ai sensi del Titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32.*

#### 6.1.2. Riepilogo delle fasi del procedimento “a sportello aperto”

La tabella che segue riporta, in estrema sintesi, le principali fasi del procedimento “a sportello aperto” riservato esclusivamente a domande fino a 50 mila euro di importo lavori, descritte nel Capo I dei criteri applicativi di cui alla citata DGR 2148/2012.

<p>Presentazione della <b>domanda preventiva di ammissibilità a contributo</b> concernente le opere di miglioramento fondiario di importo &lt; 50 mila euro:</p> <p><b>- a sportello aperto nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avvio del procedimento mediante comunicazione all’interessato entro 15 giorni lavorativi.</li> <li>2. Sopralluogo preliminare e/o conoscitivo entro 4 mesi dalla data di scadenza di presentazione della domanda.</li> <li>3. Comunicazione del parere all’interessato entro il 30 novembre, per la conclusione della prima fase del procedimento.</li> </ol>
<p>Presentazione della <b>domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo</b> per il ripristino <b>urgente</b> di opere di miglioramento fondiario comprese nella tipologia di opere descritte nell’art. 9, comma 2, lett. a) e b), della DGR 2148/2012:</p> <p><b>- a sportello aperto durante tutto l’anno.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avvio del procedimento mediante comunicazione all’interessato entro 15 giorni lavorativi.</li> <li>2. Sopralluogo preliminare e/o conoscitivo, da eseguirsi secondo i tempi tecnici occorrenti, con priorità rispetto ad altre domande depositate.</li> <li>3. Comunicazione all’interessato del parere e/o dell’autorizzazione prevista nei casi d’urgenza, secondo i tempi tecnici occorrenti.</li> </ol>
<p><b>Selezione delle domande ammissibili di importo &lt; 50 mila euro</b> (fase del procedimento a carico della struttura competente del Dipartimento agricoltura).</p>	<p>Redazione annuale di un elenco relativo alle domande preventive di ammissibilità a contributo che hanno ottenuto il relativo parere favorevole da parte della Commissione tecnica.</p>

<p>Redazione della graduatoria dei beneficiari previsti agli articoli 18 e 38 dei criteri applicativi, di cui alla DGR 2148/2012.</p>	<p>Autorizzazione a presentare il progetto cantierabile delle opere tenuto conto della disponibilità finanziaria del bilancio regionale.</p>
<p>Presentazione della <b>domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo</b> completa di progetto cantierabile e di tutte le autorizzazioni, qualora sia espressamente richiesta dalla struttura competente del Dipartimento agricoltura.</p> <p><b>- a sportello aperto durante tutto l'anno, previa autorizzazione della struttura competente.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le spese ammissibili riguardanti progetti utilmente collocati nel programma lavori approvato sono determinate entro 3 mesi dalla data della loro presentazione.</li> <li>2. Entro il termine di 15 giorni la spesa ammessa è sottoposta al parere della Commissione tecnica.</li> <li>3. Comunicazione al soggetto beneficiario della conclusione della fase in questione del procedimento entro 8 mesi dalla trasmissione del progetto.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentazione <b>della domanda di erogazione dell'acconto</b> (ad avvenuto impegno finanziario e ad avvenuta esecuzione delle opere): <b>- periodo compreso tra il 15 gennaio e il 15 novembre.</b></li> <li>2. Presentazione della <b>domanda di erogazione del saldo</b>: <b>- periodo compreso tra il 15 gennaio e il 31 ottobre.</b></li> </ol>	<p>Richiesta da parte della struttura competente di pagamento dell'aiuto da inoltrare all'Assessorato Bilancio, finanze e patrimonio, entro 2 mesi dall'invio della domanda, escludendo dal computo del termine i mesi invernali durante i quali non è possibile eseguire il sopralluogo.</p>

### 6.1.3. Il procedimento “a bando”

Quando sia previsto il ricorso ad un bando pubblico, le fasi del procedimento, le norme che disciplinano l'accesso al contributo e l'erogazione degli aiuti, nonché i termini delle scadenze per l'espletamento di ogni procedura amministrativa, sono contenute nel bando stesso. Le norme amministrative contenute nel bando sostituiscono quelle contenute nel precedente paragrafo 6.1.2.

#### 6.2.1. Determinazione della spesa ammissibile a contributo

La spesa ammissibile a contributo è determinata:

- a) esaminando e, se il caso, operando una revisione del computo metrico estimativo, redatto in conformità all'elenco prezzi regionale per l'esecuzione delle opere pubbliche;
- b) applicando, nel caso di prezzi ritenuti non congrui, i prezzi fissati dal responsabile dell'istruttoria o dalla Commissione tecnica stessa;
- c) stralciando dal computo metrico estimativo le voci di spesa relative a opere o categorie d'opere non finanziabili ai sensi dei criteri applicativi di cui alla DGR 2148/2012 e al presente documento.



### **6.2.2. Fascicolo aziendale**

Sarà cura dell'azienda agricola aggiornare, prima della presentazione della domanda di determinazione della spesa ammissibile, il fascicolo aziendale con l'inserimento dei terreni incolti sui quali sarà effettuato il relativo miglioramento fondiario.

### **6.2.3. Inizio dei lavori**

Ai sensi dell'art. 70, comma 3, della legge regionale n. 32/2007, le iniziative devono essere avviate successivamente all'adozione del relativo provvedimento di concessione da parte della Giunta regionale oppure del dirigente della struttura competente. Tuttavia, qualora il progetto concessionato contempli delle categorie d'opera che, ai sensi dei criteri applicativi della citata legge regionale oppure ai sensi del presente documento, non sono ammissibili a contributo, tali lavorazioni possono essere eseguite anche prima dell'impegno di spesa, purché siano tecnicamente scorporabili dalle opere principali e non compromettano la successiva realizzazione delle opere ammissibili.

Rimane comunque inteso che le opere ammesse a beneficiare del contributo devono essere realizzate dopo il relativo impegno di spesa. La casistica che maggiormente si presenta, prima del miglioramento di terreni agrari, è relativa al taglio di piante di grosso diametro, alla rimozione di trovanti superficiali di grosse dimensioni e all'apporto di terreno idoneo risultante da altri scavi in prossimità del cantiere.

Ai sensi dell'art. 73, comma 2, della legge regionale n. 32/2007, le iniziative devono essere avviate entro un anno dall'adozione del relativo provvedimento di concessione del contributo. Nel calcolo del tempo considerato possono essere incluse anche le sole tipologie di lavori non ammissibili a contributo, purché collegate, da un punto vista autorizzativo, al miglioramento fondiario finanziato (ad es. il taglio di alberi che precede la sistemazione del terreno).

### **6.3.1. Rendicontazione delle prestazioni di manodopera e di macchinari aziendali**

Al fine di ottenere il contributo relativo ai lavori eseguiti in economia deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) la lista delle prestazioni volontarie della manodopera aziendale e dei mezzi d'opera;
- b) gli eventuali disegni di contabilità di quanto eseguito;
- c) il certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato;
- d) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del beneficiario attestante che tali lavori sono stati realizzati personalmente o da componenti della propria impresa familiare.

### **6.3.2. Tipologie delle opere eseguite in economia diretta**

Le prestazioni volontarie in economia diretta, ammissibili ad aiuto, riconducibili alla normale attività svolta dall'azienda agricola, sono le seguenti:

- a) operazioni di scotico e movimenti terra di modesta entità;
- b) operazioni di spietramento, decespugliamento, rifinitura meccanica di presemina, livellamento e semina, in seguito a miglioramento delle colture foraggere;
- c) interrimento di muretti di campagna esistenti;
- d) rifacimento di muretti esistenti di campagna a secco oppure in pietrame minuto e malta – è previsto l'utilizzo prevalente delle pietre provenienti dalla demolizione del muro esistente, con esclusione della tipologia mista pietrame/calcestruzzo armato – di altezza fino a mt. 1,5; sono

escluse, in ogni caso, dall'esecuzione in economia diretta le murature stradali e le murature aventi una funzione statica diversa dal mero contenimento di terreni agrari;

- e) costruzione *ex-novo* di muretti di campagna fino ad un'altezza di mt. 1,5, tale da evitare la realizzazione di ponteggi;
- f) posa di componenti per impianti di irrigazione a goccia e a pioggia;
- g) posa di tubazioni in materie plastiche con giunzioni a freddo eseguite al di fuori di scavi in sezione obbligata;
- h) operazioni di spietramento, rifinitura manuale di presemina e semina, per il completo ripristino della coltivabilità dei terreni agrari in seguito all'esecuzione di scavi in trincea per posa tubazioni;
- i) operazioni di spietramento e semina, per la mitigazione ambientale dei terreni interessati dall'esecuzione di scavi in trincea e di sbancamento;
- j) scavi eseguiti a mano, nel caso di inaccessibilità con mezzo meccanico;
- k) realizzazione di opere non strutturali aventi carattere ambientale, drenaggi (da intendersi come regimazione delle acque contenute nel suolo agrario oppure regimazione delle acque superficiali, al fine di permettere una più redditiva coltivazione del fondo), profilatura manuale e risemina delle scarpate stradali, ripristino di massicciate, posa di staccionate e lavori simili di modesta entità.

Ai sensi dell'art. 26 della DGR 2148/2012, l'importo massimo riconoscibile come ammesso a contributo, per tutte le attività che beneficiano del contributo ai sensi degli articoli 50 e 51 della l.r. 32/2007, non può essere superiore a 50 mila euro annui.

#### **6.4. Opere realizzate da consorzi di miglioramento fondiario e consorzierie**

Il rispetto della normativa sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero delle norme riguardanti i lavori pubblici di interesse regionale, deve essere garantito qualora le tipologie di interventi finanziabili previsti all'art. 37, comma 1, dei criteri applicativi di cui alla DGR 2148/2012, siano realizzate da consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi di legge e da consorzierie riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973.

Per importi di lavori fino a 40 mila euro, inoltre, la stazione appaltante, per la scelta di un unico contraente deve rispettare il principio di rotazione. Qualora il consorzio di miglioramento fondiario e la consorziera interessati non abbiano provveduto ad approvare un proprio regolamento che disciplini tale principio di rotazione, dovranno essere invitati almeno 5 operatori economici ritenuti idonei.

#### **6.5. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**

Come prescrizione generale, l'affidamento e l'esecuzione di opere e di lavori pubblici di interesse regionale, servizi e forniture, garantisce la qualità delle prestazioni e il loro svolgimento in conformità ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. L'affidamento rispetta altresì i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità nel rispetto delle modalità di cui alle vigenti normative.

#### **6.6. Nomina del "responsabile del procedimento"**

Per interventi superiori a 500 mila euro, relativamente ai progetti inseriti nel piano lavori di cui alla DGR1920/2012, al fine di assicurare i principi di trasparenza, efficienza ed economicità nello svolgimento di lavori ricondotti alla disciplina dei lavori pubblici in ragione del loro interesse regionale e della sussistenza di un contributo pubblico, nonché per l'espletamento delle procedure previste dagli artt. 9 e 10 del regolamento 207/2010 e per il compimento degli obblighi previsti

dalla normativa in vigore in materia di appalti, ai beneficiari di cui all'art. 38, comma 1, lett. a) e b) dei criteri di cui alla DGR 2148/2012 è consentito incaricare un tecnico – abilitato alla libera professione, in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, munito di polizza indennitaria civile contro i rischi di danni a terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività affidatagli – con il compito di sovrintendere al tempestivo sviluppo del ciclo di realizzazione del lavoro di interesse regionale. Al responsabile del procedimento possono essere attribuite le seguenti competenze:

- a) verifica la copertura finanziaria delle opere progettate e delle spese accessorie, sentito eventualmente gli uffici della struttura competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali;
- b) procede in contraddittorio con il progettista a verificare la conformità del progetto esecutivo con la normativa in vigore e con quanto richiesto dai criteri applicativi della l.r. 32/2007;
- c) verifica la conformità del Piano di sicurezza e di coordinamento alla normativa vigente;
- d) attesta la completezza delle autorizzazioni, delle concessioni, dei nulla osta e dei pareri vincolanti necessari all'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento e per la successiva costruzione delle opere;
- e) verifica la disponibilità delle aree e dei manufatti interessati dalle opere;
- f) propone alla stazione appaltante i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara;
- g) nel caso di lavori affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, garantisce che i valori, ossia la ponderazione, degli elementi necessari alla valutazione dell'offerta, siano compatibili con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 61 dei criteri applicativi approvati con DGR 2148/2012 e verifica che a garanzia delle manutenzioni eventualmente proposte dalla ditta aggiudicatrice sia stata rilasciata apposita polizza fideiussoria a favore della stazione appaltante;
- h) redige un programma finanziario coerente con i costi e i relativi finanziamenti pubblici, nonché con i tempi di esecuzione delle opere;
- i) coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
- j) verifica e approva il Piano operativo della sicurezza;
- k) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta l'idoneità del lotto progettato e finanziato a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile;
- l) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- m) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
- n) trasmette alla struttura competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali i dati relativi al monitoraggio finanziario trimestrale delle opere e all'andamento di cantiere in relazione al cronoprogramma dei lavori, segnalando eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione degli interventi;
- o) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera, accertando che le stesse siano state autorizzate e finanziate dalla struttura competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali prima della loro esecuzione;
- p) determina e applica le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- q) coordina l'attività del direttore dei lavori e del coordinatore in materia di salute e di sicurezza in fase esecutiva;
- r) effettua il controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
- s) effettua il controllo periodico delle misurazioni e dei rilevamenti riportati dal direttore dei lavori nel libretto delle misure e negli altri documenti contabili;

- t) effettua il controllo periodico della qualità delle categorie di opere effettuate, della rispondenza dei materiali impiegati alle norme richieste;
- u) emette il certificato di pagamento;
- v) dispone, in collaborazione con la direzione dei lavori, i controlli sulla qualità del calcestruzzo impiegato, il collaudo delle opere in cemento armato e il collaudo idraulico delle condotte, quando richiesto dalle norme contrattuali o dalla normativa in vigore;
- w) interviene nelle fasi di esecuzione e di collaudo dei lavori, emettendo il certificato di regolare esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa in vigore.

Nel provvedimento di nomina del responsabile del procedimento la stazione appaltante è tenuta a evidenziare le competenze ai fini del riconoscimento delle relative prestazioni.

Nel caso di incarichi parziali i compensi per le mansioni del coordinatore del ciclo/responsabile unico del procedimento saranno riconosciuti in proporzione a quanto previsto dal tariffario ufficiale di riferimento. Al fine di uniformare le procedure amministrative per l'applicazione delle corrette aliquote, la struttura competente potrà dotarsi di opportune norme interne.

### **6.7. Contenuti progettuali**

La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.

Il progetto deve essere redatto in modo da illustrare le finalità dell'intervento, la sua rilevanza ambientale, agronomica, economica, le sue caratteristiche tecniche, di costo e di cantierabilità e deve assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione. Inoltre, il progetto deve essere coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione vigenti, in particolare, Piani Regolatori Generali, Piani Urbanistici di Dettaglio e Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta.

Ai fini del contributo il progetto può essere depositato in formato elettronico (PDF) su supporto informatico (DVD o CD).

### **6.8. Elenco degli elaborati progettuali da presentare**

1. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere e, a tal fine, comprendono:
  - a) uno studio della viabilità di accesso al cantiere, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
  - b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
  - c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione del tipo e quantità di materiali da prelevare, nonché delle esigenze dell'eventuale ripristino ambientale finale;
  - d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi delle opere di sistemazione esterna;
  - e) La localizzazione delle discariche ai sensi delle vigenti disposizioni della Giunta regionale.
2. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e alle norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione. I materiali e i prodotti sono

conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e alle omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

3. È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di escluderne altre o che indichino marchi, brevetti, tipi o un'origine o una produzione determinata.
4. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dalla seguente documentazione:
  - a) relazione illustrativa e tecnica;
  - b) relazione agronomica con indicazione dei costi-benefici;
  - c) studio di prefattibilità ambientale;
  - d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
  - e) planimetria generale e schemi grafici;
  - f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
  - g) calcolo sommario della spesa.
5. Qualora il progetto preliminare debba essere posto a base di gara di un appalto concorso, detto progetto deve essere completato mediante:
  - a) le indagini necessarie, quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e le relative relazioni e grafici;
  - b) la redazione di un capitolato speciale prestazionale.
6. Per quanto riguarda i progetti esecutivi, il contenuto minimo degli elaborati grafici richiesto, al fine di poter stabilire la congruità tecnico-agronomica dell'intervento, deve comprendere:
  - a) la corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri elementi esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema viario dei trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, all'ubicazione dei servizi esistenti, in scala non inferiore a 1:10.000;
  - b) l'estratto aggiornato del Piano regolatore generale di riferimento con l'indicazione dell'attuale zonizzazione e dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale, sul quale sono indicati i vincoli ambientali e il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare;
  - c) la planimetria mappale d'insieme, in scala non inferiore a 1:2000, contenente gli estremi catastali del comprensorio in oggetto, le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, delle strade esistenti, della posizione delle eventuali costruzioni e alberature confinanti;
  - d) la planimetria di progetto in scala non inferiore a 1:1000, corredata dagli elementi grafici necessari all'individuazione delle opere e dei manufatti, comprese le principali quote altimetriche afferenti alla costruzione dei manufatti e alle sistemazioni del terreno dopo la realizzazione dell'intervento;
  - e) i rilievi a curve di livello;
  - f) i profili longitudinali, in scala opportuna per le altezze e non inferiore a 1:2000 per le lunghezze e le sezioni trasversali;
  - g) le sezioni significative degli scavi e dei movimenti di terra;
  - h) gli elaborati grafici di tutti i particolari costruttivi dei manufatti, atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio e a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti; gli elaborati sono redatti in

modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento;

- i) i calcoli strutturali e degli impianti che, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
7. La relazione tecnico-descrittiva, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, deve riportare fra l'altro le seguenti indicazioni:
- a) la situazione iniziale e la possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
  - b) gli obiettivi generali da perseguire e le strategie per raggiungerli;
  - c) le esigenze e bisogni da soddisfare;
  - d) le regole e le norme tecniche da rispettare;
  - e) i vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;
  - f) le funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
  - g) i requisiti tecnici che dovrà rispettare l'intervento;
  - h) gli impatti dell'opera sulle componenti ambientali;
  - i) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti;
  - j) i limiti finanziari da rispettare e la stima dei costi;
  - k) la stima dei costi e dei benefici, nonché la loro incidenza unitaria (metro lineare, metro quadrato di superficie);
  - l) la chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
8. La relazione tecnico-agronomica deve contenere le caratteristiche e le finalità del programma degli investimenti, le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte operate, nonché le indicazioni necessarie a valutare i parametri e determinare i punteggi di cui alle tabelle del capitolo VIII. Inoltre, dovranno essere considerati, descritti e valutati i seguenti elementi:
- a) caratteristiche del comprensorio in oggetto, con riferimento alle superfici coltivate, alla loro localizzazione e all'indirizzo produttivo;
  - b) caratteristiche tecniche e dimensionali dell'intervento proposto, con particolare riferimento ai materiali scelti e alle tecnologie che si intendono utilizzare;
  - c) indicazioni circa il bilancio di produzione dei materiali inerti provenienti da scavi e dei materiali che residuano derivanti da attività di demolizione di rocce, in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale n. 1792 del 6 giugno 2005;
  - d) documentazione fotografica.
9. Unitamente alla relazione tecnico-agronomica, qualora si tratti di bonifiche agrarie, impianti irrigui e acquedotti rurali, dovrà essere presentato, l'elenco dei proprietari interessati alle opere, nonché dei mappali e delle superfici interessate al miglioramento fondiario;
10. Dovrà, inoltre, essere dichiarata la disponibilità dei terreni interessati al miglioramento fondiario e, ai fini del controllo dei vincoli di cui all'art. 71 della l.r. 32/2007, dovrà essere trasmesso l'elenco dei proprietari e/o degli affittuari dei fondi che beneficiano delle opere di miglioramento progettate e finanziate su formato elettronico (ad es. *Shape*); tuttavia sarà cura del beneficiario del contributo, benché non esplicitamente richiesto dai presenti criteri applicativi né da altra normativa regionale, cautelarsi nei confronti del proprietario inadempiente mediante la sottoscrizione di apposite clausole di rivalsa, poiché il recupero del contributo può essere effettuato solo nei confronti dei soggetti attuatori di cui all'art. 38;
11. Il cronoprogramma dei lavori e delle iniziative progettuali deve contenere l'indicazione della data presunta di inizio delle attività, l'ordine temporale delle lavorazioni o dell'esecuzione delle

categorie d'opera all'interno del cantiere, il tempo ritenuto necessario per la conclusione di tutti gli interventi progettati e per le realizzazioni, nonché la tabella date/importi.

12. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni e sono atti a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci ai procedimenti di lavorazione.
13. Attraverso il computo metrico e la stima dei lavori si effettua la quantificazione dei lavori occorrenti per l'esecuzione del programma degli investimenti. La sua compilazione avviene applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, l'elenco prezzi regionale vigente al momento della presentazione della domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo. Le eventuali maggiorazioni previste dal citato prezzario dovranno essere debitamente giustificate, in caso contrario non saranno ammesse a contributo.

Nel quadro economico generale confluiscono il risultato del computo metrico estimativo dei lavori (importo a base d'asta) e l'eventuale accantonamento, in misura non superiore al 5% IVA inclusa, per somme a disposizione della stazione appaltante e per eventuali lavori in economia non previsti in progetto.

14. Per le forniture di importo superiore a 5 mila euro è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza. La scelta operata dal beneficiario sarà giustificata da una specifica relazione, sottoscritta dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato, nella quale saranno riportate disaggregate le singole voci di costo e, per ciascuna di esse, il prezzo di mercato, con una sintetica motivazione dei criteri seguiti per la determinazione dello stesso. È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di evitare questo tipo di procedura.  
La struttura competente si riserva di verificare la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli di mercato, attraverso i propri uffici.  
I beni acquistati, devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto.

15. Il capitolato speciale d'appalto riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto ed è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche. Esso illustra in dettaglio:
  - a) nella prima parte, tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
  - b) nella seconda parte, le modalità di esecuzione e di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da rispettare nello svolgimento di specifiche lavorazioni. Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di componenti prefabbricati, dovranno essere precisate le relative caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio, nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori per assicurare la rispondenza alle scelte progettuali.

Il capitolato speciale d'appalto posto a base di gara deve essere conforme alle prescrizioni contenute nei presenti criteri applicativi ed è aggiornato secondo le risultanze dell'impegno di spesa e della relativa tempistica per la realizzazione delle opere.

16. L'elenco prezzi di riferimento è quello approvato con deliberazione della Giunta regionale, in ottemperanza con quanto disposto dalla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni oppure i prezzi stabiliti con provvedimento dirigenziale della struttura competente. Le analisi dei prezzi mancanti, non contemplati dal citato prezzario regionale, dovranno essere predisposte utilizzando i costi elementari di riferimento e quelli di mercato dei materiali di fornitura. L'elenco prezzi è aggiornato secondo le risultanze della spesa ammissibile a contributo.
17. In ogni caso la documentazione tecnica, inerente ai miglioramenti fondiari da presentare ai fini del contributo, è commisurata all'importanza dell'opera in questione e può essere resa in forma semplificata.
18. I beneficiari previsti all'art 38 dei criteri applicativi di cui alla DGR 2148/2012 sono tenuti, a corredo della documentazione tecnica prevista dai precedenti commi del presente articolo, presentare copia conforme del verbale dell'Assemblea degli utenti oppure del Consiglio direttivo dal quale risulti:
  - a) l'affidamento dell'incarico ad un tecnico libero professionista con la specificazione se trattasi di incarico fiduciario oppure conferito secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;
  - b) l'approvazione del progetto esecutivo e della relativa spesa;
  - c) la disponibilità dei terreni e dei manufatti interessati dalle opere;
  - d) l'autorizzazione al presidente a presentare formale domanda di contributo presso l'Assessorato Agricoltura e risorse naturali;
  - e) l'autorizzazione al tesoriere a riscuotere i contributi e quietanzare i mandati di pagamento;
  - f) l'elenco dettagliato delle spese per le quali si richiede il contributo (imponibile dei lavori, IVA, spese tecniche e accessorie);

#### **6.9. Determinazione della spesa ammissibile a contributo**

La spesa ammissibile a contributo, relativamente alle opere da eseguire, è determinata dal responsabile dell'istruttoria:

- a) esaminando e, se il caso, operando una revisione del computo metrico estimativo, redatto in conformità all'elenco prezzi regionale per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale;
- b) approvando le analisi dei nuovi prezzi non contemplati nel prezzario regionale o, in mancanza, accettando i prezzi di mercato ritenuti congrui;
- c) apponendo le correzioni e le annotazioni, ai fini della semplificazione delle procedure, direttamente sul computo metrico estimativo, oltre che su qualsiasi altro elaborato grafico, avendo tali promemoria rilevanza ai soli fini del calcolo del contributo da erogare;
- d) applicando, nel caso siano proposti prezzi ritenuti non congrui dallo stesso responsabile dell'istruttoria o dalla Commissione tecnica, i prezzi fissati dalla commissione stessa;
- e) stralciando dal computo metrico estimativo le voci di spesa relative a opere o categorie d'opere non finanziabili ai sensi dei presenti criteri di attuazione della l.r. 32/2007.

#### **6.10. Massimali inerenti alle spese per l'appalto**

Per importi di lavori fino a 40 mila euro, nella procedura di svolgimento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario, la stazione appaltante, per la scelta del contraente, qualora non abbia approvato un proprio regolamento che disciplini il principio di rotazione, dovrà invitare almeno 5 operatori economici ritenuti idonei.



I massimali ammissibili a contributo per le spese legate allo svolgimento delle gare d'appalto, agli accertamenti e comunicazioni ai sensi dell'art. 79 del Codice degli appalti, alla compilazione delle schede da inviare all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, escluse le spese inerenti alla pubblicazione dei bandi di gara da considerarsi a parte, sono fissati dalla seguente tabella:

<b>Importo dei lavori</b>	<b>Adempimenti pre-gara</b>	<b>Adempimenti post-gara</b>	<b>Compilazione delle schede Osservatorio</b>	<b>Totale imponibile prestazione professionale</b>
inferiore a 40 mila euro (affidamento diretto)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
da 40 mila fino a 100 mila euro (cottimo fiduciario previa pubblicazione di una manifestazione di interesse)	€ 800,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 1.400,00
da 40 mila fino a 150 mila euro (asta pubblica)	€ 1.200,00	€ 500,00	€ 300,00	€ 2.000,00
oltre 150 mila fino a 1 milione di euro (asta pubblica)	€ 1.800,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 3.000,00
oltre 1 milione di euro (asta pubblica)	3 ‰	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600 + 3 ‰

Le spese per l'affidamento diretto di lavori, non sono ammesse a contributo, poiché tale procedura semplificata può essere espletata direttamente dal segretario della stazione appaltante.

#### **6.11. Ulteriori norme amministrative**

- a) In ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 34 e 57 della DGR 2148/2012, in materia di controlli, dovrà essere compilato a cura del tecnico istruttore della pratica, il fac-simile di relazione integrativa da allegare alla proposta di liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo finale del contributo.
- b) Allo scopo di sveltire e semplificare le procedure interne, qualora vi siano richieste di varianti non sostanziali e/o senza aumento di costi, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 12/1996, il tecnico istruttore della pratica le sottoporrà al dirigente e al capo ufficio per la necessaria preventiva autorizzazione ai fini del finanziamento. Detto assenso sarà in seguito comunicato al beneficiario del contributo, affinché questi possa intraprendere i lavori senza lunghe interruzioni che danneggino l'organizzazione intera del cantiere, previo l'ottenimento dei pareri e dei nulla osta rilasciati dalle autorità competenti in materia urbanistica.

## **Capitolo VII**

### **Disposizioni inerenti alle spese tecniche e accessorie**

#### **7.1. Quadro normativo**

Quando le norme non prevedono l'ammissibilità al contributo calcolata in maniera forfettaria e per i progetti inseriti nel "Programma lavori e selezione dei progetti per la programmazione 2007-2013" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1920 del 5 ottobre 2012, il quadro normativo di riferimento per la determinazione dei corrispettivi finalizzati alla definizione delle spese tecniche per le attività di progettazione, direzione lavori e oneri in materia di sicurezza, correlate alle opere finanziate ai sensi dell'art. 66 della legge 32/2007 e relativi criteri applicativi, è costituito:

- a) dal Decreto ministeriale 4 aprile 2001 (Compensi delle attività professionali di progettazione e delle altre attività ai sensi dell'art. 17 comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni);
- b) dalla legge 2 marzo 1949, n. 143;
- c) dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2934 in data 23 ottobre 2009 (Sostituzione dei criteri e procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore alla soglia comunitaria nonché di linee guida per la determinazione degli afferenti corrispettivi, approvati con DGR 3287/2006);
- d) dal Decreto ministeriale 18 novembre 1971 e successive modificazioni (Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi);
- e) dalle norme attuative previste dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 9, applicabili alle lett. a), b) e c) del presente paragrafo.

Inoltre, ai fini dell'ammissibilità al contributo, si definiscono nel presente capitolo le linee guide che costituiscono riferimento per l'individuazione di modalità omogenee di applicazione e di completamento delle predette norme.

Sono fatti salvi i principi e le norme di dettaglio contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2148 del 16 novembre 2012, in particolare gli articoli 42, 61, 62 e 63.

Nell'ambito di applicazione delle citate norme e in ottemperanza alla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che regola la materia, il beneficiario del contributo è altresì invitato, una volta individuato il soggetto – o i soggetti – cui affidare l'incarico dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche nei casi di incarico fiduciario, a sottoscrivere un disciplinare che tenga conto delle presenti norme che regolano l'ammissibilità al contributo degli onorari professionali.

Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve comunicare al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo.

#### **7.2. Considerazioni di carattere generale**

Allo scopo di uniformare la determinazione delle spese tecniche ammissibili a contributo, si adotta lo stesso metodo di calcolo per tutte le figure professionali con incarichi di progettazione e direzione lavori per la costruzione, la sistemazione o il completamento di infrastrutture e opere di miglioramento fondiario, eccezione fatta per i geologi per i quali si continuano ad applicare le disposizioni dello specifico tariffario nazionale approvato con Decreto ministeriale 18 novembre

1971, successivamente modificato, e completato dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2934 in data 23 ottobre 2009.

Spetta, in ogni caso, al beneficiario del contributo accertarsi delle competenze riguardanti le varie categorie di tecnici liberi professionisti, ai sensi della vigente normativa, all'atto del conferimento dell'incarico o della pubblicazione del relativo bando di gara.

L'importo delle opere utile per il calcolo delle spese di progettazione è quello indicato nella spesa ammessa ed è comprensivo degli oneri della sicurezza, escludendo le somme a disposizione per gli imprevisti, poiché essi non sono riconosciuti come attività progettuali. Nel caso in cui la stazione appaltante, beneficiaria del contributo, faccia eseguire, a seguito di varianti in corso d'opera, un importo inferiore ai 4/5 di quello originario ammesso, saranno con la stessa proporzione riconosciute le spese tecniche per la progettazione.

Gli onorari a percentuale sui lavori, il rimborso spese e i compensi accessori, con aliquota forfettaria nella misura massima del 30%, comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale, di cancelleria e di copisteria necessarie allo svolgimento dell'incarico. Inoltre, agli effetti dell'ammissibilità al contributo, le prestazioni professionali indicate nella comunicazione ufficiale di concessione dell'aiuto sono comprensive di:

- a) eventuali studi di fattibilità allegati alla domanda preliminare di ammissibilità a contributo che precedono le tre fasi progettuali previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- b) oneri per la predisposizione e l'invio agli enti della documentazione necessaria per l'ottenimento di tutti i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;
- c) partecipazione a conferenze dei servizi, riunioni consorziali ed altre attività di supporto necessarie alle procedure per la realizzazione dell'opera;
- d) sopralluoghi e rilievi per lo studio della viabilità di cantiere, delle condizioni orografiche, dell'esistenza di discariche per lo smaltimento delle eccedenze, della verifica della disponibilità dei terreni e di ogni altro aspetto di dettaglio finalizzato alla progettazione ed esecuzione delle opere;
- e) accertamenti, monitoraggi e indagini necessarie alla progettazione dell'opera;
- f) verifiche di compatibilità della progettazione con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- g) di ulteriori calcoli, rilievi topografici, relazioni integrative e particolari di progetto, qualora previsti dalla normativa vigente, volti all'ottenimento di pareri e nullaosta;
- h) oneri per l'autenticazione e la riproduzione delle necessarie copie degli elaborati grafici e di progetto, ivi compresi i supporti informatici, richiesti dagli enti pubblici o privati ai fini del rilascio delle autorizzazioni;
- i) dello studio di compatibilità ambientale e delle altre verifiche di cui alla DGR 2939/2008;
- j) analisi della coerenza dell'intervento proposto con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici;
- k) in generale, di tutto ciò che occorra produrre, anche al di fuori della comune prassi, a enti pubblici o privati, al fine di consegnare al committente un progetto completo di autorizzazioni, realizzabile e appaltabile ai sensi di legge.

Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e dell'attività di direzione lavori non è dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe previste dal Decreto ministeriale 4 aprile 2001.

Salvo l'ammissibilità separata al contributo delle attività di progettazione delle varianti in corso d'opera (da aggiungere eventualmente alle somme già note, nei casi contemplati dalle presenti norme che disciplinano l'accesso ai contributi), gli importi impegnati relativi agli onorari per prestazioni professionali sono da considerarsi, a tutti gli effetti, dei massimali.

### **7.3.1. Ammissibilità a contributo delle attività di progettazione**

Ai fini dell'ammissibilità a contributo delle attività di progettazione fatte intraprendere dai consorzi di miglioramento fondiario e consorzierie legalmente costituite sono, di norma, riconosciute le tre tipologie di spesa che seguono, alle quali corrispondono altrettanti disciplinari.

- a) L'incarico del progetto delle opere comprende, quando non è richiesta una progettazione ai fini di una procedura semplificata, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva da compensarsi con le aliquote base previste dalla Tabella B del Decreto ministeriale 4 aprile 2001. Nei casi individuati dalla legge, la progettazione definitiva ed esecutiva deve essere integrata con il progetto della sicurezza di cui alla Tabella B2. L'onorario delle prestazioni professionali include tutto ciò descritto al paragrafo 7.2., dalla lettera a) alla lettera k).
- b) L'incarico inerente alla perizia e/o alla relazione geologica di cui alla Tabella IV – Aliquote da applicarsi alle percentuali della Tabella III – comprende la progettazione esecutiva (prestazioni parziali c) e l'onorario delle prestazioni professionali include tutto ciò descritto al paragrafo 7.2., dalla lettera a) alla lettera k). La progettazione relativa a indagini geognostiche è da valutarsi a parte, previa autorizzazione della direzione competente del Dipartimento agricoltura.
- c) L'incarico per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Tabella B4 del Decreto ministeriale 4 aprile 2001 include la relazione geologica (progettazione preliminare) e tutto ciò descritto al paragrafo 7.2., dalla lettera a) alla lettera k).

Nei casi di affidamento a bando delle tre fasi progettuali, comprensive di perizia e relazione geologica e del progetto di V.I.A. o V.A.S., è consentito riunire in un unico bando l'onere di tutte le prestazioni professionali richieste per la realizzazione di una determinata opera.

Quando, invece, è richiesto il solo progetto preliminare, le prestazioni professionali saranno calcolate sull'importo effettivamente progettato, se di importo inferiore a quello ipotizzato, viceversa, sull'importo massimo dei lavori indicato nella lettera di autorizzazione. Ogni somma eccedente, benché progettata e prevista, non sarà presa in considerazione dalla struttura competente del Dipartimento agricoltura che eroga l'aiuto.

### **7.3.2. Ammissibilità a contributo delle attività di direzione lavori**

Ai fini dell'ammissibilità a contributo delle attività di direzione lavori sono riconosciute le voci che seguono.

- a) Qualora non sia individuato l'assistente ai lavori da parte della stazione appaltante, spetterà al professionista incaricato della direzione dei lavori la maggiorazione di cui all'art. 17, comma 2, della legge 143/1949, nella misura del 25% come definito e secondo la procedura di calcolo descritta nella deliberazione della Giunta regionale n. 2934 del 23 ottobre 2009.
- b) L'onere per l'istituzione di un Ufficio di coordinamento e di supervisione della direzione lavori è ammesso a beneficiare del contributo, previo parere favorevole della struttura competente del Dipartimento agricoltura che eroga i contributi. Tale onere è previsto per cantieri particolarmente complessi, dove le attività di direzione lavori devono armonizzarsi con quelle di altri tecnici incaricati, ad esempio, della realizzazione di un piano di ricomposizione fondiaria.
- c) L'attività di progettazione relativa a varianti in corso d'opera è ammessa a contributo previa autorizzazione della struttura competente del Dipartimento agricoltura all'esecuzione della variante stessa. Nessun compenso sarà riconosciuto al direttore dei lavori per le attività di progettazione riguardanti varianti non autorizzate, non concessionate, oppure approvate "in sanatoria" dall'autorità comunale competente.

- d) Il compenso concernente l'attività di progettazione per le varianti in corso d'opera, da quantificarsi secondo le modalità indicate nel paragrafo 7.5., lettera e), può essere, in ogni caso, ammesso a contributo quando le somme impegnate consentono di far fronte anche a questa spesa imprevista (minori lavorazioni eseguite rispetto alle quantità di progetto, recupero parziale o totale del ribasso d'asta, utilizzo della somma impegnata per imprevisti, ecc.).

### **7.3.3. Ammissibilità a contributo delle attività tecnico-amministrative**

Ai fini del contributo sono ammesse le attività tecnico-amministrative del *responsabile del procedimento* di cui al Decreto legislativo 163/2006, qualora nominato prima dell'espletamento delle procedure d'appalto.

- a) Per il calcolo del compenso spettante al responsabile del procedimento di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si utilizza come importo base la somma relativa alle competenze per le spese tecniche di progettazione e di direzione lavori, come stabilito dal D.M. 4 aprile 2001. Per competenze si intende l'onorario calcolato al netto delle spese accessorie.
- b) Quando le stazioni appaltanti nominano il responsabile del procedimento al termine delle tre fasi progettuali, le aliquote parziali della tabella B6 del D.M. 4 aprile 2001, sono riconosciute a partire dalla fase che prevede la progettazione esecutiva. Non saranno, pertanto, riconosciuti il primo punto e parte del secondo nella percentuale rapportata, di cui alla tabella in questione, per la supervisione, il coordinamento e la verifica delle fasi di progettazione precedenti al momento della nomina.
- c) Agli effetti del calcolo dell'onorario del responsabile del procedimento, non è incluso nelle spese di progettazione il compenso per la preparazione dello studio d'impatto ambientale, poiché quest'ultimo si ricollega alle fasi propedeutiche della progettazione dell'intervento, contemplate nella precedente lettera b) ed escluse dalla tariffazione.
- d) Qualora la stazione appaltante affidi esclusivamente l'incarico di compilare le schede destinate all'Osservatorio dei lavori pubblici ad un soggetto che, ai sensi della normativa vigente, è ritenuto idoneo, il compenso per tale incarico è fissato con la tabella del paragrafo 6.10., al netto delle imposte dovute per legge.

### **7.4. Categorie d'opera**

In merito ad alcune tipologie di opere di miglioramento fondiario e infrastrutturazione rurale, finanziate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 66 della legge 32/2007, si introducono di seguito alcune precisazioni ad integrazione delle suddivisioni delle opere nelle classi e nelle categorie definite nella legge 2 marzo 1949, n. 143, come ripreso dal Decreto ministeriale 4 aprile 2001. Nei lavori di miglioramento fondiario, le classi e le categorie d'opera descritte alla successiva lettera a) prevalgono sulle categorie descritte nella lettera b).

- a) Negli interventi di riorganizzazione agraria globale che comprendono la sistemazione e il miglioramento dei terreni agrari, la viabilità rurale e la realizzazione di impianti di irrigazione e/o di distribuzione dell'acqua potabile, gli onorari professionali spettanti vengono commisurati separatamente, sulla base delle seguenti classi e categorie d'opera:
- VII a) “Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani”;
  - VI a) “Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte” oppure

- VI b) “Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d’arte di importanza e le stazioni di tipi speciali da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.”
- VIII “Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua – Fognature urbane”.

Allo scopo di semplificare il calcolo tariffario, il peso di ogni singola categoria, per essere considerato separatamente, deve rappresentare almeno il 20% dell’importo totale progettato dei lavori e, in ogni caso, deve essere di importo non inferiore a euro 25.822,85.

- b) Qualora, inoltre, nell’ambito degli interventi di riorganizzazione agraria globale (sistemazione e miglioramento dei terreni agrari, viabilità rurale, realizzazione di impianti di irrigazione e/o di distribuzione dell’acqua potabile) occorra progettare anche opere ascrivibili alle seguenti classi e categorie:
- I f “Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative – Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.”;
  - IX a) “Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.”;
  - IX b) “Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.”

il peso di ogni singola categoria, per essere considerato separatamente, in aggiunta a quelle elencate nella lettera a), deve rappresentare almeno il 20% dell’importo totale progettato dei lavori e, in ogni caso, essere di importo non inferiore a euro 25.822,85.

- c) Nell’ambito della progettazione di opere di miglioramento fondiario contemplate nella precedente lettera a) del paragrafo 7.4. le categorie d’opera di cui alla lettera b) che non raggiungono singolarmente, in termini di costo, il 20% dell’importo totale dei lavori progettati, sono valutate alle stesse condizioni della categoria d’opera prevalente di cui alla lettera a).
- d) Nei casi di progettazione unica per il calcolo degli onorari professionali concernenti importi d’opera inferiori ad euro 25.822,25, si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 7.7. lettere a) e b).
- e) Le strutture in cemento armato saranno valutate nella classe I, categoria f) “Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative – Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.”, essendo la tipologia prevista dal tariffario che maggiormente si avvicina al settore dei miglioramenti fondiari trattato nel presente capitolo.
- f) Fermo restando quanto previsto dalle precedenti lettere b), c), d), e), possono essere ricomprese nella classe I, categoria f) “Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative – Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato”, quelle parti di opere di miglioramento fondiario che contemplino strutture di cemento armato, quali traverse di presa negli alvei torrentizi o fluviali, le vasche di irrigazione e altri importanti manufatti idraulici di manovra, mentre saranno ricomprese nelle classi d’opera prevalenti –VIII, VII a), VI a) o VI b) – a titolo esemplificativo, i basamenti e le fondazioni di muri di sostegno e le relative operazioni di scavo e tutti quei componenti in cemento armato che incidano solo in minima parte sugli importi d’opera.
- g) Nei casi di progettazione di ponti di muratura e di legname, strutture metalliche, passerelle, paratoie verticali e similari, il calcolo degli onorari professionali avviene secondo la classe IX, categoria a) “Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.”
- h) Le strade interpoderali, situate in versanti con pendenza inferiore al 5% oppure aventi un tracciato con pendenza media inferiore al 5%, saranno riconosciute nella classe VI, categoria a)

“Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d’arte di importanza da compensarsi a parte”.

- i) La progettazione dei muri di sostegno delle infrastrutture stradali sono classificate nella classe VI, categorie a) o b) in base alla distinzione specificata nella lettera h), mentre tutte le altre opere di muratura all’interno delle opere di bonifica saranno incluse nella VII a) “Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani”.
- j) Nei casi di progettazione di reti paramassi, posa di tiranti, micropalificazioni, paratoie basculanti e similari, il calcolo degli onorari professionali avviene secondo la classe IX, categoria b) “Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcoli particolari.”
- k) Le piste inerbite non assumendo, di norma, le caratteristiche attribuibili alle strade interpoderali sono da considerarsi opere di bonifica, quindi classificabili nella VII a) “Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani”.
- l) La costruzione, il riattamento o la ricostruzione di canali, a cielo aperto o intubati, di *ru* storici o in generale di opere di irrigazione con deflusso “a pelo libero”, sono assimilabili alla classe VII, categoria a) “Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani”.
- m) Gli impianti di irrigazione a pioggia automatizzati sono ascrivibili alla classe VIII “Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua – Fognature urbane”, ivi compresa la parte elettrica ed elettronica.
- n) Nel caso di ammodernamenti, riattamenti, ristrutturazioni e sistemazioni di opere e strutture già esistenti e nel caso di realizzazione di nuove opere di miglioramento fondiario, che non includano la riorganizzazione agraria globale così come intesa nella lettera a), sarà considerata la categoria prevalente.
- o) Il passaggio da una categoria ad un’altra in corso d’opera, dovrà essere giustificato da una perizia di variante.

## **7.5. Elaborati e metodo di calcolo**

Ai fini della semplificazione delle procedure tendente ad ottenere un’ottimizzazione dei tempi e della spesa pubblica, riguardanti progetti finanziati ai sensi dell’art. 66 della legge regionale 32/2007, si introducono di seguito alcune precisazioni sugli elaborati da presentare e sui relativi metodo di calcolo degli onorari ammessi al contributo.

- a) Per quanto attiene la ricostruzione, la sistemazione e il riattamento di opere di miglioramento fondiario e di infrastrutture esistenti, prevedendo di norma una procedura progettuale e la presentazione di una documentazione tecnica semplificata, si applicano gli onorari della Tabella B del decreto ministeriale 4 aprile 2001, con esclusione delle prestazioni parziali a), b), e), f), g).
- b) Gli stessi onorari sono applicati in caso di realizzazione di nuove opere di miglioramento fondiario di importo compreso tra euro 25.822,25 ed euro 100 mila, quando per la loro natura non sia necessario ricorrere né alla redazione separata del progetto preliminare, necessario ai fini della stesura di un piano dei lavori, né allo studio specifico dei particolari d’opera, oltre alla consueta descrizione delle voci di elenco prezzi.
- c) L’onorario relativo alla stesura del piano della sicurezza inerente al finanziamento di opere di manutenzione o di importo inferiore a 100 mila euro, è ammissibile a contributo qualora sia dimostrato, da parte del committente, che si raggiungono i requisiti minimi previsti dalla legge

per la predisposizione dello stesso. In caso contrario, ai sensi delle vigenti disposizioni, sarà l'impresa aggiudicataria a fornire il suo Piano operativo della sicurezza.

- d) L'elaborato tecnico relativo alla predisposizione del piano di manutenzione dell'opera, viene riconosciuto solo se espressamente richiesto, nel caso di installazione di particolari apparecchiature elettroniche ed idrauliche.
- e) Il compenso per la redazione della perizia di variante e suppletiva è determinato secondo le norme fissate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2934 del 23 ottobre 2009, ricordando che nel caso in cui la perizia sia unicamente "suppletiva" senza che siano riconosciute attività di progettazione, non sarà ammesso alcun compenso aggiuntivo per la progettazione, e che saranno altresì ammesse solo quelle attività di progettazione oggetto di variante per opere inizialmente non previste, escludendo dal calcolo della perizia quei corpi d'opera inizialmente progettati ed in seguito scorporati.
- f) Per la determinazione del compenso relativo al rilascio del certificato di regolare esecuzione, sarà adottato l'onorario previsto, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2934 del 23 ottobre 2009, per il collaudo amministrativo ridotto del 50%.
- g) Per le prestazioni professionali del geologo, si fa riferimento a quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 2934 del 23 ottobre 2009, ricordando che, al fine del calcolo del relativo onorario, agli importi totali delle opere andranno dedotti gli importi degli impianti e delle attrezzature tecniche. Quando non espressamente richiesta ad integrazione della progettazione preliminare delle opere, verrà riconosciuta unicamente la prestazione parziale relativa al progetto esecutivo. La parcella di Valutazione di impatto ambientale contiene anche la prestazione parziale del progetto preliminare del geologo.
- h) Nella determinazione della categoria d'opera da applicare per le prestazioni professionali del geologo, di norma si applica la categoria prevalente. Può essere riconosciuta un'ulteriore categoria solo in casi particolari, preventivamente concordati e definiti con la struttura competente del Dipartimento agricoltura.

#### **7.6. Precisazioni su sconti, acconti e liquidazioni**

- a) Lo sconto forfettario del 20%, previsto al comma 7 dell'art. 63 della deliberazione della Giunta regionale n. 2148 del 16 novembre 2012, si applica all'onorario imponibile complessivo, spese incluse.
- b) Per il compenso del Coordinatore dei lavori ammessi a contributo, di cui all'art. 4 della l.r. 12/1996, con le funzioni attribuite al Responsabile del procedimento previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non è richiesto lo sconto forfettario del 20% previsto per le altre prestazioni tecniche. Il tariffario nazionale, infatti, disciplina il compenso esterno in qualità di supporto ad una figura individuata all'interno dell'apparato della Pubblica Amministrazione non disponibile nel caso dei consorzi.  
Può, quindi, essere riconosciuto il compenso applicando lo stesso metodo di calcolo introdotto dal D.M. 4 aprile 2001, senza porre ulteriori riduzioni di onorario, previste genericamente nella DGR 2148/2012. Il compenso è proporzionato alle mansioni effettivamente svolte e certificate dalla stazione appaltante.
- c) Su presentazione di regolari fatture potranno essere erogati acconti sulle spese tecniche contemplate nel presente capitolo, in proporzione all'andamento dei lavori e comunque non oltre il 90% della spesa inizialmente ammessa a contributo.



### 7.7. Massimali per interventi fino a euro 25.822,85

- a) Gli onorari per la progettazione (eventuali rilievi topografici inclusi) e la direzione lavori, relativi a importi d'opera fino a euro 25.822,85, essendo calcolati a discrezione ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 aprile 2001, ed essendo i progetti richiesti in forma semplificata dalla direzione competente del Dipartimento agricoltura che eroga i contributi, sono ammessi a beneficiare della percentuale massima forfettaria del 15% sui lavori (cassa inclusa, IVA esclusa).
- b) Per la prestazione professionale del geologo, quando richiesta dalla normativa in vigore, sempre fino a euro 25.822,85 di lavori, è applicata invece la percentuale massima forfettaria del 3,5% (cassa inclusa, IVA esclusa).
- c) Nei casi in cui siano unicamente contabilizzate delle opere in economia, per le quali non siano occorse un'attività di progettazione, il compenso previsto per la sola direzione lavori sarà ridotto del 50%.

### 7.8. Ammissibilità a contributo di onorari non previsti in spesa ammessa

- a) Gli onorari concernenti collaudi amministrativi, svolti da liberi professionisti incaricati dal beneficiario del contributo nella sua qualità di ente appaltante, sono ammessi a contributo qualora ne sia consigliata la nomina per motivazioni d'ordine tecnico e contabile oppure qualora tale collaudo sia obbligatorio per effetto della vigente normativa sugli appalti pubblici.
- b) Gli onorari relativi alla nomina del responsabile del procedimento, sono altresì ammissibili a contributo.
- c) Nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, i fondi per dette spese, se inizialmente non preventivati, potranno essere prelevati, nell'ambito di una rimodulazione dell'impegno a suo tempo approvato per l'esecuzione dell'opera di miglioramento fondiario in questione, da somme eventualmente disponibili per minori lavori eseguiti, dal recupero totale o parziale del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicatrice, infine, da somme eventualmente accantonate per imprevisti.

### 7.9. Massimali forfettari per spese tecniche

I progetti finanziati a consorzi di miglioramento fondiario e consorzierie, a partire dal 1° gennaio 2013, sono soggetti all'applicazione di massimali forfettari per quanto concerne le spese tecniche, cassa integrativa previdenziale e IVA escluse.

La verifica può essere inizialmente condotta ai sensi dei paragrafi contenuti nel presente capitolo VII ed è, in seguito, rapportata alle percentuali di cui alla seguente tabella semplificativa, da conteggiarsi in forma composta sugli importi ammessi a finanziamento:

Opere di miglioramento fondiario	Importo dei lavori fino a 25.000,00	Importo dei lavori da 25.000,00 fino a 50.000,00
Progetto e direzione lavori	15%	12%
Relazione geologica	3,5%	2,5%

Il progetto/direzione lavori e la relazione geologica includono tutti gli adempimenti normativi agli effetti dell'ottenimento della concessione edilizia. Le spese tecniche, relative a lavori contabilizzati nell'ambito del quinto d'obbligo, non sono soggetti a rimodulazioni in sede di liquidazione del saldo finale. Viceversa, quando i lavori effettivamente eseguiti non raggiungono i 4/5 contrattuali, si applicano le percentuali in tabella per la rideterminazione delle spese tecniche ammissibili.

## Capitolo VIII

### Criteri di selezione delle domande preliminari

#### 8.1. La selezione dei progetti a sportello aperto

La selezione dei progetti “a sportello aperto” avviene mediante l’assegnazione di un punteggio attribuito a criteri correlati alle diverse tipologie di opere di miglioramento fondiario, nonché alla loro funzionalità e razionalità agricola, così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2148 del 16 novembre 2012. I punteggi relativi alle priorità sono definiti nei successivi punti 9.2, 9.3. e 9.4. Sono finanziate, in ordine decrescente di priorità, le seguenti tipologie di opere:

- a) interventi per la salvaguardia di opere di miglioramento fondiario esistenti diretti a prevenire frane, dissesti del territorio in genere, danni a persone o a cose;
- b) ripristino di opere di miglioramento fondiario esistenti finalizzato a garantire la prosecuzione dell’attività agricola;
- c) acquedotti rurali;
- d) opere di regimazione delle acque superficiali;
- e) interventi di miglioramento fondiario collegati ad un accorpamento fondiario volontario, di cui all’art. 52 della l.r. 32/2007;
- f) interventi che riguardano l’organizzazione agraria-territoriale globale volti a mantenere o ad agevolare l’attività agricola;
- g) singole opere di miglioramento fondiario volte a mantenere o ad agevolare l’attività agricola;
- h) singole opere di miglioramento fondiario volte al recupero anche di superfici incolte che mantengono una considerevole valenza agricola e ambientale.

Qualora dal progetto e dalla documentazione presentata (relazione tecnico-agronomica) non dovesse chiaramente emergere quanto previsto dalle tabelle che seguono, il punteggio relativo alla voce non potuta valutare diversamente sarà pari a zero.

#### 8.2. Progetti presentati da proprietari non conduttori e da aziende agricole

Ai progetti funzionali presentati da proprietari non conduttori e da aziende agricole sono applicati i seguenti punteggi:

Priorità di cui all’art. 9, comma 2, della DGR 2148/2012	Data di presentazione della domanda di contributo		Rapporto costo/superficie agricola interessata dalle opere progettate €/ha		Titolare della domanda: giovane agricoltore oppure proprietario di agriturismo	Tipologia di azienda agricola (nessun punteggio aggiuntivo in caso di proprietario non conduttore)			Tipologia delle colture in atto (percentuale di prevalenza)		
	Oltre due anni	Meno di due anni	> 5 mila euro	< 5 mila euro		conduzione familiare	almeno 1 dipendente	2 o più dipendenti	Vigneto/ frutteto	Seminativo/ piccoli frutti	Prato/ pascolo
a)	10	5	5	10	10	5	7	10	10	8	5
b)	8	4	4	9	8	4	6	9	9	6	4
c)	6	3	3	8	5	3	5	8	8	4	3
d)	5	2,5	2,5	7	4	2,5	4	7	7	3	2,5
e)	4	2	2	6	3	2	3	6	6	2,5	2
f)	3	1,5	1	5	2,5	1	2	5	5	2	1,5
g)	2	1	0,5	4	2	0,5	1	4	4	1,5	1
h)	1	0	0	3	1	0	0,5	3	3	1	0,5

### 8.3. Progetti presentati da consorzi di miglioramento fondiario e consorterie

Ai progetti funzionali presentati da consorzi di miglioramento fondiario e da consorterie sono applicati i seguenti punteggi:

Priorità di cui all'art. 9, comma 2, della DGR 2148/2012	Data di presentazione della domanda di contributo		Rapporto costo/superficie agricola interessata dalle opere progettate €/ha			Presenza di almeno una azienda condotta da un giovane agricoltore o di un titolare di agriturismo	Aziende agricole presenti sul territorio interessato dalle opere proposte			Tipologia delle colture in atto (percentuale di prevalenza)		
	Oltre un anno	Meno di un anno	<15 mila euro	15 - 30 mila euro	>30		< 5	tra 5-10	> 10	Vigneto /frutteto	Seminativo/ piccoli frutti	Prato /pascolo
a)	10	5	10	7	5	2	5	7	10	10	8	5
b)	8	4	9	6	4	2	4	6	9	9	6	4
c)	6	3	8	4	3	2	3	5	8	8	4	3
d)	5	2,5	7	3	2,5	1	2,5	4	7	7	3	2,5
e)	4	2	6	2,5	2	1	2	3	6	6	2,5	2
f)	3	1,5	5	2	1	1	1	2	5	5	2	1,5
g)	2	1	4	1,5	0,5	1	0,5	1	4	4	1,5	1
h)	1	0	3	1	0	1	0	0,5	3	3	1	0,5

### 8.4. Ulteriori parametri per determinare i punteggi

Gli ulteriori parametri da applicare ai progetti funzionali, qualora risultino da una documentazione tecnica allegata al progetto, ai fini del calcolo del punteggio finale, sono i seguenti:

- interventi di miglioramento fondiario tecnicamente ed operativamente interferenti in maniera evidente con altri lavori in corso, la cui realizzazione in contemporanea consente di realizzare significative economie di spesa sia per il beneficiario del contributo, sia per la pubblica amministrazione che eroga gli aiuti: **(punti 10)**
- interventi di miglioramento fondiario collegati con altri lavori di infrastrutturazione e di miglioramento fondiario in corso, la cui realizzazione in contemporanea consente di valorizzare e ottimizzare i contributi erogati dalla pubblica amministrazione: **(punti 8)**
- interventi di miglioramento fondiario collegati con attività extra-agricole ammesse a beneficiare dei contributi a valere sul PSR 2007-2013: **(punti 5)**

### 8.5. Criteri transitori di selezione delle domande presentate a tutto il 2012

Per la selezione delle domande presentate ai sensi degli artt. 50 e 51 della l.r. 32/2007 fino al periodo di vigenza della DGR 2834/2010, ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 9 della citata deliberazione, sono fissate le seguenti norme aggiuntive e transitorie:

- I progetti da finanziare, presentati da aziende agricole e da proprietari non conduttori, possono essere richiesti previa istruzione favorevole della domanda preventiva di ammissibilità a contributo.
- I progetti meritevoli di considerazione possono essere trasmessi, ai fini contributivi, a condizione che sia accertata la disponibilità di bilancio nel periodo di tempo considerato.
- I progetti devono essere trasmessi alla struttura competente del Dipartimento agricoltura entro la data che sarà di volta in volta fissata dalla struttura competente. Tale scadenza tiene conto del

periodo dell'anno finanziario nel quale viene rilasciata l'autorizzazione, della disponibilità delle risorse, della complessità del progetto proposto e della tempistica necessaria all'ottenimento delle concessioni urbanistiche e dei nulla osta ambientali.

d) Nell'ordine, sono prioritariamente finanziati:


1. gli interventi per la salvaguardia di opere di miglioramento fondiario che rivestono carattere di somma urgenza, diretti ad evitare frane, dissesti del territorio in genere, danni a persone o cose, nell'ambito di applicazione dell'art. 70, comma 3, della l.r. 32/2007;
2. gli interventi finalizzati a garantire la prosecuzione dell'attività agricola interrotta da eventi calamitosi, nell'ambito di applicazione dell'art. 70, comma 3, della l.r. 32/2007;
3. gli interventi già inseriti nella programmazione dei lavori in corso, completi di progetto cantierabile;
4. gli interventi proposti da aziende agricole che possiedono la qualifica di "giovani agricoltori" i cui lavori siano inseriti nel piano aziendale approvato;
5. gli interventi di irrigazione a servizio di colture pregiate per i quali il beneficiario del contributo abbia già presentato relativa domanda alla Struttura produzioni vegetali e servizi fitosanitari del Dipartimento agricoltura e che questa sia stata favorevolmente istruita;
6. gli interventi che includono la costruzione ex-novo o l'ammodernamento di acquedotti rurali ad uso potabile o per l'abbeveraggio del bestiame;
7. gli interventi che riguardano l'organizzazione agraria-territoriale globale;
8. singole opere di miglioramento fondiario.

Le domande preventive di ammissibilità a contributo presentate da aziende agricole e da proprietari non conduttori che, nel corso del 2012 non sono state finanziate per mancanza di risorse, saranno valutate, dal 1° gennaio 2013, con i criteri di cui alla DGR 2148/2012 e con i punteggi di cui al punto 8.2 e 8.4 del presente documento.


I progetti richiesti e presentati nei tempi stabiliti sono inseriti nella programmazione del 2013, qualora nel precedente anno non sia stato possibile finanziarli per mancanza di risorse di bilancio.

# Capitolo IX Disegni

## 9.1 Attraversamenti stradali in c.a.




9.2 Tipologia di dissabbiatore lineare - pianta




9.3 Tipologia di dissabbiatore lineare - sezione

SEZIONE DISSABBIATORE DEL TIPO LINEARE



9.4 Opera di presa a trappola - sezione

SEZIONE OPERA DI PRESA A TRAPPOLA





## **Capitolo X**

### **Dichiarazioni da presentare ai fini del contributo**

#### **10.1. Fac-simili da utilizzare ai fini del contributo**

Per l'istruzione delle pratiche di contributo a sportello ai sensi della legge regionale 32/2007 sono da utilizzare i seguenti fac-simili.

Qualora la stazione appaltante abbia provveduto a nominare un responsabile del procedimento, i fac-simili proposti andranno sottoscritti anche dal responsabile nominato.

I modelli da utilizzare per inoltrare le domande preliminari di ammissibilità a contributo, per progetti di importo fino a 50 mila euro, per le istanze di pagamento, per la trasmissione dei documenti riguardanti gli appalti e per la trasmissione delle fatture, sono scaricabili dal sito istituzionale della Regione.

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**  
**COMUNE DI \_\_\_\_\_**

Oggetto: progetto \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Consorzio \_\_\_\_\_

Importo delle opere al netto del ribasso d'asta € \_\_\_\_\_

Importo oneri della sicurezza € \_\_\_\_\_

**Importo netto dei lavori** € \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di  
tecnico incaricato alla progettazione delle opere in oggetto,

**DICHIARA**

che gli elaborati progettuali trasmessi dal consorzio beneficiario del contributo, corrispondono alla copia depositata presso l'ufficio tecnico comunale, in allegato alla concessione edilizia/DIA/SCIAE rilasciata dall'Amministrazione comunale competente.

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

IL PROGETTISTA

\_\_\_\_\_

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI \_\_\_\_\_

Consorzio di Miglioramento Fondiario \_\_\_\_\_

Oggetto: lavori di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Impresa: \_\_\_\_\_

Contratto: stipulato in data \_\_\_\_\_, registrato in \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Importo delle opere..... € \_\_\_\_\_

Ribasso d'asta..... € \_\_\_\_\_

Importo oneri della sicurezza..... € \_\_\_\_\_

**Importo netto dei lavori..... € \_\_\_\_\_**

**DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ incaricato della direzione dei lavori in oggetto, in riferimento all'emissione dello stato d'avanzamento n. \_\_\_\_\_ ammontante complessivamente a € \_\_\_\_\_ al netto del ribasso d'asta, pari a € \_\_\_\_\_ lordi,

**DICHIARA**

che i lavori contabilizzati sono conformi al progetto finanziato dall'Amministrazione regionale, alle autorizzazioni e nulla osta rilasciati dagli enti competenti, nonché a quanto disposto dalla normativa in vigore sugli appalti pubblici.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL DIRETTORE DEI LAVORI

\_\_\_\_\_

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**

Consorzio di Miglioramento Fondiario \_\_\_\_\_

Oggetto: lavori di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Impresa: \_\_\_\_\_

Contratto: stipulato in data \_\_\_\_\_, registrato in \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Importo delle opere € \_\_\_\_\_

Ribasso d'asta € \_\_\_\_\_

Importo oneri della sicurezza € \_\_\_\_\_

**Importo netto dei lavori** € \_\_\_\_\_

Lavori affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

*oppure*

Lavori affidati con il criterio del prezzo più basso.

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE  
E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Progetto principale.** Il progetto principale è stato redatto da .....  
..... ed è stato approvato dal consiglio direttivo del consorzio di miglioramento fondiario  
.....  
con verbale in data .....

**Perizia suppletiva e/o di variante.** Oltre al progetto principale è stata redatta una perizia suppletiva e di variante dell'importo, al netto del ribasso d'asta, di €. ....  
comprensivo degli oneri della sicurezza.

La variante al progetto iniziale è stata approvata dal comune di ..... con  
concessione edilizia rilasciata in data .....; inoltre la perizia è stata approvata dal committente  
con verbale del consiglio direttivo in data .....

**Importo contrattuale.** Il nuovo importo contrattuale, per effetto della perizia e in base all'applicazione dei  
prezzi di contratto e dei nuovi prezzi convenuti, al netto del ribasso d'asta, risulta di €  
..... comprensivo degli oneri della sicurezza.

**Atto di sottomissione.** In seguito alla redazione della perizia suppletiva e di variante è stato rilasciato  
dall'impresa un atto di sottomissione in data .....

**Verbali di nuovi prezzi.** Per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto sono stati convenuti dei  
nuovi prezzi con i verbali redatti in data .....

**Consegna dei lavori.** I lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto in data ....., vale a dire numero ..... giorni dopo la sottoscrizione del contratto.

**Tempo stabilito per l'esecuzione.** Per l'esecuzione dei lavori il Capitolato speciale d'appalto stabiliva numero ..... giorni naturali e consecutivi.

**Proroghe e sospensione dei lavori.** Durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse le seguenti proroghe e sospensioni: .....

**Scadenza definitiva del tempo utile.** Per effetto delle proroghe e sospensioni concesse, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato protratto a tutto il .....

**Ultimazione dei lavori.** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno ..... e quindi in tempo utile.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno ..... e quindi in ritardo di ..... giorni. Pertanto a termine dell'art. .... del Capitolato speciale d'appalto è stata applicata la penale giornaliera di € .....

**Andamento dei lavori.** I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite nel corso dei lavori dalla D.L. In particolare vi è da rilevare che.....

**Variazioni apportate.** Rispetto al progetto approvato non sono state apportate variazioni.

*oppure*

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra citate. Quelle minori, contenute entro i limiti in facoltà della direzione dei lavori, sono conformi alle prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti autorizzativi, e riguardano.....

**Lavori in economia.** Nell'esecuzione dei lavori non è stato necessario ricorrere all'esecuzione dei lavori in economia, pertanto tutte le categorie d'opera sono contabilizzate a misura oppure a corpo secondo le previsioni progettuali.

*oppure*

In corso di esecuzione sono stati eseguiti dei lavori in economia per un ammontare lordo di € ....., pari al .....% dell'importo a base d'asta, il tutto regolarmente documentato con liste settimanali degli operai, controfirmate dal sottoscritto direttore dei lavori.

**Stato finale dei lavori.** Lo stato finale dei lavori eseguiti ammonta complessivamente a netti € ....., escluse le migliorie tecniche proposte dall'impresa aggiudicatrice in sede di gara, ed è così distinto:

▪ Lavori a misura	€ .....
▪ Lavori a corpo	€ .....
▪ Lavori in economia	€ .....
<b>Totale lordo</b>	<b>€ .....</b>
▪ A dedurre il ribasso d'asta del .....%	€ .....
<b>Totale parziale netto</b>	<b>€ .....</b>
▪ Oneri della sicurezza	€ .....
<b>Totale complessivo netto</b>	<b>€ .....</b>

**Acconti corrisposti all'impresa.** L'ammontare netto degli acconti corrisposti all'impresa risulta di € ..... per cui il credito residuo, sulla base dello stato finale redatto, è di € .....

**Riserve dell'impresa.** L'impresa ha firmato il registro di contabilità ..... riserve. Tali riserve sono state confermate nello stato finale ed in merito il Direttore dei lavori riferirà con separata relazione.

**Infortuni sul lavoro.** Durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

**Assicurazioni.** L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. .... in data ..... con decorrenza continuativa.

**Avvisi ad opponendum.** Gli avvisi ad opponendum sono stati regolarmente pubblicati presso l'albo pretorio del comune di ..... senza che siano stati presentati reclami.

*oppure*

In sostituzione degli avvisi prescritti dalla normativa in vigore il sottoscritto Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

**Cessione di credito.** Per i lavori in questione l'impresa aggiudicatrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

**Direzione dei lavori.** I lavori, per tutta la loro durata, sono stati diretti dal sottoscritto .....

**Conformità dei lavori alle prescrizioni contrattuali.** Il sottoscritto Direttore dei lavori considerato che:

1. I lavori contabilizzati sono eseguiti a regola d'arte, in conformità alle misure dimensionali previste dagli elaborati grafici, in conformità a quanto stabilito dal progetto e, in particolare, dal Capitolato speciale d'appalto parte integrante del contratto;
2. Le migliorie tecniche proposte dall'impresa aggiudicatrice in sede di gara, trattandosi di un contratto affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono tutte state regolarmente eseguite dall'impresa, senza eccezione alcuna.
3. I materiali impiegati sono conformi alle normative in vigore e alle prescrizioni impartite dal Capitolato speciale d'appalto;
4. I lavori eseguiti corrispondono al progetto approvato e alle previsioni di perizia, salvo lievi modificazioni rientranti nel potere discrezionale del Direttore dei lavori;
5. Le misurazioni delle tubazioni, delle fondazioni e di tutte le altre categorie d'opera non più ispezionabili sono state effettuate a scavi aperti e contabilizzate secondo le modalità impartite dal Capitolato speciale d'appalto;
6. Le opere contabilizzate a corpo corrispondono, per misura e qualità, al progetto esecutivo approvato e finanziato;
7. Il collaudo statico delle strutture in cemento armato e il collaudo idraulico delle tubazioni hanno dato esito positivo;
8. Lo stato di fatto delle opere eseguite risponde alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
9. I prezzi applicati sono quelli di contratto e degli altri atti seguenti senza eccezione alcuna;
10. I lavori eseguiti in economia hanno stretta attinenza con i lavori principali e la loro esecuzione risultava indispensabile per la buona riuscita dell'opera in generale;
11. L'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate e finanziate;
12. I lavori sono stati ultimati nel tempo utile contrattuale;

13. Durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto ad assicurare gli operai;
  14. Non sono occorse occupazioni provvisorie o definitive di stabili e di aree private per le quali i rispettivi proprietari potevano richiedere all'impresa esecutrice e all'ente appaltante il pagamento di affitti o rimborsi spese;
  15. Non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  16. L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;
  17. L'impresa ha firmato la contabilità senza apporre riserve;
- tutto ciò considerato, il Direttore dei lavori

**certifica**

che i lavori sono conformi alle prescrizioni contrattuali, per cui si può dar luogo al pagamento del residuo credito di € ..... a tacitazione di ogni diritto dell'impresa esecutrice, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali nel caso di errori materiali riportati sulla contabilità dei lavori.

Verbale fatto in **triplice** esemplare, letto, approvato e sottoscritto.

Data ..... / ..... / .....

Il Direttore dei lavori

.....

per accettazione:

L'Impresa

.....

visto:

Il Presidente del Consorzio

.....

IL COMPILATORE  
Giovanni VAUTERIN

CLAUDIO BREDY



**ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO**

---

**Struttura gestione spese - Ufficio impegni**

*Codice creditore/debitore*

*Descrizione / Motivazione*

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 15/12/2012 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO